SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 29 dicembre 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2021, n. **226**.

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettere *f)* e *h)*, l'articolo 5, comma 5, l'articolo 18, comma 5, e l'articolo 19;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e in particolare l'articolo 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere *b)* ed *e)*;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45;

Considerati gli *Standard* e le Linee guida per l'Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;

Considerati i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo *Steering Group on Human Resources and Mobility*, attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno 2011;

Considerato il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale 23 gennaio 2021, n. 18;

Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»;

Vista la proposta di revisione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, formulata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, approvata dalla medesima Agenzia con delibera del 14 gennaio 2021, n. 4, e trasmessa con nota del 15 gennaio 2021, prot. n. 200;

Vista la richiesta di parere inviata al Garante per la protezione dei dati personali con nota del 9 settembre 2021, prot. n. 1136, e integrata con nota dell'8 ottobre 2021, prot. n. 1208, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina di accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, il quale, nel rispetto dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca, è finalizzato ad aggiornare i criteri e i requisiti di accreditamento sulla scorta delle interpretazioni applicative maturate nel periodo successivo all'adozione del citato decreto n. 45 del 2013, ad allinearli agli *standard* internazionali, e a renderli funzionali agli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle Priorità di sistema del Piano nazionale della ricerca;

Ritenuto che sia necessario procedere alla definizione di un nuovo regolamento recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

Visto il parere n. 375 reso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota del 25 ottobre 2021, prot. 53479;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 14201 del 10 dicembre 2021;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
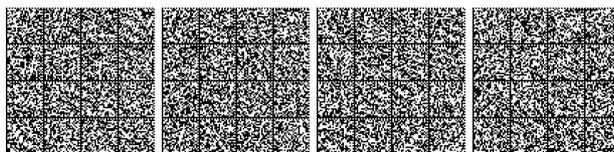
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;

b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;

c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;

d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi *Standard* e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:

a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di *standard* accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;

b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;

c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;

d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;

e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;

f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

4. Il presente regolamento individua:

a) i soggetti che possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti;

b) le modalità e i criteri di accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi;

c) le condizioni che determinano la revoca dell'accreditamento nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale;

d) le modalità di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e doveri dei dottorandi;

e) i criteri e le regole generali per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato, disciplinati dai regolamenti di dottorato delle università;

f) le modalità di finanziamento dei corsi di dottorato e di raccolta dei dati relativi alle attività svolte durante i corsi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro e per Ministero, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;

b) per Università, le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale;

c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

Art. 3.

Soggetti che possono richiedere l'accreditamento

1. Il Ministro dispone, su conforme parere dell'ANVUR, l'accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Università, in coerenza con gli *Standard* e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

2. Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;

c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
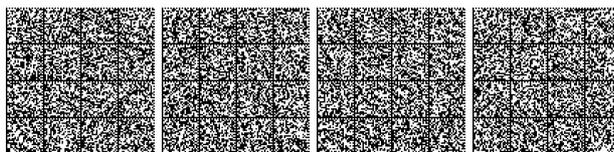
e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

3. Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui al presente regolamento.

Art. 4.

Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:

1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;

4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;

b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;

2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;

d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

3. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonché in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.
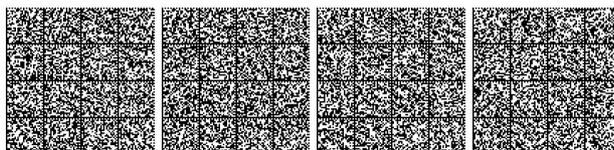
Art. 5.

Accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento può avere ad oggetto anche singoli *curricula* di corsi di dottorato già accreditati.

3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e può disporre visite *in loco*; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento può essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accreditamento. Il decreto di accreditamento è trasmesso al soggetto richiedente l'accreditamento e al relativo organo di valutazione.

4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 per ciascun componente del collegio.

5. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 4. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, può disporre anche visite *in loco* effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario. Alla valutazione periodica dei corsi di dottorato attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale si applica anche la disciplina specifica relativa all'accreditamento delle Scuole stesse, definita con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

6. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessanti negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art. 6.

Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.

2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali *curricula*, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

3. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.

4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto.

5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

6. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, numero 3). La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno
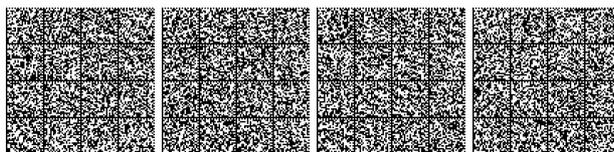
uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

7. Le Università possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo alle Università.

Art. 7.

Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;

b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Art. 8.

Modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi *test* riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.

3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.

4. I bandi di selezione possono prevedere:

a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo;

b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.

5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

7. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

10. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce
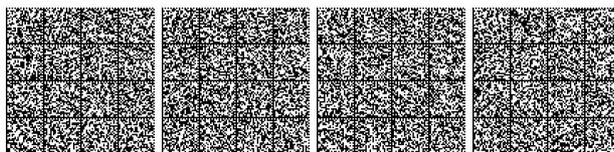
all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

11. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

12. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

13. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

Art. 9.

Borse di studio

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.

3. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un *budget*, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.

5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.

6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Art. 10.

Dottorato industriale

1. I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;

b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;

c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;

b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
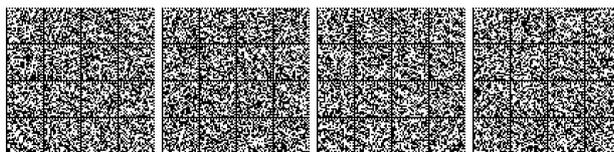
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 11.

Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.

2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:

a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;

b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;

c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;

d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 12.

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b)*. Il collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.

2. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

4. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.

6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

8. I regolamenti di ateneo prevedono una rappresentanza dei dottorandi nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
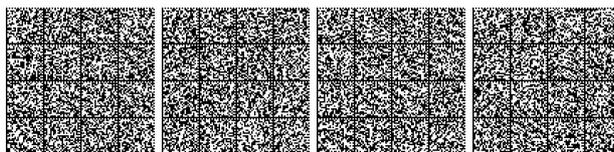
Art. 13.

Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato

1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con:

a) fondi propri;

b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;

c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2;

d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;

e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *b)*, è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:

a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;

b) grado di internazionalizzazione del dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;

c) attrattività del dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 3, comma 2;

d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;

e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;

f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;

g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;

h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.

3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali per le attività di formazione successive al conseguimento della laurea magistrale, il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:

a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai dottorati d'interesse nazionale di cui all'articolo 11;

b) incentivazione dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 14.

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-*bis*, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-*bis*, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 15.

Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dalle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 16.

Monitoraggio dell'attuazione

1. Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, monitora l'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta di corsi di dottorato e all'impatto della formazione dottorale anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 17.

Disposizioni finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45.
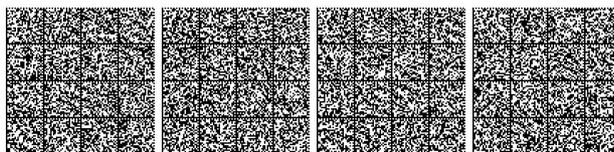
2. Restano validi gli accreditamenti già concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Università e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato.

4. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e l'ANVUR vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2021

Il Ministro: MESSA

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 3123

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riportano i commi sesto degli articoli 33 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298:

«Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»

«La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.».

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 («Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1998, n. 155:

«Art. 4 *(Dottorato di ricerca)*. — 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché' le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché' alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
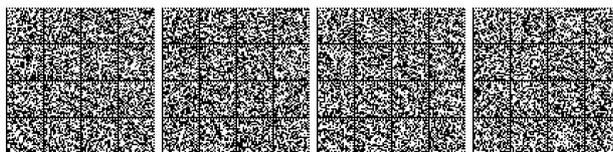
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.».

— Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1984, n. 229:

«Art. 2. — Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.».

— La legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1989, n. 291.

— Si riportano i commi 1 e 5 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.»), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

«Art. 2 *(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)*. — 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. – 4. (*Omissis*).

5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. – 9. (*Omissis*).».

— Si riportano il comma 2, lett. *f)* e *h)* dell'art. 2, il comma 5 dell'art. 5, il comma 5 dell'art. 18 e l'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.»), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11:

«2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) – e) (*omissis*);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *c)*, ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

g) (*Omissis*);

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere *f)*, *i)* e *q)*, nonché alle lettere *f)* e *g)* del presente comma, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;»

«5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.»

«5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.»

«Art. 19 *(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)*. — 1. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati
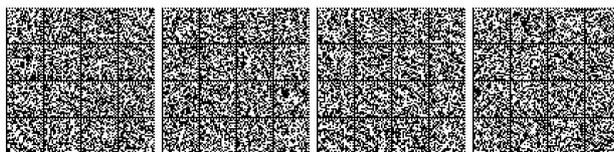
disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4";

b) al comma 5, lettera *c)*:

1) le parole: "comunque non inferiore alla metà dei dottorandi" sono soppresse;

2) dopo le parole: "borse di studio da assegnare" sono inserite le seguenti: "e dei contratti di apprendistato di cui all'art. 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni";

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: 'Dott. Ric'. ovvero 'Ph. D.'".

2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera *b)* del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera *a)* del medesimo comma 1 del presente articolo.

3. All'art. 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "è collocato a domanda" sono inserite le seguenti: ", compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti".»

— Si riporta il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, («Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2020, n. 6:

«Art. 1 *(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)*. — 1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.»

— Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 («Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»), è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2021, n. 188, S.O. n. 28.

— Si riporta l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, («Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2005, n. 243:

«Art. 11 *(Istituzioni non statali)*. — 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.

— Si riporta il comma 1, lettere *b)* ed *e)*, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109:

Art. 3 *(Attività, criteri e metodi)*. — 1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:

a) (*omissis*)

b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture dell'università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) - d) (*Omissis*.)

e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;»

— Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, («Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.»), è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2013, n. 104.

— Il Piano nazionale della ricerca 2021–2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2021, n. 18.

— Il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2021, 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 31.

— Il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) del 27 aprile 2016, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2016, 2ª Serie Speciale - Unione Europea, n. 50,

—

—

— Si riporta il comma 5 dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123:

«5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
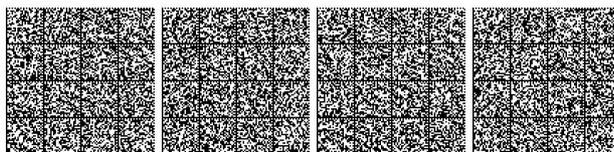
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il comma 138 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 («Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230:

«138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni: *a)* valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; *b)* indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; *c)* valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109.

Note all'art. 3:

— Si riporta il comma 1 all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

«Art. 2 *(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)*. — 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.».

— Si riporta l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

«Art. 74 *(Riconoscimenti ed equipollenze)*. — Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.

L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il comma 4, lettera *d)*, dell'art. 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109:

«4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:

a) – c) (*omissis*)

d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità;».

— Si riporta il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, («Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2012, n. 57:

«3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, («Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»), è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2012, n. 57.

— Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109:

«2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera *a)*, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.».
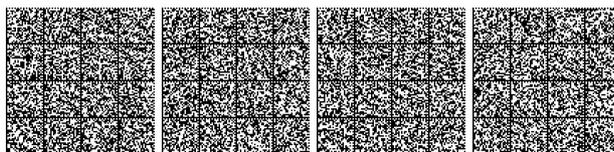
Note all'art. 6:

— Si riporta l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11:

«Art. 6 *(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)*. — 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

5. All'art. 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli".

6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purchè non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'art. 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademi-

co. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9.».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 («Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144, S.O. 34:

«Art. 45 *(Apprendistato di alta formazione e di ricerca)*. — 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'art. 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'art. 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'art. 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'art. 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali») pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2003, n. 160:

«Art. 1 *(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità)*. — 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'art. 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) (*omissis*)

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;»

— Si riporta il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 («Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1995, n. 198, S.O. n. 106:

«26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.»

— Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1984, n. 229:

«Art. 2. — Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti [1].

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.»

— Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 («Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6.»), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2012, n. 126.
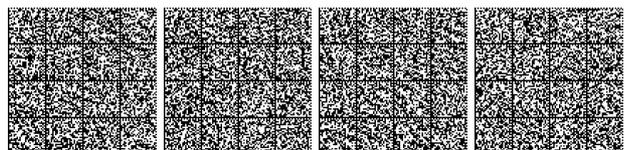
— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247.

Note all'art. 14:

— Si riporta il comma 1 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2003, n. 110:

«Art. 1-*bis (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università)*. — 1. Per i fini di cui all'art. 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.».

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004 (Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, con gli allegati A, B, C, per l'anno accademico 2004-2005) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 2004, n. 109.

— Si riporta il comma 2 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2003, n. 110:

«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il comma 5 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati») pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

«5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.».

— Si riporta il comma 1 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati») pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

«Art. 2 *(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)*. — 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.».

— Si porta l'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 («Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2005, n. 243:

«Art. 11 *(Istituzioni non statali)*. — 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.».

Note all'art. 17:

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2013, n. 104.

21G00250
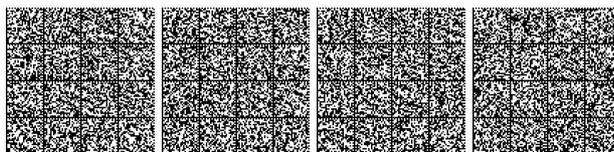
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2021.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2021.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede che per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020- 2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la professoressa Elena Bonetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)* ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5-*bis*, comma 1;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;

Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-*bis* comma 2, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

Visto il comma 2 del medesimo art. 5-*bis*, così come modificato dal citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui
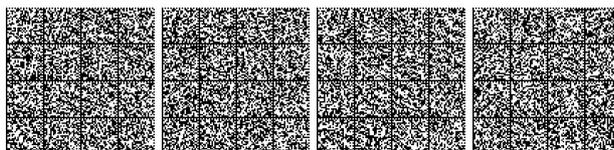
al comma 1 dello stesso art. 5-*bis*, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni Regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2017 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2018 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2019 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2020 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;

Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito *CNR)*;

Vista la comunicazione pervenuta via email in data 13 ottobre 2021, acquisita dal Dipartimento per le pari opportunità con prot. DPO 8427 del 15 ottobre 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
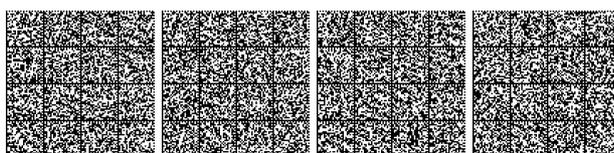
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerate le misure urgenti adottate dal Governo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 20.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento, in un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 10.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per perseguire le finalità dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*,b),c),e),f),g),h),i) e *l)*;

Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni.

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l'anno 2021, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-*bis* del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:

a) Euro 10.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) Euro 10.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1 le Regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1 gennaio 2021 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle province autonome nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 allegate al presente decreto.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

5. La quota delle risorse destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 102.029,11 ed euro 244.428,82, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.
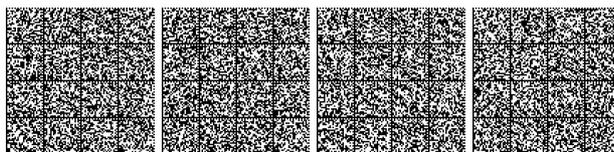
Art. 3.

Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) *e l)*

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)* ,h), *i)* e *l)* del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto, in particolare per il 2021, prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:

a. iniziative volte a superare le difficoltà connesse all'emergenza da Covid 19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d. azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;

e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f. azioni di informazione, comunicazione e formazione;

g. programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 4.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:

a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

b. l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

c. il cronoprogramma delle attività;

d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)*;

e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attività. A tali tavoli possono partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.
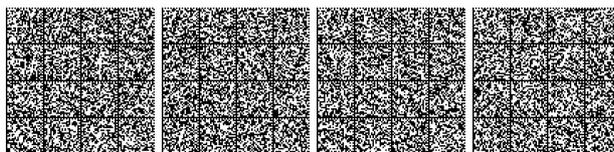
2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato Piano operativo, secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità mediante l'adozione di apposite linee guida.

3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-*bis*, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 5-*bis*, le Regioni presentano altresì, entro il 30 marzo 2022, una relazione riepilogativa, utilizzando un apposito *format*, delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, riferite ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente emanati (DPCM 2019-2020), unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo delle risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020.

4. Entro il 30 novembre 2022, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, per il tramite del Coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando a tal fine il format appositamente predisposto dal Dipartimento per le pari opportunità.

5. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2023, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Centro di responsabilità n. 8 «Pari opportunità» - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le Regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della Regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.

Art. 6.

Azioni a titolarità nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal Piano strategico nazionale.

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 7.

Revisione dei requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio

1. Le regioni e il Dipartimento per le pari opportunità si impegnano a portare a termine le attività già in corso per la revisione dell'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, affinché la stessa possa essere posta alla base del prossimo provvedimento di riparto.

Art. 8.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per le pari
opportunità e la famiglia
BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2965

ALLEGATO
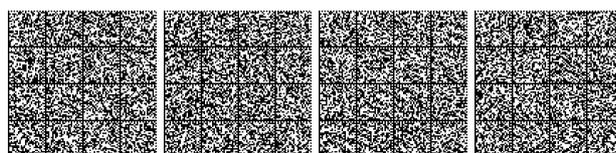
TABELLA 1

Regione	Popolazione residente (1)	50% Centri Anti Violenza (CAV)			50% Case Rifugio (CR)			Totale
		Numero CAV 2021 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente	Risorse in relazione al numero CAV	Numero CR 2021 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente	Risorse in relazione al numero CR	
Abruzzo	1.285.256	13	72.297,72 €	248.328,56 €	6	72.297,72 €	129.870,13 €	522.794,12 €
Basilicata	547.579	2	30.802,20 €	38.204,39 €	3	30.802,20 €	64.935,06 €	164.743,86 €
Calabria	1.877.728	13	105.625,22 €	248.328,56 €	6	105.625,22 €	129.870,13 €	589.449,12 €
Campania	5.679.759	48	319.495,57 €	916.905,44 €	16	319.495,57 €	346.320,35 €	1.902.216,94 €
Emilia Romagna	4.445.549	22	250.069,28 €	420.248,33 €	47	250.069,28 €	1.017.316,02 €	1.937.702,90 €
Friuli Venezia Giulia	1.198.753	8	67.431,78 €	152.817,57 €	15	67.431,78 €	324.675,32 €	612.356,46 €
Lazio	5.720.796	21	321.803,97 €	401.146,13 €	9	321.803,97 €	194.805,19 €	1.239.559,27 €
Liguria	1.509.805	10	84.928,96 €	191.021,97 €	6	84.928,96 €	129.870,13 €	490.750,01 €
Lombardia	9.966.992	53	560.659,32 €	1.012.416,43 €	46	560.659,32 €	995.671,00 €	3.129.406,06 €
Marche	1.501.406	5	84.456,50 €	95.510,98 €	9	84.456,50 €	194.805,19 €	459.229,18 €
Molise	296.547	3	16.681,25 €	57.306,59 €	1	16.681,25 €	21.645,02 €	112.314,10 €
Piemonte	4.273.210	21	240.374,93 €	401.146,13 €	13	240.374,93 €	281.385,28 €	1.163.281,27 €
Puglia	3.926.931	27	220.896,18 €	515.759,31 €	18	220.896,18 €	389.610,39 €	1.347.162,06 €
Sardegna	1.598.225	11	89.902,73 €	210.124,16 €	5	89.902,73 €	108.225,11 €	498.154,72 €
Sicilia	4.840.876	26	272.307,06 €	496.657,12 €	48	272.307,06 €	1.038.961,04 €	2.080.232,27 €
Toscana	3.668.333	23	206.349,63 €	439.350,53 €	20	206.349,63 €	432.900,43 €	1.284.950,21 €
Umbria	865.013	11	48.658,37 €	210.124,16 €	6	48.658,37 €	129.870,13 €	437.311,04 €
Valle d'Aosta	123.895	1	6.969,29 €	19.102,20 €	1	6.969,29 €	21.645,02 €	54.685,80 €
Veneto	4.852.453	26	272.958,28 €	496.657,12 €	27	272.958,28 €	584.415,58 €	1.626.989,26 €
PA Bolzano	533.715	4	30.022,33 €	76.408,79 €	5	30.022,33 €	108.225,11 €	244.678,55 €
PA Trento	544.745	1	30.642,78 €	19.102,20 €	1	30.642,78 €	21.645,02 €	102.032,78 €
TOTALI	59.257.566	348	3.333.333,33 €	6.666.666,67 €	308	3.333.333,33 €	6.666.666,67 €	20.000.000,00 €

(1) Dati Istat 01/01/2021

(2) Dati riferiti dalle Regioni e province autonome al 30/09/2021

TABELLA 2

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale Finanziato
Abruzzo	2,45%	245.000 €
Basilicata	1,23%	123.000 €
Calabria	4,11%	411.000 €
Campania	9,98%	998.000 €
Emilia Romagna	7,08%	708.000 €
Friuli Venezia Giulia	2,19%	219.000 €
Lazio	8,60%	860.000 €
Liguria	3,02%	302.000 €
Lombardia	14,15%	1.415.000 €
Marche	2,65%	265.000 €
Molise	0,80%	80.000 €
Piemonte	7,18%	718.000 €
Puglia	6,98%	698.000 €
Sardegna	2,96%	296.000 €
Sicilia	9,19%	919.000 €
Toscana	6,56%	656.000 €
Umbria	1,64%	164.000 €
Valle d'Aosta	0,29%	29.000 €
Veneto	7,28%	728.000 €
PA Bolzano	0,82%	82.000 €
PA Trento	0,84%	84.000 €
Totale	100%	10.000.000 €

(2) Tab 2 Decreto interministeriale 21 febbraio 2014

21A07636

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2021.

Proroga delle percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili al legno e alla legna da ardere.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, il 12 maggio 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'art. 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 5 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 23 febbraio 2021, che ha stabilito l'innalzamento al 6,4 per cento della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2020;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2021, il limite massimo di spesa di un milione di euro annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, le percentuali elevate al 6,4 per cento con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 5 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 23 febbraio 2021, possono essere applicate anche nell'anno 2021;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di talune percentuali di compensazione

1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, già stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 5 febbraio 2021, per l'anno 2020, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono confermate per l'anno 2021 nelle seguenti misure:

prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01) ....6,4 per cento;

prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04): ....6,4 per cento.

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

21A07736

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2021.

Costo *standard* per studente in corso 2021-2023. (Decreto n. 1015).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente la programmazione triennale e la valutazione delle università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 5:

comma 1, lettera *a)* e comma 3, lettera *a)*, concernenti la «Introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio universitari»;

comma 1, lettera *b)*, e comma 4, lettera *f)*, concernenti la «Introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato da ultimo il costo *standard* per studente di cui dall'art. 5, comma 4, lettera *f)*, della legge n. 240 del 2010, il quale dispone che:

comma 1: «per costo *standard* per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'Ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo *standard* per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»;

comma 2: «La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo *standard* di Ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:

a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli *standard* di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione *standard* di docenza, il costo caratteristico di Ateneo del professore di prima fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero *standard* di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;

b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica *standard* della docenza di cui alla lettera *a)*, parametrato al valore medio di centoventi ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori;

c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione *standard* pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera *a)* e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'Ateneo;

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base

degli oneri medi rilevati dai bilanci degli Atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti»;

comma 2-*bis*: «A decorrere dall'anno 2018 la dotazione *standard* di docenza di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6»;

comma 3: «Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, al costo *standard* di Ateneo di cui al comma 2 è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'Ateneo»;

comma 5: «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo *standard* per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca relativo ai criteri di riparto del Fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione …»;

comma 6: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo *standard* per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo *standard* medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento»;

comma 7: «Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento»;

comma 8: «Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di Ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016 (prot. n. 635), relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle università 2016-2018;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari in coerenza con il decreto ministeriale n. 635/2016;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018 (prot. n. 585), con il quale è stato definito il modello del costo *standard* per il triennio 2018-2020, sulla base degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari definiti con il decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), come modificato dal decreto ministeriale 8 gennaio 2021 (prot. n. 8), con il quale sono stati modificati gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari;

Visto il parere formulato dalla CRUI il 22 febbraio 2021 sulle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle università per il triennio 2021-2023, nel quale si esprime l'avviso «che per il triennio 2021-2023 sia applicato il costo *standard* attualmente adottato»;

Visto il parere formulato dall'ANVUR, il 25 febbraio 2021 sulle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle università per il triennio 2021-2023, nel quale si fa presente che «sarebbe un buon segnale per la programmazione finanziaria del sistema universitario se fosse confermato l'attuale modello di calcolo del costo *standard* per studente di cui al decreto ministeriale n. 585 dell'8 agosto 2018, riadeguando conseguentemente i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio»;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021 (prot. n. 289), relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle università 2021-2023 e in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo *standard* adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 12 del 2017, degli *standard* di docenza previsti per l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto»;

l'allegato 1, primo capoverso, il quale prevede che «In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota non vincolata nella destinazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali da ripartire secondo il modello del costo *standard* e in sostituzione del trasferimento storico sono stabilite per il triennio 2021-2023 come segue:

anno 2021	anno 2022	anno 2023
28%	30%	32%
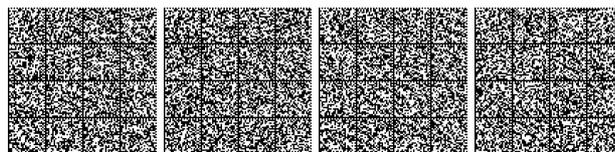
Tenuto conto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 289/2021, è in corso di adozione il decreto relativo all'adeguamento gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari;

Considerato, quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 289/2021, in merito al modello del costo *standard* di cui al decreto ministeriale n. 585/2018;

Considerato che, relativamente agli *standard* di docenza per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio stabiliti dal citato decreto, dal punto di vista quantitativo, si intende confermare quelli individuati dal decreto ministeriale n. 987/2016 su cui è definito il decreto ministeriale n. 585/2018, fatta eccezione per quelli relativi alle professioni sanitarie, alla luce della perdurante situazione di emergenza sanitaria, e per quelli relativi ai corsi ad orientamento professionale, alla luce del decreto ministeriale 12 agosto 2020 (prot. n. 446), considerato che per entrambe le tipologie vi è l'esigenza di assicurare lo sviluppo e la flessibilità dei percorsi;

Ritenuto, fatta eccezione per i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie e i corsi di studio ad orientamento professionale, di confermare per il triennio 2021-2023 il modello del costo *standard* definito con il citato decreto ministeriale n. 585/2018;

Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane del 22 luglio 2021 e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca del 29 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modello di calcolo del costo standard
di formazione per studente in corso

1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per il triennio 2021-2023 è confermato il modello del costo *standard* di formazione per studente in corso adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2018 (prot. n. 585). Sono a tal fine confermati tutti gli articoli e allegati del predetto decreto fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 585/2018 è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito decreto-legge), il presente decreto, ivi compresi i relativi allegati che ne sono parte integrante, determina il modello di calcolo del costo *standard* di formazione per studente in corso per il triennio 2021-2023 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto degli interventi con vincolo di destinazione, già definita nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, pari a:

Anno	Percentuale
2021	28%
2022	30%
2023	32%

3. I riferimenti presenti nel decreto ministeriale n. 585/2018 al decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 e al triennio 2018-2020 devono intendersi riferiti, rispettivamente, al decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 289/2021 e al triennio 2021-2023. L'art. 3, comma 1, lettera *c)*, punto 2.i), è sostituito dal seguente «Numero di figure specialistiche richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 289/2021, nelle classi di laurea delle professioni sanitarie e ad orientamento professionale e nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico di scienze della formazione primaria e di conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di cinque per corso in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi; nel numero di tre per corso in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di prima fascia».

4. Le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale n. 585/2018 sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato 1 al presente decreto.

5. L'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 585/2018 è sostituito dal seguente: «Relativamente all'anno 2021, il calcolo del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso è pubblicato contestualmente all'assegnazione del FFO».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 agosto 2021

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2450

ALLEGATO *1*
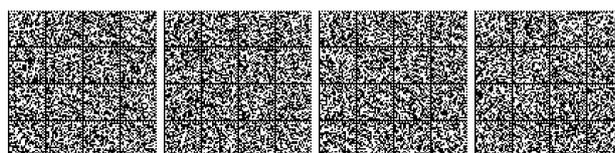
Tabella 1 - Numerosità standard di riferimento i per professori di I e II fascia e i ricercatori, per tipologia di corso di studio.

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	3	3	3	9	6,6
Laurea magistrale	2	2	2	6	4,4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	5	5	5	15	11
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	6	6	6	18	13,2

(Corsi di Studio Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato, Difesa e sicurezza)

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	1	2	2	5	3,4
Laurea magistrale	1	1	2	4	2,7

(Corsi di Studio Professioni sanitarie e ad orientamento professionale - DM 446/2020, Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali)

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	1	1	2	4	2,7
Laurea magistrale	1	0	2	3	2
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	3	3	4	10	7,1

CORSI A DISTANZA

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	1	2	4	7	4,4
Laurea magistrale	1	1	3	5	3,2
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	2	3	7	12	7,6

* La parametrazione del personale docente in termini di punti organico è la seguente: I fascia= 1 PO; II fascia= 0,7 PO; RU= 0,5 PO.
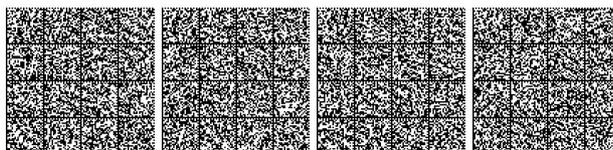
Tabella 2 - Raggruppamenti dei corsi di studio numerosità standard e numerosità soglia per gli studenti per Area disciplinare.

CLASSI DI LAUREA (L)

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione	Medico -Sanitaria	A	150	225	90	130
L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche	Medico -Sanitaria	A	150	225	90	130
L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	Medico -Sanitaria	A	150	225	90	130
L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione	Medico -Sanitaria	A	150	225	90	130
L-34	Scienze geologiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-43	Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-35	Scienze matematiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-41	Statistica	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-2	Biotecnologie	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-26	Scienze e tecnologie alimentari	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-27	Scienze e tecnologie chimiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-30	Scienze e tecnologie fisiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-13	Scienze biologiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-17	Scienze dell'architettura	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-22	Scienze delle attività motorie e sportive	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-28	Scienze e tecnologie della navigazione	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-31	Scienze e tecnologie informatiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-4	Disegno industriale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-7	Ingegneria civile e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-8	Ingegneria dell'informazione	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-9	Ingegneria industriale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-39	Servizio sociale	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-42	Storia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-5	Filosofia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
DS/1	Scienze della difesa e della sicurezza	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-1	Beni culturali	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	DENOMINAZIONE	AREA	Gruppo disciplinare	N. riferimento	N. massima	N. MIN	N. MAX
L-10	Lettere	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-14	Scienze dei servizi giuridici	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-15	Scienze del turismo	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-33	Scienze economiche	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-6	Geografia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-11	Lingue e culture moderne	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-12	Mediazione linguistica	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-20	Scienze della comunicazione	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-24	Scienze e tecniche psicologiche	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-40	Sociologia	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE (LM)

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	DENOMINAZIONE	AREA	Gruppo disciplinare	N. riferimento	N. massima	N. MIN	N. MAX
LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche	Medico - Sanitaria	A	100	100	60	75
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	Medico - Sanitaria	A	100	100	60	75
LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche	Medico - Sanitaria	A	100	100	60	75
LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	Medico - Sanitaria	A	100	100	60	75
LM-7	Biotecnologie agrarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-8	Biotecnologie industriali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-58	Scienze dell'universo	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-60	Scienze della natura	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-66	Sicurezza informatica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-74	Scienze e tecnologie geologiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-79	Scienze geofisiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-17	Fisica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-18	Informatica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-40	Matematica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-54	Scienze chimiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-61	Scienze della nutrizione umana	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-70	Scienze e tecnologie alimentari	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-82	Scienze statistiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM Data	Data science	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-53	Ingegneria dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-3	Architettura del paesaggio	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-22	Ingegneria chimica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-25	Ingegneria dell'automazione	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-26	Ingegneria della sicurezza	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-28	Ingegneria elettrica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-29	Ingegneria elettronica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-32	Ingegneria informatica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-21	Ingegneria biomedica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-23	Ingegneria civile	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-33	Ingegneria meccanica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-34	Ingegneria navale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-68	Scienze e tecniche dello sport	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-6	Biologia	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-12	Design	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-31	Ingegneria gestionale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-1	Antropologia culturale ed etnologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-2	Archeologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-5	Archivistica e biblioteconomia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-14	Filologia moderna	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-16	Finanza	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-19	Informazione e sistemi editoriali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-39	Linguistica	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-45	Musicologia e beni musicali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-52	Relazioni internazionali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-55	Scienze cognitive	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-56	Scienze dell'economia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-62	Scienze della politica	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-64	Scienze delle religioni	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-78	Scienze filosofiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-80	Scienze geografiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-84	Scienze storiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-87	Servizio sociale e politiche sociali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-88	Sociologia e ricerca sociale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-89	Storia dell'arte	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-90	Studi europei	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-92	Teorie della comunicazione	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
DS/S	Scienze della difesa e della sicurezza	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-51	Psicologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-77	Scienze economico-aziendali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-85	Scienze pedagogiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM/SC-GIUR	Scienze Giuridiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (LMU)

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM-42	Medicina veterinaria	Medico-Sanitaria	A	250	300	150	200
LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria	Medico-Sanitaria	A	300	360	180	240
LM-41	Medicina e chirurgia	Medico-Sanitaria	A	300	360	180	240
LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali	Scientifico Tecnologica	B	375	500	245	330
LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)	Scientifico Tecnologica	B	375	500	245	330
LM-13	Farmacia e farmacia industriale	Scientifico Tecnologica	B	375	500	245	330
LM-85 bis	Scienze della formazione primaria	Umanistico – Sociale	C	500	1150	375	500
LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	Umanistico – Sociale	C	500	1150	375	500

21A07588

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2021.

Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante: «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonché dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale prevede che «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia. I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione»;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del richiamato decreto ministeriale 7 marzo 2006, che richiede, ai fini della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso di formazione specifica in medicina generale, il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Considerato che, per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il requisito del diploma di laurea, ove non ancora posseduto al momento della presentazione della domanda, è richiesto in un momento successivo a quello dell'inoltro della suddetta domanda di partecipazione al concorso e, comunque, in un momento utile ai fini della partecipazione alla prova d'esame ed alla preventiva verifica da parte degli Atenei, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale;

Ritenuto di dover scongiurare una dispari à di trattamento tra gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di specializzazione universitaria e gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al fine di non pregiudicare questi ultimi che, in attesa del conseguimento del diploma di laurea, non potrebbero partecipare al relativo concorso;

Considerato, inoltre, di dover prevenire futuri contenziosi da parte di laureandi che al momento dell'inoltro della domanda di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale non hanno ancora conseguito il relativo diploma di laurea;

Acquisito il parere favorevole anche delle regioni e delle province autonome che hanno espresso l'esigenza che il requisito della laurea sia posseduto entro il giorno antecedente la data del concorso, riservandosi di effettuare le opportune verifiche in data successiva al concorso medesimo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad u a modifica dell'art. 5 e dell'art. 6 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5 (*Requisiti generali di ammissione al concorso*), comma 1, dopo le parole «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia.» sono inserite le seguenti «Il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso.»;

b) all'art. 6 (*Domanda e termine di presentazione*) la lettera *b)* del comma 2 è soppressa.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 2795

21A07637

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. sociale R. Acerenza in liquidazione», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;
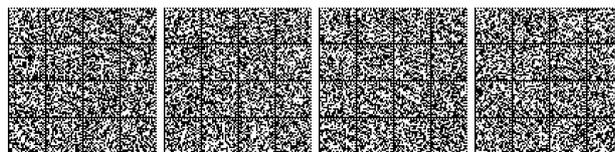
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa Associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Soc. coop. sociale R. Acerenza in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2019 e alla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2020 evidenziano una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.292.431,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.323.952,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 99.688,00;

Considerato che in data 8 luglio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che in data 6 agosto 2021 hanno dichiarato di non avere alcuna controdeduzione;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 1° dicembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 1° dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Carlo Rugge;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. sociale R. Acerenza in liquidazione» con sede in Potenza (PZ) (codice fiscale n. 01239090762) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Rugge nato a Vernole (LE) il 7 novembre 1973 (codice fiscale RGGCRL73S07L776T), domiciliato in Lecce (LE), via Lequile n. 71.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Articaina con Adrenalina Pierrel» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1482/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di ammini-

strazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 710/2020 del 21 novembre 2020 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Articaina con Adrenalina Pierrel», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 1° dicembre 2020;

Vista la domanda presentata in data 23 settembre 2021 dalla società «Pierrel Pharma» S.r.l. di riclassificazione del medicinale «Articaina con Adrenalina Pierrel» (articaina con adrenalina);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 28 ottobre/2-3 novembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARTICAINA CON ADRENALINA PIERREL (articaina con adrenalina) nelle confezioni sotto indicate è riclassificato come segue.

Confezioni:

«40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce 1,8 ml - A.I.C. n. 031815071 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce 1,8 ml - A.I.C. n. 031815083 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Articaina con Adrenalina Pierrel» (articaina con adrenalina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome (USPL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07482
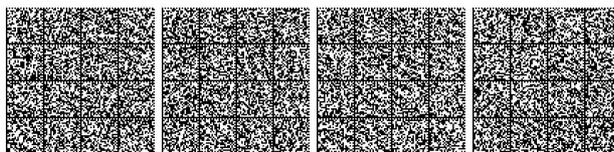
DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atosiban Ibisqus» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1483/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1205/2015 del 16 settembre 2015 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Genfarma», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 231 del 5 ottobre 2015;

Vista la determina AIFA V&A n. 334/2016 del 17 febbraio 2016 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Genfarma», con cui è stato approvato il trasferimento di titolarità della A.I.C. del medicinale dalla società «Genfarma Laboratorio» S.l. alla società «Ibigen» S.r.l., pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 3 marzo 2016;

Vista la comunicazione della società «Ibigen» S.r.l. di approvazione da parte dell'AIFA della modifica di denominazione del medicinale da «Atosiban Genfarma» ad «Atosiban Ibisqus», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 29 del 8 marzo 2016;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2021 dalla società «Ibigen» S.r.l. di riclassificazione del medicinale «Atosiban Ibisqus» (atosiban);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 28 ottobre/2-3 novembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;
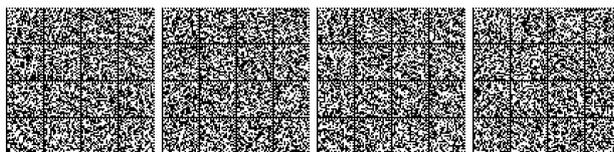
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATOSIBAN IBISQUS (atosiban) nelle confezioni sotto indicate è riclassificato come segue.

Confezioni:

«37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 043131010 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile» - 1 fiala in vetro da 0,9 ml - A.I.C. n. 043131022 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atosiban Ibisqus» (atosiban) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07483

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Doclevo» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1484/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 12/2021 del 2 febbraio 2021 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doclevo» (levofloxacina), pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2021;

Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2021 dalla società «DOC Generici» S.r.l. di riclassificazione del medicinale «Doclevo» (levofloxacina);

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 28 ottobre/2-3 novembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOCLEVO (levofloxacina) nelle confezioni sotto indicate è riclassificato come segue.

Confezione:

«5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 047432012 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Doclevo» (levofloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07484

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fixad» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1486/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ed, in particolare, l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;s

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 81 del 26 giugno 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixad», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 170 del 8 luglio 2020;

Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 2020 con la quale la società «Bruno Farmaceutici» S.p.a. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Fixad» (dutasteride/tamsulosina);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 5-7 maggio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FIXAD (dutasteride/tamsulosina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 7 capsule in flacone HDPE da 35 ml - A.I.C. n. 048229013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 048229025 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 90 capsule in flacone HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 048229013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fixad» (dutasteride/tamsulosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07485

DETERMINA 28 dicembre 2021.

Definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'antivirale «Lagevrio» (molnupiravir). (Determina n. DG/1644/2021).

IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la nota STDG P 151210 del 24 dicembre 2021, con cui il direttore generale *pro tempore*, dott. Nicola Magrini, ha delegato il dott. Giuseppe Traversa, dirigente di seconda fascia dell'AIFA, ai sensi dell'art. 10, comma 4, decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, a sostituirlo temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni per le giornate del 27 e 28 dicembre 2021;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, ai sensi del quale «In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2015, n. 143;

Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Tenuto conto del parere reso da EMA in data 19 novembre 2021 nell'ambito della procedura ai sensi dell'art. 5(3) del regolamento EC n. 726/2004 recante «*Conditions of use, conditions for distribution and patients targeted and conditions for safety monitoring addressed to Member States for unauthorised product Lagevrio (molnupiravir) available for use*»;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione farmaci antivirali molnupiravir e paxlovid.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2021, n. 295, con cui è stata autorizzata, nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate all'autorizzazione all'immissione in commercio, la temporanea distribuzione del medicinale molnupiravir per il trattamento di COVID-19, privo di una autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio europeo e nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute succitato, ai sensi del quale «Con successivi provvedimenti, l'Agenzia italiana del farmaco definisce modalità e condizioni d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra, ai sensi del quale «L'Agenzia italiana del farmaco istituisce un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca immediata del presente decreto»;

Considerato il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco reso in data 22 dicembre 2021, che ha rilevato che il farmaco «La-

gevrio» (molnupiravir) può essere reso disponibile per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per COVID-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza (massimo cinque giorni) e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di COVID-19 grave;
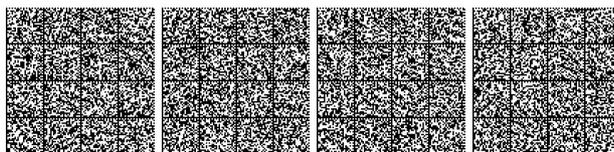
Determina:

Art. 1.

Modalità e condizioni di impiego

1. L'antivirale molnupiravir (LAGEVRIO), prodotto dall'azienda Merck Sharp & Dohme B.V., è impiegato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei pazienti adulti non ospedalizzati per COVID-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di COVID-19 grave.

2. L'antivirale di cui al comma 1 è impiegato nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai medici delle USCA(R) e, in generale, ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare la prescrizione con compilazione del registro di monitoraggio e la distribuzione del farmaco che deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dalla CTS, e indicati nell'ambito del registro, di cui all'art. 2;

b) la prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici operanti nell'ambito delle strutture identificate dalle regioni per la somministrazione;

c) la prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi, e comunque non oltre i cinque giorni dall'inizio degli stessi;

d) gli operatori sanitari nella gestione del trattamento tengono conto delle informazioni riportate negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante della presente determina.

3. La definizione del percorso attraverso il quale vengono identificati i pazienti eleggibili al trattamento è rimessa ai provvedimenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

Registro di monitoraggio

1. È istituito un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio del medicinale «Lagevrio» a base di molnupiravir, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021.

2. Ai fini della prescrizione dell'antivirale molnupiravir, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'AIFA, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti, le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

3. I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Art. 3.

Sistema di farmacovigilanza

1. Per le reazioni avverse riguardanti il medicinale di cui alla presente determina si applica quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015 citato in premessa.

2. I medici e gli altri operatori sanitari, nell'ambito della propria attività, sono tenuti a segnalare, entro e non oltre due giorni, le sospette reazioni avverse dei medicinali utilizzati ai sensi della presente determina, in modo completo e secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'AIFA.

3. I medici, gli altri operatori sanitari e i pazienti trasmettono le segnalazioni di sospette reazioni avverse o alla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o direttamente alla rete nazionale di farmacovigilanza, attraverso il portale web dell'AIFA. Per le segnalazioni ricevute tramite l'apposita scheda cartacea, le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruità dei dati, all'inserimento e alla validazione della segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati della rete nazionale di farmacovigilanza. Per le segnalazioni inviate direttamente alla rete nazionale di farmacovigilanza, attraverso il portale web dell'AIFA, le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, provvederanno alla validazione di tali segnalazioni, entro e non oltre sette giorni dalla data di inserimento della stessa nella rete nazionale di farmacovigilanza. Le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono alla ricerca attiva di informazioni aggiuntive sulle segnalazioni, ove necessario.

Art. 4.

Oneri a carico dell'azienda

1. L'azienda è tenuta ad aggiornare le informazioni per gli operatori sanitari e le informazioni per il paziente, contenute, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 della presente determina.
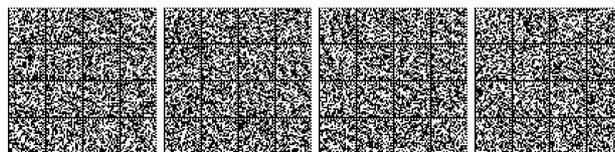
2. In caso di modifiche delle suddette informazioni, l'azienda ne dà tempestiva comunicazione ad AIFA, al fine di concordarne il contenuto.

Art. 5.

Consenso informato

1. La struttura sanitaria responsabile dell'impiego del medicinale «Lagevrio» (molnupiravir) è tenuta ad acquisire il consenso informato nei modi e con gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 4, della legge n. 219/2017.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Roma, 28 dicembre 2021

Il delegato: TRAVERSA

ALLEGATO *1*

INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Questo medicinale non è stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). In Italia ne è stata autorizzata la temporanea distribuzione per il trattamento di COVID-19 con decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2021, n. 295.

1. Denominazione del medicinale

«Lagevrio» 200 mg capsule rigide.

2. Composizione qualitativa e quantitativa

Ogni capsula rigida contiene 200 mg di molnupiravir.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. Forma farmaceutica

Capsule rigide opache di colore arancione svedese (bruno rossastro) con logo dell'azienda e «82» impressi con inchiostro bianco. Ciascuna capsula misura circa 21,7 mm di lunghezza.

4. Informazioni cliniche

4.1 Indicazioni terapeutiche

«Lagevrio» è indicato per il trattamento di COVID-19 negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19. Vedere paragrafo 6.

Il paziente non deve essere ospedalizzato a causa di COVID-19 e deve presentare almeno uno fra i seguenti fattori di rischio associati all'evoluzione in malattia severa:

patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva;

insufficienza renale cronica (esclusi pazienti in dialisi o con eGFR <30 mL/min/1.73 m^2);

broncopneumopatia severa;

immunodeficienza primaria o acquisita;

obesità [(Body Mass Index, BMI) ≥ 30];

malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia);

diabete mellito non compensato.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

La dose raccomandata di «Lagevrio» è di 800 mg (quattro capsule da 200 *mg)* da assumere per via orale ogni dodici ore per cinque giorni.

«Lagevrio» deve essere somministrato il prima possibile dopo la conferma di diagnosi di COVID-19 ed entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi.

Popolazioni speciali

Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di «Lagevrio» nei pazienti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Anziani

Non è necessario alcun aggiustamento della dose di «Lagevrio».

Compromissione renale

Non è necessario alcun aggiustamento della dose di «Lagevrio». Vedere paragrafo 4.4.

Compromissione epatica

Non è necessario alcun aggiustamento della dose di «Lagevrio». Vedere paragrafo 4.4.

Modo di somministrazione

Per uso orale.

«Lagevrio» 200 mg capsule può essere assunto con o senza cibo.

I pazienti devono essere informati di ingerire le capsule intere e di non aprire, rompere o frantumare la capsula.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (vedere paragrafo 6.1).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

Compromissione renale ed epatica

I pazienti con compromissione renale severa sono stati esclusi dagli studi clinici. Vi è un'esperienza limitata sull'uso di molnupiravir in soggetti con qualsiasi grado di compromissione epatica.

Sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente «senza sodio».

4.5 Interazione con altri medicinali ed altre forme d'interazione

Non sono stati effettuati studi d'interazione clinica con molnupiravir. Sulla base della disponibilità limitata di dati *in vitro*, durante la somministrazione di molnupiravir 800 mg ogni dodici ore per cinque giorni, non sono stati identificati rischi sostanziali di interazioni farmacologiche clinicamente importanti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Contraccezione negli uomini e nelle donne

Le donne potenzialmente fertili devono utilizzare un metodo di contraccezione efficace, che includa necessariamente un metodo di barriera, per l'intera durata del trattamento e per almeno quattro giorni dopo la fine del trattamento con «Lagevrio».

Gli uomini, partner di una donna potenzialmente fertile, devono utilizzare un metodo contraccettivo efficace, che includa necessariamente un metodo di barriera, per l'intera durata del trattamento con «Lagevrio» e per almeno tre mesi dopo la fine del trattamento con «Lagevrio».

Gravidanza

Non vi sono dati relativi all'uso di «Lagevrio» in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva.

La somministrazione orale di molnupiravir a ratte gravide durante il periodo di organogenesi ha provocato letalità embriofetale e teratogenesi a esposizione di N-idrossicitidina (N-hydroxycytidine, NHC) 7,5 volte quella raggiunta nell'uomo alla dose raccomandata, e ridotta crescita fetale a esposizione di NHC ≥ 2,9 volte quella raggiunta nell'uomo alla dose raccomandata.
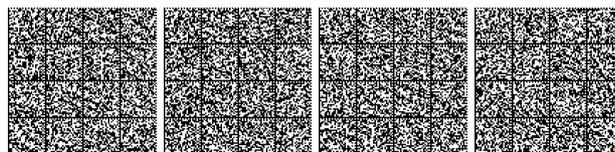
La somministrazione orale di molnupiravir a coniglie gravide durante il periodo di organogenesi ha provocato riduzione del peso corporeo del feto a esposizione di NHC diciotto volte quella raggiunta nell'uomo alla dose raccomandata.

Il margine di sicurezza alla dose senza effetto avverso osservabile (*no observed adverse effect level*, NOAEL) per esposizione a NHC è, in ratti e conigli, rispettivamente 0,8 volte e 6,5 volte quella raggiunta nell'uomo alla dose raccomandata. Sebbene sia stata osservata tossicità materna sia nei ratti che nei conigli a tutti i livelli di dose per i quali si è verificata tossicità nello sviluppo, non si può escludere un effetto correlato a molnupiravir.

«Lagevrio» non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive efficaci. Le pazienti in età fertile devono essere informate di eseguire un test di gravidanza che escluda lo stato di gravidanza prima di assumere il farmaco.

Allattamento

Non è noto se «Lagevrio» o uno qualsiasi dei componenti di «Lagevrio» siano presenti nel latte materno, alterino la produzione di latte materno o abbiano effetti sul bambino allattato con latte materno. Non sono stati condotti studi sull'allattamento animale con molnupiravir.

In base alle potenziali reazioni avverse causate da «Lagevrio» sul bambino allattato con latte materno, l'allattamento con latte materno deve essere interrotto durante il trattamento e per quattro giorni dopo la fine del trattamento con «Lagevrio».

Fertilità

Non vi sono dati sull'uomo relativi all'effetto di molnupiravir sulla fertilità. Non ci sono stati effetti sulla fertilità femminile o maschile nei ratti a esposizione a NHC circa due e sei volte quella raggiunta nell'uomo alla dose raccomandata, rispettivamente.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Non ci sono studi per valutare gli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Devono essere considerati lo stato clinico del paziente e il profilo degli effetti indesiderati di molnupiravir quando si valuta la capacità del paziente di svolgere compiti che richiedano capacità di giudizio, motorie o cognitive.

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza

Le reazioni avverse più comuni segnalate durante il trattamento con 800 mg ogni dodici ore per cinque giorni e nei quattordici giorni successivi all'ultima dose sono state diarrea (3%), nausea (2%), capogiro (1%) e cefalea (1%), tutte di grado 1 (lieve) o grado 2 (moderato).

Tabella delle reazioni avverse

Le reazioni avverse sono elencate di seguito secondo classificazione per sistemi e organi e per frequenza. Le frequenze sono definite come segue: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000).

Tabella 1: Tabella delle reazioni avverse

Frequenza	Reazione avversa
Patologie del sistema nervoso	
Comune	capogiro, cefalea
Patologie gastrointestinali	
Comune	diarrea, nausea
Non comune	Vomito
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo	
Non comune	eruzione cutanea, orticaria

Segnalazione delle reazioni avverse sospette

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione al link: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse includendo il numero di lotto, se disponibile.

4.9 Sovradosaggio

Non vi è esperienza nell'uomo di sovradosaggio con «Lagevrio». Il trattamento del sovradosaggio con «Lagevrio» deve consistere in misure generali di supporto compreso il monitoraggio dello stato clinico del paziente. Non si prevede che l'emodialisi determini un'eliminazione efficace di NHC.

5. Proprietà farmacologiche

Meccanismo d'azione

Molnupiravir è un profarmaco metabolizzato all'analogo ribonucleosidico N-idrossicitidina (N-hydroxycytidine, NHC). NHC si distribuisce nelle cellule, dove viene fosforilato per formare il ribonucleoside trifosfato (N-hydroxycytidine triphosphate, NHC-TP) farmacologicamente attivo. L'incorporazione di NHC-TP nell'RNA virale da parte dell'RNA polimerasi virale provoca un accumulo di errori nel genoma virale che determina l'inibizione della replicazione.

Questo meccanismo d'azione è noto come catastrofe dell'errore virale.

Attività antivirale

NHC era attiva contro SARS-CoV-2 in saggi con colture cellulari con concentrazioni efficaci al 50% (EC_{50}) comprese tra 0,67 e 2,66 µM nelle cellule A-549 e tra 0,32 e 2,03 µM nelle cellule Vero E6. NHC presentava un'attività simile contro le varianti di SARS-CoV-2 B.1.1.7 (Alfa), B.1351 (Beta), P.1 (Gamma) e B.1.617.2 (Delta) con valori di EC_{50} rispettivamente pari a 1,59, 1,77, 1,32 e 1,68 µM.

Resistenza

Non sono stati completati studi per valutare la resistenza a NHC con SARS-CoV-2 in coltura cellulare e in studi clinici. Studi *in vitro* di selezione di resistenza con altri coronavirus (Murine Hepatitis Virus e MERS-CoV) hanno mostrato una bassa probabilità di sviluppo di resistenza a NHC. In seguito a 30 passaggi nella coltura cellulare è stata osservata una diminuzione di sole 2 volte della suscettibilità e non sono state individuate sostituzioni di amminoacidi associate a resistenza a NHC. NHC ha mantenuto l'attività *in vitro* contro il SARS-CoV-2 e il virus ricombinante dell'epatite del topo con sostituzioni della polimerasi (ad es., F480L, V557L e E802D) associate ad una diminuita sensibilità a remdesivir, indicando un'assenza di resistenza crociata.

Riassunto delle principali proprietà cliniche

Efficacia e sicurezza cliniche

I dati clinici si basano su un'analisi *ad interim* di dati provenienti da settecentosettantacinque soggetti randomizzati nello studio di Fase 3 MOVe -OUT. MOVe-OUT è uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco e controllato verso placebo, in pazienti adulti non ospedalizzati con diagnosi di COVID-19 confermata in laboratorio.

I pazienti eleggibili non erano stati vaccinati contro SARS-CoV-2 e avevano manifestato l'insorgenza dei sintomi entro cinque giorni dall'arruolamento. All'inizio dello studio, i pazienti non stavano ricevendo ossigenoterapia supplementare e presentavano almeno uno dei fattori di rischio per la progressione a COVID-19 severa elencati nel protocollo (età pari o superiore a 60 anni, diabete, obesità [BMI > 30], malattia renale cronica, malattie cardiache gravi, broncopneumopatia cronica ostruttiva o cancro attivo). I soggetti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere 800 mg di «Lagevrio» o placebo per via orale ogni dodici ore per cinque giorni.

L'età mediana al basale era di 44 anni (*range*: da 18 a 88 anni); il 14% dei pazienti era di età pari o superiore a 60 anni e il 3% di età superiore a 75 anni; il 52% era di sesso maschile; il 52% erano soggetti bianchi, il 6% neri o afroamericani e il 2% asiatici; il 58% ispanici o latini. Il 49% dei soggetti ha ricevuto «Lagevrio» o placebo entro tre giorni dall'insorgenza dei sintomi di COVID-19. I fattori di rischio più comuni erano obesità (77%), età pari o superiore a 60 anni (14%) e diabete (14%). Nel complesso, i dati demografici al basale e le caratteristiche della malattia erano ben bilanciati tra i bracci di trattamento.

La Tabella 2 mostra i risultati dell'endpoint primario (percentuale di soggetti ospedalizzati o deceduti entro il giorno 29 per qualsiasi causa).

Tabella 2: Risultati di efficacia *ad interim* in adulti con COVID-19 non ospedalizzati

	Lagevrio (N = 385) **n (%)**	**Placebo (N = 377)** **n (%)**	**Differenza di rischio*** **(IC 95%)**	***p-value***[†]
Ospedalizzazione o decesso per tutte le cause entro il Giorno 29[‡]	28 (7,3%)	53 (14,1%)	-6,8 (-11,3; -2,4)	0,0012
Ospedalizzazione	28 (7,3%)	52 (13,8%)		
Decesso	0 (0%)	8 (2,1%)		
Non noto[§]	0 (0%)	1 (0,3%)		

* Differenza di rischio di molnupiravir-placebo sulla base del metodo di Miettinen e Nurminen stratificato per tempo di insorgenza dei sintomi di COVID-19 (≤ 3 giorni vs. > 3 [4-5] giorni). La riduzione del rischio relativo di molnupiravir rispetto al placebo è del 52% (IC 95%): 33%, 80%) sulla base del metodo di Cochran-Mantel-Haenszel stratificato per tempo di insorgenza dei sintomi di COVID-19 (≤ 3 giorni vs. > 3 [4-5] giorni).

[†] *p-value* unilaterale

[‡] Definiti come ≥ 24 ore di terapia intensiva in un ospedale o in una struttura di terapia intensiva (ad es., pronto soccorso).

[§] I soggetti con stato non noto al Giorno 29 sono stati conteggiati come soggetti con esito di ospedalizzazione o decesso per tutte le cause nell'analisi di efficacia.

Nota: tutti i soggetti deceduti entro il Giorno 29 sono stati ospedalizzati prima del decesso.

I risultati di efficacia sono stati coerenti in tutti i sottogruppi che includevano età (> 60 anni), condizioni cliniche a rischio (ad es., obesità, diabete) e varianti di SARS-CoV-2. Nel sottogruppo di soggetti positivi agli anticorpi di SARS-CoV-2 al basale (circa il 18%; che riflette un'infezione in corso o precedente), non vi era alcuna differenza per l'endpoint primario tra i gruppi molnupiravir e placebo.

6. Informazioni farmaceutiche

6.1 Elenco degli eccipienti

Contenuto della capsula: croscarmellosa sodica; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; cellulosa microcristallina; acqua purificata;

Involucro della capsula: ipromellosa; biossido di titanio; ossido di ferro rosso;

Inchiostro di stampa: idrossido di potassio; gommalacca; biossido di titanio.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

Diciotto mesi.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale.

6.5 Natura e contenuto del contenitore«

«Lagevrio» 200 mg capsule rigide è fornito in flaconi in HDPE con chiusura in polipropilene.

Ogni flacone contiene 40 capsule.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento

Il medicinale non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. Titolare della autorizzazione alla distribuzione e produttore

Titolare dell'autorizzazione alla distribuzione: MSD Italia S.r.l. - via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma - Italia;

Produttore: Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg 39 - 2031 BN Haarlem - Paesi Bassi.

ALLEGATO *2*

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

«Lagevrio» 200 mg capsule rigide

Molnupiravir

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato riscontrato durante l'assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.

Questo medicinale non è stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). In Italia ne è stata autorizzata la temporanea distribuzione per il trattamento di COVID-19 con decreto del Ministero della salute del 26 novembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2021, n. 295.

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.

Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è «Lagevrio» e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere «Lagevrio»
3. Come prendere «Lagevrio»
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare «Lagevrio»
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è molnupiravir e a cosa serve

«Lagevrio» è un medicinale in fase di studio per il trattamento di COVID-19 negli adulti che non necessitano di terapia con ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19.

Potrà assumere il farmaco se non è ricoverato in ospedale a causa di COVID-19 e se presenta almeno uno fra i seguenti fattori di rischio:

tumori solidi o del sangue in trattamento;

insufficienza renale cronica (esclusi pazienti in dialisi o con tasso di filtrazione glomerulare stimato (eGFR) inferiore a 30 mL/min/1.73 m^2);

broncopneumopatia severa;

immunodeficienza primaria o acquisita;

obesità (indice di massa corporea uguale o superiore a 30);

malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia);

diabete mellito non compensato.

2. Cosa deve sapere prima di prendere molnupiravir

Non prenda «Lagevrio»

se è allergico a molnupiravir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere «Lagevrio».

Bambini e adolescenti

Non somministrare questo medicinale a bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni. L'uso di «Lagevrio» in persone di età inferiore a 18 anni non è ancora stato studiato.

Altri medicinali e molnupiravir

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

«Lagevrio» non è raccomandato durante la gravidanza poiché non è noto se molnupiravir possa nuocere al bambino durante la gravidanza. Prima di assumere questo farmaco, le sarà richiesto di eseguire un test di gravidanza per escludere che Lei sia in stato di gravidanza.

Se Lei è una donna in età fertile, deve usare un metodo contraccettivo efficace che includa necessariamente un metodo di barriera, per l'intera durata del trattamento con «Lagevrio» e per almeno quattro giorni successivi all'ultima dose di «Lagevrio».

Se Lei è un uomo, partner di una donna potenzialmente fertile, deve utilizzare un metodo contraccettivo efficace che includa necessariamente un metodo di barriera, per l'intera durata del trattamento con «Lagevrio» e per almeno tre mesi successivi all'ultima dose di «Lagevrio».

L'allattamento con latte materno non è raccomandato durante il trattamento con «Lagevrio» e per quattro giorni successivi all'ultima dose di «Lagevrio». Non è noto se molnupiravir sia escreto nel latte materno e sia trasmesso al bambino. Se sta allattando con latte materno o sta pianificando di allattare con latte materno, si rivolga al medico prima di prendere questo medicinale.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno informi il medico prima di prendere questo medicinale.

Molnupiravir contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 *mg)* di sodio per dose, cioè essenzialmente «senza sodio».

3. Come prendere molnupiravir

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Deve iniziare il trattamento con «Lagevrio» entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi di COVID-19.

Quanto prenderne

La dose raccomandata di «Lagevrio» è di 800 mg (quattro capsule da 200 *mg)* da assumere per via orale ogni dodici ore per cinque giorni.

Come prenderlo

Deglutisca la capsula intera (non apra, rompa o frantumi le capsule).

Questo medicinale può essere preso con o senza cibo.

Se prende più «Lagevrio» di quanto deve

Se prende più «Lagevrio» di quanto deve, contatti immediatamente il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10):

diarrea;

nausea;

capogiro;

mal di testa;

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100):

vomito;

eruzione cutanea;

orticaria.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia italiana del farmaco, sito web https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare «Lagevrio»

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sull'etichetta del flacone dopo «EXP». La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene «Lagevrio»

Il principio attivo è molnupiravir. Ciascuna capsula contiene 200 mg di molnupiravir.

Gli altri componenti sono:

Contenuto della capsula: croscarmellosa sodica; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; cellulosa microcristallina; acqua purificata.

Involucro della capsula: ipromellosa; biossido di titanio; ossido di ferro rosso.

Inchiostro di stampa: idrossido di potassio; gommalacca e biossido di titanio.

Descrizione dell'aspetto di «Lagevrio» e contenuto della confezione

Molnupiravir 200 mg capsule rigide si presenta sotto forma di capsula opaca di colore arancione svedese (bruno rossastro) con logo dell'azienda e «82» impressi con inchiostro bianco. Ciascuna capsula misura circa 21,7 mm di lunghezza.

Molnupiravir 200 mg capsule rigide è fornito in flaconi in HDPE con chiusura in polipropilene.

Ogni flacone contiene 40 capsule.

Titolare dell'autorizzazione alla distribuzione e produttore

Titolare dell'autorizzazione alla distribuzione: MSD Italia S.r.l. - via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma - Italia.

Produttore: Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg 39 - 2031 BN Haarlem - Paesi Bassi.

21A07770
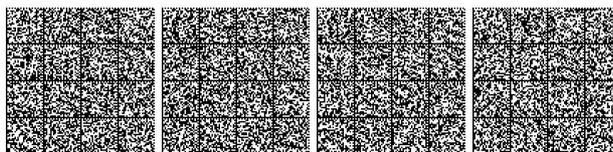
BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2021.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, terzo aggiornamento.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), e successive modificazioni;

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6, comma 1; 6-*bis*; 36, comma 2; 37, comma 5;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari;

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio agli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in materia di commissioni di *performance* degli UCITS e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020;

Considerata l'esigenza di aggiornare per ragioni di semplificazione e adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (regolamento sulla gestione collettiva del risparmio);

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito provvedimento che modifica il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Governatore: VISCO
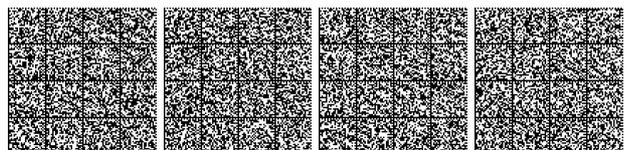
ALLEGATO

Articolo 1

(Modifiche al Titolo I)

1) Nel Capitolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, punto 1), il quarto alinea è sostituito dal seguente, "- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR (cfr. Allegato 1, Sezione B, n. 1, TUF);".

2) Nel Capitolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, il punto 5) è sostituito dal seguente, " "D.M.": il regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 39 TUF (cfr. D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, Regolamento attuativo dell'art. 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani);".

3) Nel Capitolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, il punto 17) è sostituito dal seguente, " "fusioni e scissioni di OICR nazionali": le operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono esclusivamente OICR italiani che non commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati dell'UE ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), TUF;".

4) Nel Capitolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, il punto 18) è sostituito dal seguente, " "fusioni di OICVM comunitari": le operazioni di fusione tra OICVM italiani e OICVM UE o tra OICVM italiani che danno luogo alla costituzione di un OICVM UE o tra OICVM italiani di cui almeno uno commercializzi le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), TUF;".

5) Nel Capitolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, il punto 23) è sostituito dal seguente, " "imprese di assicurazione": le imprese italiane autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;".

6) Nel Capitolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, dopo il punto 50) sono aggiunti i seguenti punti da 51) a 61).

" 51) "benchmark": un indice di mercato rispetto al quale valutare la performance di un fondo;

52) "commissione a fulcro": un tipo di commissione di performance che prevede che il livello della commissione aumenti o diminuisca proporzionalmente alla performance degli

investimenti del fondo in un determinato periodo di tempo in relazione ai risultati di investimento di un indicatore di riferimento adeguato (inclusa la detrazione di una commissione negativa dalla commissione di base addebitata al fondo);

53) "frequenza di cristallizzazione": la frequenza con cui la commissione di performance eventualmente maturata diventa esigibile dalla società di gestione;

54) "*high-water mark* (HWM)": il NAV per azione o quota più elevato;

55) "*hurdle rate*": un tasso di rendimento fisso minimo predefinito;

56) "indicatore di riferimento" o "*reference indicator*" per il calcolo delle commissioni di performance: l'indicatore di riferimento rispetto al quale viene misurata la performance relativa del fondo;

57) "modello a *benchmark*": un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto sulla base di una performance superiore (*overperformance*) a quella del parametro di riferimento;

58) "modello *high-on-high* (HoH)": un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto se il NAV supera il livello al quale la commissione di performance è stata cristallizzata l'ultima volta;

59) "modello *high-water mark* (HWM)": un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto a seguito del raggiungimento di un nuovo *high-water mark* durante il periodo di riferimento della performance;

60) "performance in eccesso (*excess performance*)": la differenza tra la performance netta del portafoglio e la performance del parametro di riferimento;

61) "periodo di riferimento della performance": l'orizzonte temporale su cui la performance viene misurata e confrontata con quella dell'indicatore di riferimento, al termine del quale si può reimpostare il meccanismo di compensazione della sottoperformance (*underperformance*) passata."
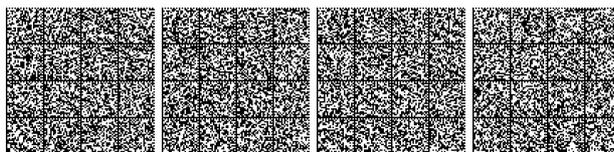
Articolo 2

(Modifiche al Titolo V)

1) Nel Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 1, all'inizio del terzo capoverso, "Nel par." è sostituito dal seguente, "Nel paragrafo";

2) Nel Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 2, dopo l'ultimo alinea è aggiunto il seguente capoverso.

"Si è inoltre tenuto conto:

- degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992), emanati il 5 novembre 2020 ([1-bis]).".

[1-bis]Cfr. inoltre ESMA, *Questions and Answers – Application of* AIFMD (ESMA34-32-352), Sezione XV; ESMA, *Questions and answers – Application of UCITS Directive* (ESMA34-43-392), Sezione XI, disponibili ai seguenti link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf; https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-392_qa_on_application_of_the_ucits_directive.pdf.

3) Nel Capitolo 1, Sezione II, il paragrafo 3.3.1.1 è sostituito con il seguente.

"*3.3.1.1 Compenso della SGR*

Il regolamento indica le modalità di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili.

Il compenso è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall'SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi.

OICVM e FIA aperti

Per il calcolo del compenso della SGR (provvigione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore della quota) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo.

Il regolamento può inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo, c.d. commissione di performance (*performance fee* o provvigione di incentivo).

Nel caso in cui siano previste commissioni di performance, i gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano

gli Orientamenti in materia di commissioni di performance dell'ESMA ([8]) ([8-bis]).

[8] Cfr. Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA 34-39-992), emanati dall'ESMA il 5 novembre 2020. Gli Orientamenti sono disponibili sul sito dell'ESMA al seguente link: https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs."

[8-bis] Gli Orientamenti si applicano anche ai gestori di fondi d'investimento europei a lungo termine (ELTIF) commercializzati a investitori retail che non sono chiusi e che sono diversi dai fondi di venture capital e private equity. Cfr. ESMA, Questions and Answers – Application of AIFMD (ESMA34-32-352), Sezione XV, Q&A n. 3.

Ai fini dell'applicazione degli Orientamenti, si precisa che nel testo degli Orientamenti:

a) per "parametro di riferimento" si intende il "*benchmark*" come definito nel Titolo I, Capitolo 1, par. 1, n. 51;

b) per "modello di riferimento" si intende il "modello a *benchmark*", come definito nel Titolo I, Capitolo 1, par. 1, n. 57.

Nell'attuazione degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance, il gestore assicura che:

c) il modello di commissione di performance utilizzato sia coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo ([9]) ([9-bis]);

d) gli interessi del gestore e quelli degli investitori siano allineati nel continuo;

e) il calcolo della commissione di performance sia verificabile e non suscettibile di manipolazione e le commissioni di performance siano proporzionate all'effettiva performance degli investimenti del fondo.

Il regolamento del fondo indica il metodo di calcolo, il periodo di calcolo e il periodo di prelievo della commissione di performance.

La commissione di performance è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

È fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni
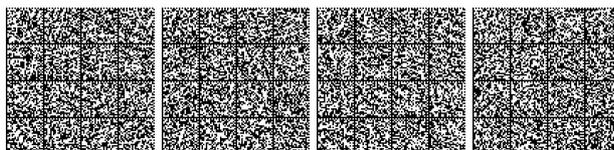
complessive, sia provvigioni di gestione che commissioni di performance, non possono superare (c.d. *fee cap*).

In alternativa, il regolamento può prevedere che la commissione di performance sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 20 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance.

[9] Per la politica di investimento del fondo si veda il par. 3.1.2.

[9-bis] Si fa presente che tale valutazione rientra nella responsabilità della SGR, che tiene conto, in particolare, di quanto previsto nei paragrafi da 21 a 30 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance.

Fondi che investono in OICR collegati

Nel caso di fondi che investono in parti di OICR "collegati" ([10]) i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, commissione di performance, ecc.) ([11]).

FIA chiusi

Il regolamento dei FIA chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR ([12]). Non è consentito che il compenso annuo della SGR o del depositario sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto o delle attività del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni.

Nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore a un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue:

f) le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo;

g) il parametro di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e si caratterizza per oggettività delle basi di calcolo;

h) la percentuale del risultato di gestione eccedente
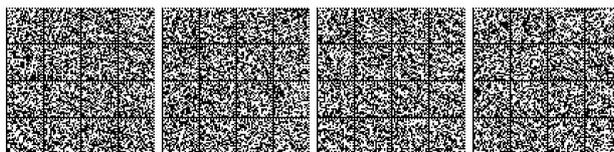
quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale è riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione."

[10] Sono considerati "collegati" gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza.

[11] Nel caso in cui la remunerazione della SGR sia articolata in diverse componenti (essenzialmente, la provvigione di gestione e la commissione di performance), ai fini dell'applicazione della citata disposizione, è necessario, coerentemente con la finalità della norma, trattare in modo autonomo le singole componenti del compenso. In particolare: i) le diverse componenti della remunerazione del gestore dei fondi collegati vanno dedotte dalle componenti del compenso della SGR del fondo acquirente aventi la stessa natura (ad es.: la provvigione di gestione percepita dal gestore del fondo collegato va dedotta dalla provvigione di gestione spettante al gestore del fondo acquirente; analogamente, la commissione di performance percepita dal primo va dedotta dalla commissione di performance spettante al gestore del fondo acquirente); ii) ciascuna componente della remunerazione del gestore del fondo collegato, non potendosi cumulare a quella percepita dal gestore del fondo acquirente, si deve dedurre per un importo massimo pari all'ammontare della componente avente la stessa natura del compenso della SGR dell'OICR acquirente (ad es.: se la provvigione di gestione del gestore del fondo collegato è pari a 110 e la provvigione di gestione del gestore del fondo acquirente è pari a 100, la deduzione è pari a 100).

[12] Nel calcolo dell'aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate.

4) Nel Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 4, nota n. 4, i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti.

"iv) se il fondo oggetto di fusione o scissione applica una commissione di performance, la spiegazione di come sarà applicata fino al momento in cui l'operazione diviene efficace; v) se il fondo ricevente applica una commissione di performance, la spiegazione di come verrà successivamente applicata per garantire un trattamento equo ai partecipanti che in precedenza detenevano quote del fondo oggetto di fusione o di scissione;".

Articolo 3

(Modifiche al Titolo X)

1) Il Capitolo II "Disposizioni transitorie" è soppresso.

Articolo 4

(Modifiche all'Allegato IV.6.1)

1) Nello Schema A.2, dopo la tavola "Movimenti delle quote nel semestre (2)" è aggiunta la seguente tavola.

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) **nel semestre** (2)	**(Classe…)**
Importo delle commissioni di performance addebitate **Commissioni di performance** (in percentuale del NAV)	

2) Nella Nota integrativa, Parte C, Sezione IV, paragrafo IV.1, nella Tavola "Costi sostenuti nel periodo", la voce "10) Provvigioni di incentivo" è sostituita dalla seguente, "10) Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo)".

3) Nella Nota integrativa, Parte C, Sezione IV, il paragrafo IV.2 è sostituito dal seguente.

"*IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)*

In tale Sezione, nel caso in cui il gestore applichi commissioni di performance ([4bis]), per ciascuna classe di quote occorre fornire:

i) l'ammontare delle commissioni di performance addebitate nel periodo a cui la relazione si riferisce;

j) la percentuale delle commissioni di performance basata sul valore complessivo netto (*net asset value*, NAV) del fondo.

Commissioni di performance nell'esercizio	**(Classe…)**
Importo delle commissioni di performance addebitate **Commissioni di performance** (in percentuale del NAV)	

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo."

[4bis] Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sez. II, par. 3.3.1.1 del presente Regolamento e il paragrafo 49 degli Orientamenti dell'ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020 (https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs).

4) Nella Nota integrativa, Parte C, Sezione IV, paragrafo
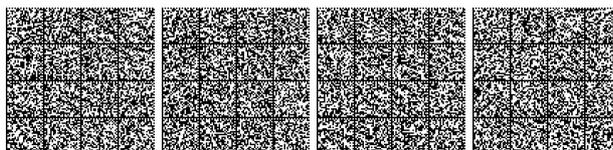
IV.3, primo capoverso, il primo alinea è sostituito dal seguente, "– la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di performance corrisposta dall'OICVM o dal FIA;".

Articolo 5

(Modifiche all'Allegato IV.6.3)

1) Nello Schema C.2, dopo la tavola "Movimenti delle azioni nel semestre (1)" è aggiunta la seguente tavola.

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) **nel semestre** (1)	**(Classe…)**
Importo delle commissioni di performance addebitate **Commissioni di performance (**in percentuale del NAV)	

2) Nella Nota Integrativa, Parte C, Sezione V, paragrafo V.1, nella Tavola "Costi sostenuti nel periodo", la voce "11) Provvigioni di incentivo" è sostituita dalla seguente, "11) Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo)".

3) Nella Nota Integrativa, Parte C, Sezione V, il paragrafo V.2 è sostituito dal seguente.

"V.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)

In tale Sezione, nel caso in cui siano applicate commissioni di performance ([4.1]), per ciascuna classe di azioni occorre fornire:

k) l'ammontare effettivo delle commissioni di performance addebitate nel periodo a cui la relazione si riferisce;

l) la percentuale delle commissioni di performance basata sul valore complessivo netto (*net asset value*, NAV) dell'OICR.

Commissioni di performance nell'esercizio	**(Classe…)**
Importo delle commissioni di performance addebitate **Commissioni di performance (**in percentuale del NAV)	

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo."

[4.1] Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sez. II, par. 3.3.1.1 del presente Regolamento e il paragrafo 49 degli Orientamenti dell'ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020 (https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs).

4) Nella Nota Integrativa, Parte C, Sezione V, paragrafo V.3, primo capoverso, il primo alinea è sostituito dal seguente, "– la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di performance corrisposta dall'OICVM o dal FIA;".

Articolo 6

(Modifiche all'Allegato IV.6.3 *bis*)

1) Nella Nota Integrativa, Parte C, Sezione VII, paragrafo VII.1, nella Tavola "Costi sostenuti nel periodo", la voce "12) Provvigioni di incentivo" è sostituita dalla seguente, "12) Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo)".

2) Nella Nota Integrativa, Parte C, Sezione VII, il paragrafo VII.2 è sostituito dal seguente.

"*VII.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)*

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

Articolo 7

(Modifiche all'Allegato V.1.2)

1) L'Allegato V.1.2 è soppresso.

Articolo 8

(Disposizioni finali e transitorie)

1) I gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali tenuti all'applicazione degli Orientamenti in materia di commissioni di *performance*

dell'ESMA secondo quanto previsto al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come modificato dal presente Provvedimento, applicano gli Orientamenti:

a) dal 31 dicembre 2021 per i fondi costituiti a partire da questa data;

b) entro l'inizio dell'esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2021 per i fondi esistenti a questa data e che già prevedono commissioni di *performance*.

2) I gestori dei fondi indicati al comma 1, lettera b), per cui il primo esercizio finanziario di applicazione degli Orientamenti inizia il 1° gennaio 2022, adeguano i regolamenti dei fondi entro il 31 marzo 2022.

3) Le modifiche ai regolamenti dei fondi di adeguamento agli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA sono approvate in via generale. La SGR, entro 10 giorni dall'adozione delle modifiche, invia alla Banca d'Italia: la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento; il nuovo testo del regolamento in formato elettronico.

4) Le modifiche ai regolamenti dei fondi di cui al comma 3 hanno efficacia immediata se determinano condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. Negli altri casi, si applicano i termini di efficacia previsti nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 4.4.

21A07698

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 24 novembre 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, in particolare, l'art. 6, rubricato - Autonomia delle università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente statuto dell'Ateneo emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con d.r. 12 giugno 2012, rep. n. 1396; modificato con d.r. 4 settembre 2017, rep. n. 5902; modificato con d.r. 16 aprile 2019, rep. n. 3895; modificato con d.r. 4 gennaio 2021, rep. n. 1 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2021);

Visto il vigente regolamento generale di Ateneo emanato con d.r. 6 dicembre 2012, rep. n. 2781; modificato con d.r. 17 febbraio 2015, rep. n. 649; modificato con d.r. 12 aprile 2017, rep. n. 2519; modificato con d.r. 5 settembre 2017, rep. n. 5933; modificato con d.r. 18 aprile 2019, rep. n. 4014;

Preso atto che l'art. 11 dello statuto intitolato «Regolamenti di Ateneo» dispone al comma 2 che «i regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto»;

Preso atto che l'art. 65 dello statuto intitolato «Modifiche di statuto» dispone al comma 2 che «le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione»;

Vista la delibera rep. n. 127/2021 del Senato accademico del 9 settembre 2021, con cui avendo acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 20 luglio 2021, è stato deliberato «di approvare le proposte di modifica dello statuto e del regolamento generale di Ateneo, come risultanti dai testi allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale»;

Vista la nota prot. n. 284010 del 15 settembre 2021, con la quale la documentazione relativa alle modifiche dello statuto e del regolamento generale di Ateneo è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 336790 del 16 novembre 2021 con la quale il suddetto Ministero, in riscontro alla nota rettorale prot. n. 284010 del 15 settembre 2021, ha comunicato che all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 non si hanno osservazioni da formulare;

Preso atto che ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 «gli Statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero»;

Decreta:

1. Il vigente statuto dell'Università degli studi di Salerno è modificato nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. (*Omissis*).

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione ed è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca.

Salerno, 24 novembre 2021

Il rettore: LOIA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

TITOLO III

DIDATTICA E RICERCA

TITOLO IV

STUDENTI

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

TITOLO VI

RAPPORTI CON L'ESTERNO

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Personalità giuridica

1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata università o Ateneo.

2. L'università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, ricercatori, personale dirigente, tecnico-amministrativo e studenti.

3. L'università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

4. L'università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilità.

5. Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.

6. Il sigillo ufficiale è quello dell'antica Scuola medica salernitana della quale sono richiamati gli onori e i distintivi spettanti ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini.

Art. 2.

Finalità istituzionali

1. L'università, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della *Magna Charta* sottoscritta dalle università dei paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. L'università garantisce, al suo interno, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.

3. Come suo fine primario, l'università persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.

4. L'università riconosce ed afferma l'inscindibilità dell'attività didattica e dell'attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti.

5. L'università riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.

6. L'università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza tra i popoli.

7. L'università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

8. L'università partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali.

9. L'università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.

10. L'università assicura l'apporto di tutte le strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.

Art. 3.

Ricerca

1. L'università promuove e svolge l'attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.

2. L'università attua forme di autovalutazione dei risultati della ricerca secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.

3. L'università promuove la valutazione bioetica della ricerca clinica sperimentale per ciò che attiene ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo, nonché la valutazione etico - scientifica della sperimentazione animale.

Art. 4.

Didattica

1. L'università provvede ai diversi livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il regolamento didattico di Ateneo.

2. L'università attua quanto previsto dal precedente comma 1 attraverso l'attività delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attività di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti.
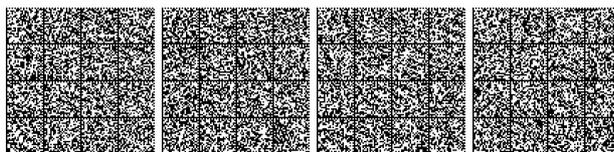
3. L'università persegue la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attività formativa.

4. L'università verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttività e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.

Art. 5.

Diritto allo Studio

1. L'università assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione.

2. L'università in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'università dispone altresì la valutazione della qualità dei servizi forniti.

Art. 6.

Organizzazione e programmazione

1. L'università conforma la propria organizzazione e attività a principi di semplificazione, snellimento delle procedure, efficienza, efficacia e adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.

Art. 7.

Informazione

1. L'università adotta ogni strumento idoneo a garantire la trasparenza della propria attività di Governo, gestionale ed amministrativa; promuove, altresì, la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità anche attraverso forme di consultazione.

2. L'università garantisce altresì la più ampia informazione sull'attività didattica, nonché sulla propria attività di ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi, in conformità con la normativa vigente.

3. Al fine di cui ai precedenti commi, l'università rende pubbliche le informazioni relative alla propria attività nel sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.

Art. 8.

Internazionalizzazione

1. L'università persegue il rafforzamento della propria dimensione internazionale nel riconoscimento dell'appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna e aderendo ai principi ispiratori della *Magna Charta Universitatum*.

2. A tal fine pone tra le proprie priorità il sostegno della mobilità internazionale dei docenti e degli studenti; l'istituzione di programmi integrati di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli; l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di percorsi formativi e insegnamenti in lingua straniera; lo sviluppo di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca; l'utilizzazione di forme di selezione internazionale di docenti e studenti.

3. L'università opera anche in collaborazione con enti territoriali e organizzazioni locali al fine di contribuire all'internazionalizzazione del territorio in cui opera.

Art. 9.

Rapporti con l'esterno

1. L'università promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati.

2. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.

3. I rapporti esterni dell'università sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 10.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. La disciplina dell'acquisizione e dell'utilizzo delle entrate è contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 11.

Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti, espressione dell'autonomia normativa dell'Università, sono approvati dal Senato accademico, salvo i regolamenti in materia di amministrazione e contabilità, di competenza del Consiglio di amministrazione; i regolamenti sono approvati secondo le procedure definite nel presente statuto.

2. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.

3. I principali regolamenti di Ateneo sono:

a) regolamento generale di Ateneo;

b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento didattico di Ateneo.

Art. 12.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo. Definisce inoltre i criteri generali e le procedure per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'Ateneo.

Art. 13.

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonché l'attività negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo.
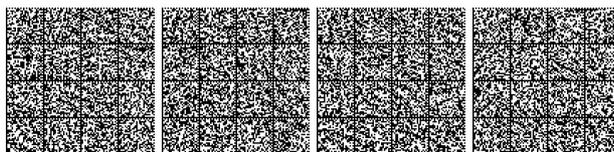
Art. 14.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento dei corsi di studio per i quali l'università rilascia i titoli di cui all'art. 4 dello statuto; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative che le singole strutture universitarie possono organizzare ai sensi della legislazione vigente in materia; detta i criteri generali relativi all'organizzazione dell'attività didattica.

Art. 15.

Codice etico

1. L'università adotta il Codice etico della comunità universitaria.

2. Il Codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprietà intellettuale.

3. Le violazioni del Codice etico comportano l'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità: richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di violazione grave o reiterata, richiamo scritto reso pubblico, biasimo comportamentale con divieto di ricoprire incarichi istituzionali o dirigenziali per un periodo determinato. I provvedimenti incidono sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta configuri non solo violazione del Codice etico ma anche illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

4. Nel rispetto del principio del contraddittorio l'accertamento delle violazioni e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione compete al Senato accademico, su proposta del rettore, qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

5. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

Art. 16.

Organi centrali dell'Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il Senato accademico;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) Il Collegio dei revisori dei conti;

e) il Nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.

Art. 17.

Il rettore: Funzioni

1. Il rettore è il rappresentante legale dell'università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare, il rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;

b) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente di competenza del Collegio di disciplina; avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;

c) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, così come sull'efficienza dei servizi e la correttezza dell'azione amministrativa;

d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;

e) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto conto delle proposte e del parere del Senato accademico;

f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;

g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;

h) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore si avvale di due prorettori di cui uno vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle Commissioni istruttorie degli organi dell'università e possono essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

4. Il prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

5. Al prorettore vicario e al secondo prorettore può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il rettore: elezione

1. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010, tutti con voto pieno, nonché ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240/2010, con voto ponderato al 50 per cento del voto pieno;

b) a tutti gli studenti eletti nei Consigli didattici con voto pieno;

c) al personale dirigente e al personale tecnico e amministrativo con voto ponderato in misura pari al quindici per cento della somma degli elettori di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. Il decano indice le elezioni dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.
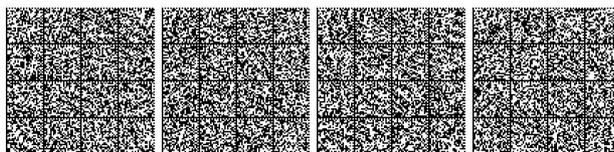
4. Il rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. Al rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione.

6. Il rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

7. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Senato accademico: funzioni

1. Il Senato accademico determina la politica e gli indirizzi culturali e scientifici dell'università e contribuisce a elaborare la programmazione strategica dell'Ateneo; esercita funzioni normative, propulsive, consultive, di coordinamento e di controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare, il Senato accademico:

a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto, il Codice etico, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo;

c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

d) nomina, su proposta del rettore e secondo modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, i componenti del Consiglio di amministrazione;

e) garantisce il rispetto del Codice etico e, su proposta del rettore, irroga le relative sanzioni, salvo che non siano di competenza del Collegio di disciplina;

f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e, qualora costituite, con le Facoltà risolvendo eventuali controversie;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;

h) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio;

i) approva il Manifesto degli studi dell'Ateneo;

j) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi;

k) determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.

Art. 20.

Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è così costituito:

a) il rettore, che lo presiede;

b) diciassette docenti, di cui almeno sette direttori di Dipartimento, eletti con votazione unica secondo criteri definiti nel regolamento generale di Ateneo;

c) due rappresentanti del ruolo dei professori di seconda fascia eletti dagli stessi;

d) due rappresentanti del ruolo dei ricercatori eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato *ex* art. 24, comma 3-b, legge n. 240/2010;

e) cinque rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi;

f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dallo stesso.

2. Le procedure elettorali sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il prorettore vicario, su invito del rettore il secondo prorettore e, con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale.

4. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in carica tre anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. I componenti del Senato accademico decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.

6. Il Senato accademico è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 21.

Consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) delibera il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

c) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

d) delibera la programmazione finanziaria annuale e triennale dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

e) delibera l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

f) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;

h) delibera le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai Dipartimenti;

i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori dell'Ateneo, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;

j) su proposta del rettore, conferisce l'incarico di direttore generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del rapporto di lavoro;

k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del Senato accademico;

l) determina, sentito il Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi richiesti agli studenti;

m) sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;

n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è così costituito:

a) il rettore, che lo presiede;

b) quattro docenti, appartenenti due alle Aree scientifiche CUN da 1 a 9 e due alle Aree da 10 a 14, nominati dal Senato accademico, su proposta del rettore, previa consultazione dei docenti appartenenti alle suddette Aree; i docenti devono essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;

c) due rappresentanti eletti dagli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore, previa consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante del personale deve essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;

e) due componenti in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal Senato accademico, su proposta del rettore, mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza scopo di lucro o di Fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale.

2. Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

3. I componenti sono designati nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

4. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione è di durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.

6. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. È nominato con decreto del rettore ed è composto da:

a) un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. Almeno due membri effettivi del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Non può far parte del Collegio il personale dipendente dell'Ateneo.

3. Il mandato dei componenti del Collegio dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Ai componenti del Collegio è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

5. Compiti e modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 24.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo è composto da cinque membri esterni all'Ateneo di elevata qualificazione professionale, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, e da un rappresentante eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal rettore sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il *curriculum* dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni, fatta eccezione per quello del rappresentante degli studenti, di durata biennale, ed è rinnovabile una sola volta.

3. Al Nucleo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) verifica della qualità e dell'efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (art. 23, comma 1, legge n. 240/10);

d) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, esercita le funzioni di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, allo scopo di promuovere il merito ed il miglioramento della *perfomance* organizzativa ed individuale.

4. Sono assicurati al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. L'Università assicura al Nucleo un adeguato supporto logistico e organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Tutte le strutture e gli organi dell'università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 25.

Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, esplica l'attività di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) coadiuva il rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza;

b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal rettore, dal Consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;

c) cura l'attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal rettore, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione vigilando sull'esecuzione degli stessi;
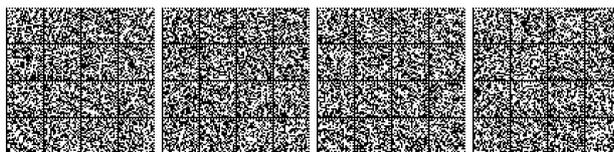
d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal Consiglio di amministrazione, definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente;

f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

h) predispone annualmente una relazione sull'attività e lo stato della struttura amministrativo gestionale dell'Ateneo e la sottopone al rettore;

i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di Governo dell'Ateneo.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, a soggetto individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. In caso di reiterata o grave inosservanza degli indirizzi degli organi di Governo o a seguito di risultati di gestione negativi, l'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza del termine dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il Senato accademico.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

TITOLO III

DIDATTICA E RICERCA

Art. 26.

Dipartimento: natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e quelle di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.

2. Nel Dipartimento sono incardinati professori e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attività didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre.

3. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente.

4. La costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo.

5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del rettore.

6. Il regolamento può prevedere l'articolazione del Dipartimento in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno.

7. Il Dipartimento in particolare:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) progetta e cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche di uno o più corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento e fornisce altresì ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie risorse umane e strumentali finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative. Può chiedere di assumere le funzioni del Consiglio didattico di cui all'art. 38, operando in tal caso nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di Governo dell'Ateneo;

d) propone agli organi di Governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

e) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente;

f) propone al Senato accademico i regolamenti dei corsi di studio e eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;

g) coordina, secondo criteri di equità e razionalità l'impiego delle risorse umane necessarie alla didattica e ai servizi connessi;

h) coordina, sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici, per quanto di loro competenza, la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni dei corsi di studio;

i) coordina l'organizzazione dell'insieme dei corsi di studio e ne verifica l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;

l) verifica, al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari anche al fine della programmazione del fabbisogno di docenza;

m) coordina i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti;

n) sviluppa relazioni con enti pubblici e soggetti imprenditoriali privati, anche al fine di giungere a convenzioni per stages e tirocini.

Art. 27.

Dipartimenti: composizione

1. Il numero di professori e ricercatori necessario per la costituzione di un Dipartimento non può essere inferiore a quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero dei docenti può scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il Consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento.

2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonché i ricercatori ed assegnisti di enti di ricerca nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento.

Art. 28.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il Consiglio di Dipartimento;

c) la giunta di Dipartimento.

Art. 29.

Il direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività.

2. In particolare, il direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio e la giunta e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigila, nell'ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

c) propone al Consiglio il piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento;

d) propone al Consiglio la relazione annuale sull'attività di ricerca;

e) propone al Consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie;

f) sovrintende all'erogazione dei servizi a supporto della ricerca e della didattica gestiti dal Dipartimento;

g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;

h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio che sottopone per la ratifica all'organo nella prima seduta utile.

3. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; in caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

4. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.

7. Al direttore del Dipartimento può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

8. Il direttore può richiedere al rettore una riduzione dell'impegno didattico.

Art. 30.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di gestione e di verifica delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento in particolare:

a) approva il regolamento del Dipartimento;

b) promuove il potenziamento delle attività scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;

c) organizza i servizi forniti dal Dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature;

d) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente;

e) formula proposte in ordine alla determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

f) approva, su proposta del direttore, il piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento;

g) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attività del Dipartimento e approva, su proposta del direttore, la relazione annuale sull'attività di ricerca da trasmettere al Nucleo di valutazione di Ateneo;

h) in base al piano di programmazione annuale delle attività e alla Relazione annuale sull'attività di ricerca, avanza richieste per l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi;

i) in base al piano di programmazione annuale delle attività definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi e per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

j) approva, su proposta del direttore, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento secondo la normativa vigente;

k) approva le convenzioni e i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

l) formula proposte in merito alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore;

m) formula proposte in merito alla richiesta di posti di ricercatore a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

n) formula la proposta di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e dei ricercatori a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

o) formula proposte in merito alla richiesta di assegni di ricerca secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

p) formula proposte, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, in merito all'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio in coerenza con le linee di ricerca sviluppate nel Dipartimento;

q) delibera in merito all'istituzione dei Consigli didattici di cui all'art. 38;

r) sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici delibera annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo;

s) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il Dipartimento concorre d'intesa con le relative scuole dottorali;

t) assegna il carico didattico e i compiti organizzativi ai professori e ai ricercatori al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio in rapporto ad ogni fascia di docenza;

u) delibera in merito alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori afferenti, ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie e dell'attribuzione degli scatti triennali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

v) delibera in merito alle richieste individuali di afferenza al Dipartimento;

w) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità dei docenti;

x) delibera convenzioni relative a stages e tirocini;

y) formula proposte in ordine all'adesione a consorzi e società aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

z) approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attività di propria competenza;

aa) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento;

bb) istituisce la Commissione paritetica di cui all'art. 37 e, sulla base dei parametri valutativi messi a punto dalla stessa, coordina l'organizzazione dei Corsi di studio verificandone l'efficienza e la funzionalità.

3. Il Consiglio di Dipartimento è costituito:

a) dai professori, dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010;

b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240/2010, nella misura stabilita dal regolamento di Dipartimento;

c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;

d) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento stesso;
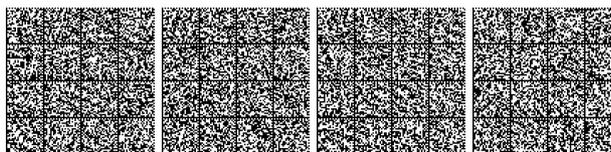
e) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso;

f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura e secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento.

Art. 31.

Giunta di Dipartimento

1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento.

2. Costituiscono la giunta il direttore e un numero di membri variabile da tre a otto, in base alla numerosità di Dipartimento.

3. La giunta viene costituita secondo modalità definite nel regolamento di Dipartimento entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica tre anni.

4. Le modalità di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento di Dipartimento.

Art. 32.

Attività per conto terzi

1. I Dipartimenti e i Centri interdipartimentali o interuniversitari possono svolgere attività per conto terzi secondo modalità definite da apposito regolamento.

Art. 33.

Facoltà

1. La Facoltà, se istituita, è una struttura di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare in conformità a progetti culturali e didattici, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.

2. La costituzione, la modificazione e la disattivazione delle Facoltà sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati e comunque previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo.

3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo e in considerazione della sua dimensione, le Facoltà possono essere istituite nel numero massimo di sei corrispondenti alle aree risultanti dalle seguenti aggregazioni di Dipartimenti:

a) scienze giuridiche;

b) scienze economiche e statistiche, scienze politiche e della comunicazione, studi politici e sociali, scienze aziendali - *management & innovation systems*;

c) farmacia, medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana»;

d) ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione ed elettrica e matematica applicata;

e) chimica e biologia «Adolfo Zambelli», fisica «E. Caianiello», informatica, matematica;

f) Scienze umane, filosofiche e della formazione, scienze del patrimonio culturale, studi umanistici.

4. Il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola medica salernitana», al fine di garantire una semplificazione procedurale, assume anche i compiti collegati alle funzioni assistenziali secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti in materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

5. La Facoltà disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del rettore.

6. In particolare la Facoltà, laddove costituita:

a) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti in merito all'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio;

b) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti in merito a eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;

c) sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e dei Consigli didattici, per quanto di loro competenza, coordina annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni;

d) al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, e le segnala agli organi e alle strutture competenti;

c) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti sul fabbisogno del personale docente.

Art. 34.

Organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

a) il Presidente;

b) il Consiglio della Facoltà.

Art. 35.

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, ne sovrintende e promuove le attività.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

3. Il Presidente è eletto dai componenti il Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà.

4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 36.

Consiglio della Facoltà

1. Il Consiglio adotta le delibere della Facoltà in particolare in merito alle competenze di cui al precedente art. 33.

2. Il Consiglio è costituito da:

a) i direttori dei Dipartimenti;

b) da docenti scelti tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti, i presidenti dei Consigli didattici, i coordinatori dei corsi di dottorato o i presidenti delle scuole di dottorato se costituite, i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà;

c) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso.

3. I componenti del Consiglio, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, durano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
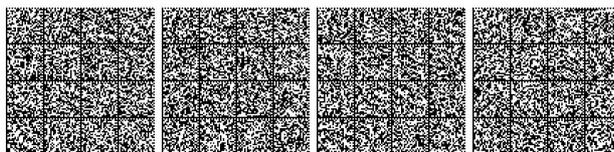
Art. 37.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione, la modificazione e la soppressione dei corsi di studio; esprime parere obbligatorio sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

2. La composizione e il funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.

Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è la struttura preposta al coordinamento didattico di uno o più corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e/o dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.

2. In particolare, il Consiglio:

a) coordina l'attività didattica dei corsi che ad esso fanno capo e ne verifica efficienza e funzionalità anche mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione;

b) formula proposte in merito alla programmazione didattica annuale, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo;

c) organizza le prove di verifica della preparazione iniziale degli studenti nei corsi di laurea e verifica il possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale;

d) coordina i programmi delle singole attività formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio;

e) organizza le attività di orientamento e tutorato per gli studenti;

f) esamina e approva i piani di studio e le pratiche relative agli studenti;

g) formula ogni altra proposta riguardante l'organizzazione dell'attività didattica e le risorse relative.

3. Il Consiglio didattico è composto dai professori e i ricercatori che svolgono a qualsiasi titolo compiti didattici nei corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio didattico è altresì composto da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici per cento dei docenti di ruolo e dei ricercatori che concorrono alla determinazione del numero legale di cui al successivo comma 4.

4. I professori e ricercatori che non svolgono il carico didattico prevalente nei relativi corsi di studio concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti e non costituiscono elettorato attivo e passivo per le elezioni del Presidente.

5. I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

6. Il Consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; coordina e sovrintende i corsi di studio.

8. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da specifico regolamento.

9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.

Art. 39.

Corsi e titoli

1. L'Università istituisce ed attiva corsi di studio al termine dei quali rilascia i seguenti titoli di studio:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

e) ogni altro titolo previsto dalla legge.

2. L'Ordinamento dei corsi di laurea e laurea magistrale e le strutture presso le quali sono attivati sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo.

3. I corsi di specializzazione e le relative scuole, nel rispetto delle diposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento, tenendo conto per l'area sanitaria delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessità del loro coordinamento con le attività formative.

4. I corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento degli stessi anche mediante la costituzione di Scuole dottorali.

5. I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, denominati *master* universitari, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento.

6. L'università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione:

a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;

b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

c) corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

Le modalità di attivazione e funzionamento dei corsi di cui al presente comma sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 40.

Collegio dei direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento è organismo consultivo e di proposta per gli organi di Governo dell'Ateneo in ordine alle problematiche generali di promozione, sviluppo, coordinamento e valutazione della ricerca e della didattica; in particolare, in stretta coordinazione con le risultanze dell'attività di indirizzo e valutativa dell'ANVUR, valuta l'andamento della ricerca e della didattica dell'Ateneo, individua conseguentemente le linee e aree strategiche di sviluppo e propone i criteri e le procedure di riparto delle risorse e le direzioni di investimento, anche in considerazione delle esigenze e delle richieste del territorio in cui insiste l'Ateneo.

2. Il Collegio è costituito dai direttori dei Dipartimenti; per la discussione di problematiche riguardanti la didattica possono essere invitati i presidenti delle Facoltà laddove istituite.

Art. 41.

Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. Per coordinare attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale in settori comuni a più aree scientifiche possono essere costituiti Centri di ricerca interdipartimentali o interuniversitari.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 42.

Centri di servizio

1. Per la produzione e l'erogazione di beni e servizi finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'università, possono essere costituiti appositi Centri di servizio dell'Ateneo.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 43.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

STUDENTI

Art. 44.

Diritti e doveri

1. Gli studenti sono parte costitutiva della comunità universitaria; hanno pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa e sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.

2. L'università assicura agli studenti condizioni idonee a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà di espressione e di autonomia culturale.

3. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.

4. Gli studenti partecipano alle attività didattiche nel rispetto del Codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti.

5. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

6. Gli studenti hanno il diritto di prender parte alla vita e al Governo dell'Università, partecipando agli organi collegiali ed esercitando il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze nel rispetto della legge, del Codice etico e dei regolamenti.

7. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. L'università mette loro a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo.

8. Diritti e doveri degli studenti in tema di diritto allo studio, servizi e qualità della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilità sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal Senato accademico.

Art. 45.

Provvedimenti disciplinari

1. La competenza disciplinare sugli studenti è attribuita al rettore e al Senato accademico, che la esercitano nei termini e con le procedure definite nel regolamento studenti.

Art. 46.

Garante dei diritti degli studenti

1. Il garante dei diritti degli studenti vigila sull'imparzialità e sulla trasparenza delle attività didattiche e di quelle ad essa connesse nonché dei servizi rivolti agli studenti, sulla corretta applicazione della normativa relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti.

2. Il garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili; può segnalare direttamente agli organi dell'università disfunzioni, carenze ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.

3. Il garante vigila affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici.

4. Il garante è nominato dal Senato accademico su proposta del rettore, sentito il Consiglio degli studenti, fra soggetti esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio; dura in carica tre anni e può essere immediatamente riconfermato per una sola volta.

Art. 47.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del rettore, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) esprime parere sulle norme generali in tema di didattica, tasse e contribuzioni a carico degli studenti;

b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del Diritto allo studio, nonché sull'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento;

c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attività autogestite degli studenti nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

e) può formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di Governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attività dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta;

f) approva alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione è trasmessa al Senato accademico e costituisce elemento informativo per il Nucleo di valutazione di Ateneo;

g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. Il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di Governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.
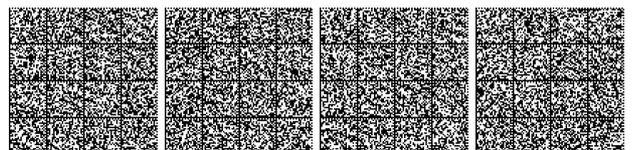
4. Il Consiglio è composto da trenta studenti eletti proporzionalmente alla numerosità di ciascuna area di cui al precedente art. 33, comma 3. I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

5. Il Consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza è convocata dal rettore.

Art. 48.

Tutorato e orientamento

1. L'Università si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, anche attraverso una costante collaborazione con gli istituti di formazione secondaria superiore e con il mondo del lavoro e delle professioni.

2. L'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato è disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 49.

Collaborazione degli studenti ai servizi

1. In conformità con la normativa vigente, l'università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi.

2. L'università promuove convenzioni per l'espletamento del servizio civile nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

Art. 50.

Attività formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti

1. L'università sostiene e valorizza le attività autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero.

2. L'università, con il sostegno organizzativo del Consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attività autogestite degli studenti.

3. L'università, compatibilmente con le finalità istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo.

4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il Consiglio di amministrazione, su indicazione del Consiglio degli studenti, acquisito il parere del Senato accademico, mette a disposizione, per le attività di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.

Art. 51.

Comitato per lo sport universitario

1. L'università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

3. Il Comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni.

4. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'università o da altri enti.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 52.

Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione e le attività dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilità della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa.

2. Responsabili della direzione politica sono il rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza.

3. Il direttore generale coordina le attività dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarietà e assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati.

5. L'organizzazione amministrativa è disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti.

6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative è definita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il Senato accademico per i profili di sua competenza.

Art. 53.

Docenti

1. In attuazione del principio della libertà della ricerca l'università garantisce ai singoli professori e ricercatori il diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei metodi di ricerca, nonché il diritto a pari opportunità di accesso alle risorse economiche, all'utilizzazione delle strutture e a quanto è necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

2. L'università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione.

3. I professori e i ricercatori:

a) svolgono i compiti di didattica, di ricerca e organizzativi interni loro attribuiti sulla base della normativa vigente, secondo quanto stabilito con regolamento di Ateneo e nel rispetto delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture;

b) partecipano alle sedute degli organi collegiali;

c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attività svolte, secondo le modalità definite con regolamento di Ateneo;

d) informano tempestivamente gli organi competenti delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

4. I professori e ricercatori di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'università al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'università stessa con l'Azienda sanitaria.

Art. 54.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori dell'Ateneo ed esprime in merito parere conclusivo vincolante. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
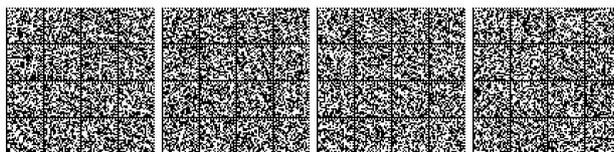
2. Il Collegio è articolato in tre sezioni, costituite, rispettivamente, da: tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori.

Dei tre membri, due sono esterni all'Ateneo e uno interno.

I membri supplenti sono due per sezione: uno interno all'Ateneo e uno esterno.

Ciascuna sezione è composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda è composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza è composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi.

3. I membri del Collegio sono eletti secondo il principio della rappresentanza tra pari, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto e nel rispetto del procedimento elettorale come disciplinato nel Capo I del titolo IV del regolamento generale di Ateneo.

L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'università.

L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'università in regime di tempo pieno.

I componenti il Collegio di disciplina durano in carica 3 anni con possibilità di ricandidabilità per una sola volta.

Le elezioni sono indette dal rettore.

4. Ferma la competenza esclusiva del rettore ad infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura, l'iniziativa del procedimento è esercitata dal rettore che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.

5. Il Collegio, uditi il rettore o un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

6. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di disciplina, e conformemente ad esso, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

7. Il potere dell'iniziativa dell'azione disciplinare nei casi di illeciti commessi dal rettore appartiene al decano dell'Ateneo.

8. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i procedimenti giudiziari.

Art. 55.

Dirigenti

1. I dirigenti collaborano con il direttore generale, attuando, per la parte di rispettiva competenza e secondo le sue direttive, i programmi deliberati dagli organi accademici; curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti; esercitano a tale scopo autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse strumentali e umane ad essi attribuite, secondo i limiti assegnati dal direttore generale; collaborano con il direttore generale all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti; provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito; svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del comparto.

2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposto dal direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti.

4. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questi agli organi di Governo dell'Ateneo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. L'accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell'incarico ai dirigenti sono disposti in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro; l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione.

Art. 56.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'università conforma l'organizzazione dei servizi amministrativi, finanziari e tecnici alle esigenze generali di efficienza, efficacia, economicità di gestione, trasparenza e semplificazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale.

2. L'università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali del personale tecnico-amministrativo, assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e la crescita dello sviluppo professionale in un'ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate.

3. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilità del personale all'interno dell'università.

4. L'università assume come valore fondamentale il benessere negli ambienti di studio e di lavoro e adotta misure di prevenzione necessarie a garantire la salute e la sicurezza degli ambienti e a migliorarne la qualità complessiva; promuove la realizzazione di servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti e di azioni dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro.

5. L'università concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 57.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato «CUG», ai sensi della normativa vigente.

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parità. In particolare, il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che lavorano nell'università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione;

b) promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità fra i generi;

c) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.

3. Il CUG è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento.

5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
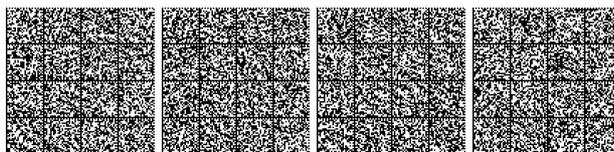
TITOLO VI

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 58.

Collaborazioni con amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati

1. L'università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. Gli accordi conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dall'art. 9 del presente statuto, e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

Art. 59.

Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato

1. L'università può partecipare a società o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 9 del presente statuto e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. La partecipazione dell'università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

elevata qualificazione dell'attività svolta;

disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative necessarie;

destinazione a finalità istituzionali dell'università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

espressa previsione di patti a salvaguardia dell'università in occasione di aumenti di capitali;

limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

che i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'università o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10 del presente statuto.

4. I rappresentanti dell'università, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi pubblici e privati, sono designati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico su proposta delle strutture interessate, e sono tenuti a presentare agli stessi, una relazione annuale.

5. Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza, valutano annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'università negli organismi interessati, la continuità del rispetto dei principi di cui al precedente comma 3 e l'opportunità della continuazione della partecipazione dell'università.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 60.

Fondazioni universitarie

1. Presso l'Università degli studi di Salerno è istituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 e del Codice civile, la Fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori, oltre all'ente di riferimento, altri enti pubblici e soggetti privati.

2. La Fondazione è un'istituzione di diritto privato che provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo e con una struttura organizzativa propria, allo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca e all'acquisizione di beni e di servizi in nome e per conto dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001. Tali attività sono affidate alla fondazione attraverso una convenzione che regola i rapporti tra università e fondazione.

3. In base alla convenzione la Fondazione può ricevere dall'università un contributo complessivo determinato secondo parametri oggettivi e di congruità in funzione dei servizi resi, mentre resta esclusa ogni forma di contribuzione obbligatoria non finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri soci fondatori.

Art. 61.

Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori dell'università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'università, tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

Incompatibilità

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'università salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione o di far parte del Consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. Le incompatibilità previste dal precedente comma 1 si applicano anche ai prorettori.

3. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro cinque giorni da detta elezione per una delle due cariche.

4. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

5. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.

Art. 63.

Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo.

2. Il mandato degli studenti negli organi dell'Ateneo è di due anni, a decorrere dalla data di nomina, ed è rinnovabile una sola volta.

3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca dell'università.

Art. 64.

Principi di funzionamento degli organi collegiali

1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un terzo degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

4. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Art. 65.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.

21A07638

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Università telematica «e-Campus»;

Visto lo statuto dell'Università telematica e-Campus;

Visto il decreto rettorale n. 85/11 del 25 luglio 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 197 del 25 agosto 2011;

Visto il decreto rettorale n. 70/13 del 14 ottobre 2013, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2013;

Visto il decreto rettorale n. 62/15 del 5 marzo 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 129 del 21 marzo 2015;

Visto il decreto del presidente del consiglio d'amministrazione n. 02/16 del 15 aprile 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2016;

Visto il decreto rettorale n. 5/17 del 27 gennaio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 129 del 21 marzo 2015;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione e-Campus del 25 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 129 del 6 giugno 2017;

DECRETA
il seguente statuto:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e fonti normative

1.1. È istituita la Università telematica non statale e-Campus, di seguito denominata «Università e-Campus», con sede centrale in Novedrate (Como).

1.2. L'Università e-Campus è promossa e sostenuta dalla «Fondazione e-Campus per l'università e la ricerca», di seguito denominata «fondazione», che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

1.3. L'Università e-Campus ha personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

1.4. Sono fonti normative dell'Università e-Campus:

a) le disposizioni costituzionali e le disposizioni normative statali sull'istruzione superiore riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

b) le disposizioni ministeriali applicabili alle università non statali legalmente riconosciute;

c) il presente statuto;

d) i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus.
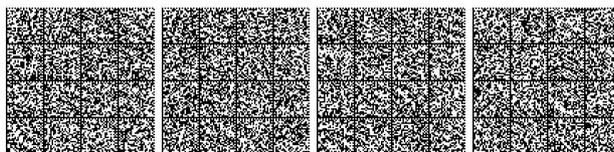
Art. 2.

Finalità e attività

2.1. L'Università e-Campus ha lo scopo primario di svolgere attività di ricerca e di diffusione della cultura e attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di *e-learning*.

2.2. L'Università e-Campus organizza corsi di studio universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo progetto metodologico e didattico.

2.3. L'attività formativa dell'Università e-Campus fa capo a un unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e di controllo.

2.4. In conformità con le norme di legge, con la normativa europea e con le disposizioni ministeriali vigenti, l'Università e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. Cura, altresì, la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor.

2.5. L'Università e-Campus può conferire i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR);

e) master universitario di primo e secondo livello.

2.6. L'Università e-Campus assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.7. L'Università e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2.8. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università e organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.9. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università e-Campus procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

2.10. L'Università e-Campus applica un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

Art. 3.

Sistema e-learning dell'Università e-Campus

3.1. L'Università e-Campus dispone di un proprio sistema di e-learning finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.

3.2. L'esigenza di una specifica piattaforma didattica per una università telematica — e, quindi, di un progetto didattico innovativo da affiancare a quello tradizionale — nasce dalla considerazione che le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di insegnamento e di apprendimento.

3.3. La piattaforma tecnologica — ossia l'ambiente software che nell'Università e-Campus gestisce le interfacce tra docenti, studenti e organizzazione — nasce direttamente dalle esigenze didattiche, che sono quindi presenti nella fase di progettazione della piattaforma stessa.

3.4. La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning più adatte per le istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza allontanarsi in ogni caso dalla qualità. Gli aspetti organizzativi delle attività didattiche sono descritti nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 4.

Commissione didattica permanente

4.1. A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualità e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus provvede a costituire una commissione didattica permanente composta da un numero massimo di cinque componenti scelti tra i docenti dell'Università e-Campus e da esperti direttamente indicati dal consiglio stesso.

4.2. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.

4.3. L'incarico di componente dell'organo ha durata di un anno e può essere rinnovato.

Art. 5.

Associazione «Amici dell'Università e-Campus»

5.1. L'Università e-Campus istituisce, organizza e promuove l'associazione non a fine di lucro «Amici dell'Università e-Campus».

5.2. L'associazione «Amici dell'Università e-Campus» riunisce personalità del mondo economico, politico, culturale e universitario che intendono valorizzare, con ogni forma e modalità, la nascente Università e-Campus, e si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati, organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attività che l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'ateneo.

5.3. Fanno parte di diritto dell'associazione i membri del senato accademico, dei dipartimenti e del consiglio d'amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 6.

Patrimonio e mezzi finanziari

6.1. L'Università e-Campus utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili ed i beni mobili messi a disposizione dalla fondazione o da soggetti terzi che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

6.2. Al mantenimento dell'Università e-Campus sono altresì destinati i proventi delle rette universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a qualunque titolo.

6.3. Allo sviluppo dell'Università e-Campus potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 7.

Organi di governo

7.1. Sono organi dell'Università e-Campus:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il rettore;

d) il senato accademico.

Art. 8.

Presidente dell'Università

8.1. Il presidente dell'Università e-Campus è nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione.

8.2. Il presidente dell'Università e-Campus:

a) ha la rappresentanza legale dell'università;

b) presiede il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus e ne convoca le riunioni;

c) garantisce l'adempimento delle finalità statutarie;

d) promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Università e-Campus.

8.3. Il presidente dell'Università e-Campus dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

8.4. Il presidente dell'Università e-Campus può essere revocato dal consiglio di amministrazione della fondazione.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione - Composizione

9.1. Il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università e-Campus.

9.2. Il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus si compone fino al numero massimo di sette componenti, tra cui:

a) il presidente dell'Università e-Campus, che ricopre anche la carica e le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione;

b) due o più componenti, fino a un massimo di sei, nominati dal consiglio di amministrazione della fondazione.

9.3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

9.4. I componenti del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus possono essere revocati dal consiglio di amministrazione della fondazione.

9.5. I componenti del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.

9.6. Il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al consiglio. In quest'ultimo caso, il segretario partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con funzioni di supporto tecnico e istruttorio del presidente, ed è privo del diritto di voto.

9.7. Il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus e, su proposta del presidente, nomina il vicepresidente tra i componenti di cui al comma 2, lettera *b)*, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

9.8. Eventuali compensi per l'attività prestata dai componenti dell'organo vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione della fondazione.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione - Funzionamento

10.1. Il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus si intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

10.2. Il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus è convocato dal presidente, o in caso di suo impedimento o di sua assenza dal vice-presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire, a mezzo e-mail o a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima di ogni riunione.

10.3. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni possono essere tenute, oltre che in presenza, attraverso piattaforma telematica in modalità video e/o audio.

10.4. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto o i regolamenti di ateneo non prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
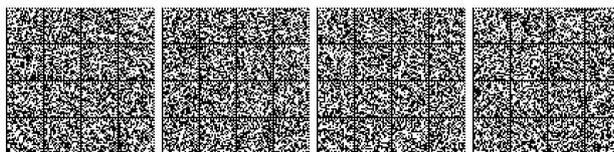
Art. 11.

Consiglio di amministrazione - Competenze

11.1. Il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2. Compete al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus deliberare:

a) le strategie generali di sviluppo dell'Università e-Campus e i relativi programmi;

b) l'approvazione del codice etico, del regolamento generale di ateneo, degli altri regolamenti dell'Università e-Campus, nonché delle eventuali modifiche di tali atti;

c) le modifiche al presente statuto, su iniziativa e proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

d) su ogni questione e regolamentazione interna in materia di didattica e di ricerca sentito il senato accademico e i consigli di dipartimenti e i consigli dei corsi di studio, per le questioni di rispettiva competenza;

e) le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università e-Campus, che possono essere affidati a una società di gestione;

f) l'apertura di sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente;

g) l'attivazione o la cessazione dei corsi di studio approvati e/o accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

h) la costituzione dei dipartimenti e delle strutture didattiche afferenti ai corsi di studio;

i) le eventuali modalità di immatricolazione degli studenti all'Università e-Campus;

j) l'approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo dell'Università e-Campus;

k) la programmazione del personale docente e non docente e la programmazione degli acquisti di beni e servizi, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

l) la nomina e la revoca dei membri del nucleo di valutazione;

m) la nomina e la revoca dei membri della commissione didattica permanente di cui all'art. 4;

n) la nomina e la revoca del Rettore, su proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

o) la nomina e la revoca del pro-rettore vicario e di uno o più pro-rettori, tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, su proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

p) la nomina e la revoca dei direttori dei centri di ricerca e la designazione dei tre direttori dei centri di ricerca che formeranno parte del senato accademico;

q) la nomina e la revoca dei direttori di dipartimento e dei componenti (compresi i direttori) dei consigli dei corsi di studio;

r) la nomina e la revoca del direttore generale, qualora lo ritenga opportuno, e la determinazione sull'eventuale compenso, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

s) la nomina e la revoca dei componenti del collegio di disciplina;

t) le assunzioni e il conferimento degli incarichi del personale docente;

u) in materia di rette e contributi a carico degli studenti e di criteri per le verifiche di profitto, su parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

v) l'autorizzazione alla stipula dei contratti e delle convenzioni proposte dai direttori di dipartimento, sentito il consiglio di dipartimento.

11.3. Inoltre, spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

a) l'avvio, la sospensione, la revoca e l'annullamento delle procedure di chiamata e/o di trasferimento di professori di ruolo e dei ricercatori;

b) in merito ai corsi di laurea e agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

c) in merito agli incarichi e ai contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

d) l'accreditamento dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;

e) su proposta del rettore, sulla costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di competenza del rettore;

f) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del rettore;

g) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;

h) in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

i) entro trenta giorni dalla ricezione del parere previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 240/2010, l'irrogazione della sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione del procedimento disciplinare, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;

j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

11.4. Il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus può conferire poteri gestori e di rappresentanza dell'università ad un proprio componente, con delibera assunta a maggioranza, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione.

11.5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla fondazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno concluso, nonché il bilancio preventivo.

Art. 12.

Rettore e pro-rettori

12.1. Il rettore è nominato tra i professori ordinari dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, che ne determina l'eventuale compenso, su proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione.

12.2. Il rettore dura in carica un anno e può essere confermato.

12.3. Il rettore:

a) rappresenta l'Università e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

a) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

b) vigila sul regolare svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

c) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus;

d) favorisce e monitora l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus in materia di didattica e di ricerca;

e) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus sull'attività didattica, scientifica e di ricerca dell'Università e-Campus;

f) esercita l'attività disciplinare sul personale e sul corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27, comma 5;

g) avvia il procedimento per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27, comma 5 del presente statuto;

h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

12.4. Il rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire, con delega, dal pro-rettore vicario, nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.5. Il rettore può proporre al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

12.6. Il pro-rettore vicario e gli altri eventuali prorettori dell'Università e-Campus sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, su proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione, tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

12.7. Il mandato del pro-rettore vicario e dei pro-rettori è di un anno e può essere confermato. Lo svolgimento di tale mandato non dà diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.

Art. 13.

Senato accademico

13.1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dal pro-rettore vicario, dai direttori dei dipartimenti, da tre membri selezionati tra i direttori dei centri di ricerca dell'Università e-Campus. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il regolamento interno di funzionamento definisce le modalità di convocazione e i quorum deliberativi, a seconda delle materie da trattare.

13.2. Alle sedute del senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consiglio d'amministrazione, o un suo delegato, e il direttore generale, se nominato. In caso di assenza o impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore vicario.

13.3. In particolare compete al senato accademico:

a) esprimere parere al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus sulle proposte regolamentari in materia di didattica e di ricerca e sulle relative modifiche;

b) proporre al consiglio di amministrazione modifiche statutarie e regolamentari in materia di didattica e ricerca, ivi comprese le modifiche ai regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati;

c) esprimere al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus parere sulla costituzione di nuovi dipartimenti;

d) esprimere al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus parere sugli atti delle procedure di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, sugli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e sugli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

e) formulare proposte al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus ed esprimere a quest'ultimo pareri, laddove richiesti, sui programmi di sviluppo dell'Università e-Campus e sugli indirizzi programmatici dell'attività di ricerca;

f) esprimere al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus parere, laddove richiesto, sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

g) adottare il proprio regolamento di funzionamento interno, su parere favorevole del consiglio di amministrazione.

13.4. I pareri espressi dal senato accademico al consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus non sono vincolanti.

13.5. Spettano al senato accademico tutte le altre attribuzioni di tale organo espressamente previste dal presente statuto e dal regolamento didattico di ateneo.

13.6. Il senato accademico dura in carica un anno e può essere rinnovato. I componenti del senato accademico nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.

13.7. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.
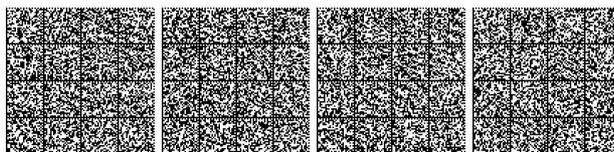
Art. 14.

Direttore generale

14.1. Il direttore generale, se nominato:

a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;

b) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione;

c) formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi.

14.2. La carica di direttore generale dura in carica un anno e può essere rinnovata.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 15.

Sistema dei corsi di studio

15.1. L'Università e-Campus persegue i propri obiettivi didattici organizzando un sistema dei corsi di studio, in linea con la normativa vigente e con il regolamento didattico, istituiti o erogati presso i dipartimenti. Il regolamento didattico può prevedere attività didattiche e servizi congiunti tra più dipartimenti.

15.2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente e sono attivati, soppressi e definiti nel rispetto di requisiti, condizioni e vincoli stabiliti dalla legge, nonché dal regolamento didattico dell'Università e-Campus e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.

15.3. In coerenza con il proprio sistema dei corsi di studio, l'Università e-Campus rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione vigente.

15.4. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di studio sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo, dai regolamenti dei dipartimenti e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.

15.5. L'afferenza di un corso di studio ai dipartimenti è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, in coerenza con il regolamento didattico di ateneo e con l'indirizzo scientifico-disciplinare di pertinenza.

15.6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, l'Università e-Campus aderisce ai programmi di mobilità degli studenti e dei docenti riconosciuti dalle università dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.

Art. 16.

Consigli dei corsi di studio

16.1. Nei dipartimenti che comprendono più corsi di studio sono costituiti i consigli di corso di studio, disciplinati nel regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalità di funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto riguarda le competenze.

16.2. Ai consigli dei corsi di studio compete l'organizzazione delle attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'ateneo. I consigli dei corsi di studio possono formulare proposte, per quanto di competenza, al senato accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo o ai regolamenti dei corsi di studio.

16.3. I direttori dei consigli dei corsi di studio sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus tra i docenti dell'Università e-Campus e tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, sentito il senato accademico. I direttori dei consigli dei corsi di studio durano in carica un anno e possono essere confermati. Le loro competenze sono definite nel regolamento didattico di ateneo.

16.4. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.

Art. 17.

Dipartimenti

17.1. I dipartimenti sono strutture organizzative di sostegno all'attività didattica e di promozione dell'attività di ricerca, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

17.2. I dipartimenti sono istituiti per settori omogenei, con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il senato accademico.

17.3. A ciascun dipartimento devono afferire almeno due professori di ruolo strutturati che sono individuati, alternativamente, tra quelli di prima o di seconda fascia e sono nominati dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Organi del dipartimento

18.1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore, che lo presiede;

b) il consiglio di dipartimento, composto da sette componenti, tra cui il direttore e i professori di ruolo strutturati di cui all'art. 17.3 del presente statuto.

18.2. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne promuove e ne coordina le attività, convoca e presiede il consiglio di dipartimento. Il direttore del dipartimento è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di prima, per un anno, con la procedura di cui all'art. 17, comma 2, e può essere riconfermato. In caso di assenza di professori di prima fascia disponibili a ricoprire l'incarico il direttore del dipartimento è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di seconda fascia.

18.3. Il consiglio di dipartimento è l'organo di programmazione e di indirizzo delle attività del dipartimento.

18.4. I componenti del consiglio di dipartimento sono nominati, con decreto rettorale, dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il senato accademico, per un anno accademico e possono essere confermati.
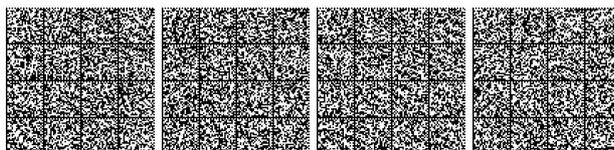
Art. 19.

Funzioni del direttore di dipartimento

19.1. Il direttore di dipartimento:

a) promuove le attività del dipartimento ed attua i piani e i programmi del consiglio di dipartimento, secondo gli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo;

b) cura la partecipazione del dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo o, per delega, dal consiglio di dipartimento;

d) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del consiglio di dipartimento sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

e) può delegare alcune funzioni a uno o più componenti del dipartimento.

19.2. Quando almeno due terzi dei componenti del consiglio di dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta, il direttore è tenuto a convocare il consiglio, nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.

19.3. Il direttore di dipartimento, per l'esercizio delle sue funzioni, non matura il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.

Art. 20.

Funzioni del consiglio di dipartimento

20.1. Il consiglio di dipartimento, a maggioranza dei suoi componenti:

a) approva il programma annuale delle attività del dipartimento;

b) promuove ed organizza le attività di ricerca;

c) attua il regolamento di dipartimento, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, ed emanato, entro tre mesi dalla sua costituzione, dal rettore;

d) esprime parere, laddove richiesto, per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori;

e) esprime parere, laddove richiesto, sull'attivazione delle procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, deliberate dal consiglio di amministrazione;

f) esprime parere, laddove richiesto, sulla istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio e scuole di dottorato di ricerca;

g) formula proposte ai competenti organi di ateneo finalizzate al funzionamento del dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio attivi presso il dipartimento;

h) anche su istanza degli studenti, propone agli organi di ateneo l'organizzazione di attività culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti;

i) esprime parere, laddove richiesto, in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti;

j) esercita tutte le altre funzioni attribuite a tale organo dallo statuto e dai regolamenti dell'Università e-Campus.

20.2. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.

Art. 21.

Centri di ricerca

21.1. I centri di ricerca dell'Università e-Campus sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, finalizzata a specifici obiettivi, anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, ed enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni.

21.2. La loro istituzione è disposta dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, che ne nomina anche il direttore scientifico tra i docenti dell'Università e-Campus e tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

21.3. L'organizzazione dei centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti, approvati con delibera del consiglio di amministrazione.

21.4. Il direttore scientifico e gli altri componenti dei centri di ricerca, il cui mandato è triennale e può essere rinnovato, non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennità.

Art. 22.

Strutture di servizio

22.1. Sono strutture di servizio dell'Università e-Campus:

a) la biblioteca;

b) il centro servizi *e-learning*;

c) le altre strutture individuate e regolamentate dal consiglio di amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

22.2. La biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca. L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

22.3. Il centro servizi e-learning è la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Università e-Campus. L'organizzazione del centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 23.

Attività didattica e di ricerca

23.1. Le attività di didattica e di ricerca sono i compiti primari di ogni docente dell'Università e-Campus che,

compatibilmente con le proprie risorse, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento delle stesse.

23.2. Gli insegnamenti nei corsi di studio sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto previsto normativa vigente. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici.

Art. 24.

Professori e ricercatori

24.1. I professori e i ricercatori sono nominati dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25.

Docenti a contratto

25.1. I contratti di cui al comma 2 dell'art. 23 possono essere stipulati con docenti di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.

25.2. I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e-Campus che li stipula.

Art. 26.

Tutor didattici

26.1. I tutor didattici sono esperti dei contenuti, non appartenenti alle categorie di cui all'art. 24 e all'art. 25, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme:

a) come guida e consulenza individuale;

b) come coordinamento delle attività di un gruppo di studenti;

c) come monitoraggio dell'andamento complessivo di un gruppo di studenti.

26.2. Il regolamento didattico di ateneo definisce i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare) e le modalità di reclutamento.

26.3. I compiti dei tutor didattici sono indicati nella carta dei servizi e chiaramente esposti agli studenti del corso prima dell'avvio delle attività didattiche.

26.4. I tutor didattici, sotto la responsabilità dei consigli di dipartimento, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attività di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

26.5. L'Università e-Campus può istituire servizi di tutorato anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie, ovvero con altri enti pubblici o privati, purché si tratti di organismi con comprovata esperienza nel campo della formazione e dell'apprendimento mediante tutoraggio. Tali forme di collaborazione sono regolate da apposite convenzioni, che ne determinano le modalità, i tempi, le condizioni economiche e ne disciplinano le eventuali incompatibilità.

Art. 27.

Collegio di disciplina

27.1. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura.

27.2. Il collegio è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, che definisce anche il suo Presidente, ed è composto da cinque componenti, quali membri effettivi, e tre membri supplenti. Possono essere designati componenti del collegio di disciplina anche soggetti esterni all'Università e-Campus. I componenti del collegio di disciplina interni all'Università e-Campus devono essere selezionati tra i professori e/o ricercatori.

27.3. I componenti del collegio restano in carica per due anni e possono essere confermati.

27.4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Il procedimento disciplinare si svolge secondo la procedura disciplinata dall'art. 10, commi 2 e seguenti della legge 20 dicembre 2010, n. 240.

27.5. Nei casi di illeciti commessi dal rettore, le funzioni di cui all'art. 12, comma 3 lettera *f)* e lettera *g)* spettano e sono esercitate dal decano dell'ateneo, per tale intendendosi il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo dell'Università e-Campus.

27.6. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennità, né il diritto a rimborsi spese.

TITOLO V

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI VERIFICA

Art. 28.

Strutture amministrative

28.1. L'organizzazione della struttura amministrative dell'Università e-Campus è determinata dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 29.

Nucleo di valutazione

29.1. Il nucleo di valutazione dell'Università e-Campus ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la regolarità e produttività della didattica e della ricerca, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

29.2. Il nucleo è composto da cinque componenti, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accade-

mico. I componenti sono nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus, che individua anche il presidente, e durano in carica per due anni. Il mandato può essere rinnovato.

29.3. Il nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Università e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale.

29.4. L'Università e-Campus assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

29.5. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennità.

Art. 30.

Sistema di valutazione esterno

30.1. L'Università e-Campus può avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attività didattiche e degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti che opera in complementarità con il nucleo di valutazione.

Art. 31.

Collegio dei revisori dei conti

31.1. Il collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università e-Campus, svolgendo tutte le verifiche a tal fine necessarie, predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo ed esprimendo parere al consiglio di amministrazione sui documenti di bilancio e sulle relative variazioni.

31.2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Almeno due componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal presidente della fondazione, che nomina anche il presidente.

31.3. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

32.1. Le modifiche allo statuto devono essere attuate nei trentasei mesi successivi alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

32.2. In tale periodo transitorio, e comunque fino all'atto della completa costituzione degli organi e delle strutture di cui al titolo II e III, le funzioni:

a) del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus sono svolte dal consiglio di amministrazione della Fondazione;

b) le funzioni del senato accademico, dei consigli di dipartimento e del collegio di disciplina sono demandate a un comitato tecnico ordinatore, composto da sette docenti designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, tra i quali almeno un professore di prima fascia e un professore di seconda fascia;

c) le funzioni del rettore sono svolte dal presidente del comitato tecnico ordinatore, nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione tra i professori di prima fascia del comitato stesso.

Art. 33.

Modifiche allo statuto

33.1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus su iniziativa e proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione.

Novedrate, 13 dicembre 2021

Il rettore: SIVIERO

21A07587

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2021 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2021, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni provinciali e uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

ALLEGATO

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE	A197
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	A245
ALESSANDRIA	ARQUATA SCRIVIA	A436
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO	B071
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	B453
ALESSANDRIA	CAMINO	B482
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CAPRIATA D`ORBA	B701
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALEGGIO BOIRO	B882
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASASCO	B941
ALESSANDRIA	CASSINE	C027
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLAR GUIDOBONO	C142
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ERRO	C156
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO	C162
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243
ALESSANDRIA	CASTELSPINA	C274
ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
ALESSANDRIA	CELLA MONTE	C432
ALESSANDRIA	CERESETO	C503
ALESSANDRIA	CERRETO GRUE	C507
ALESSANDRIA	CERRINA MONFERRATO	C531
ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
ALESSANDRIA	CONZANO	C977
ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	DENICE	D272
ALESSANDRIA	DERNICE	D277
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
ALESSANDRIA	FRASCARO	D770
ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	D777
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FRESONARA	D797
ALESSANDRIA	FRUGAROLO	D813
ALESSANDRIA	FUBINE MONFERRATO	D814
ALESSANDRIA	GABIANO	D835
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GARBAGNA	D910
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GREMIASCO	E164
ALESSANDRIA	GROGNARDO	E188
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	GUAZZORA	E255
ALESSANDRIA	ISOLA SANT`ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	MALVICINO	E870
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MERANA	F131
ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	MOLARE	F281
ALESSANDRIA	MOLINO DEI TORTI	F293
ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	MONCESTINO	F337
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDEO	F403
ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA	F404
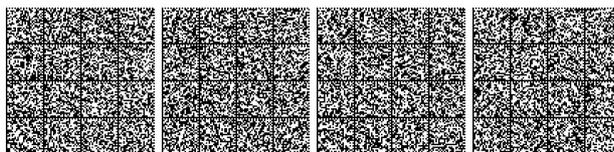
ALESSANDRIA	MONTECASTELLO	F455
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D`ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	MORBELLO	F713
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	MORSASCO	F751
ALESSANDRIA	MURISENGO	F814
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998
ALESSANDRIA	OLIVOLA	G042
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	G124
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	OZZANO MONFERRATO	G204
ALESSANDRIA	PADERNA	G215
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397
ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI	G619
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839
ALESSANDRIA	PONTESTURA	G858
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121
ALESSANDRIA	RICALDONE	H272
ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA	H334
ALESSANDRIA	RIVARONE	H343
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA	H414
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	ROSIGNANO MONFERRATO	H569
ALESSANDRIA	SALA MONFERRATO	H677
ALESSANDRIA	SALE	H694
ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO	H810
ALESSANDRIA	SAN GIORGIO MONFERRATO	H878
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	I150
ALESSANDRIA	SANT`AGATA FOSSILI	I190
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432
ALESSANDRIA	SERRALUNGA DI CREA	I645
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SILVANO D`ORBA	I738
ALESSANDRIA	SOLERO	I798
ALESSANDRIA	SOLONGHELLO	I808
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	I911
ALESSANDRIA	STAZZANO	I941
ALESSANDRIA	STREVI	I977
ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	L027
ALESSANDRIA	TASSAROLO	L059
ALESSANDRIA	TERRUGGIA	L139
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
ALESSANDRIA	TREVILLE	L403
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VIGNOLE BORBERA	L887
ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLALVERNIA	L963
ALESSANDRIA	VILLAMIROGLIO	L970
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLPEDO	M120
ALESSANDRIA	VOLPEGLINO	M121
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	M388
ALESSANDRIA	ALLUVIONI PIOVERA	M397
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D`ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MORRO D`ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
ANCONA	TRECASTELLI	M318
AOSTA	AYAS	A094
AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY-SAINT-ANDRE`	A305
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308

AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	BARD	A643
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRISSOGNE	B192
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	CHATILLON	C294
AOSTA	CHALLAND-SAINT-ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND-SAINT-VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AOSTA	CHARVENSOD	C598
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338
AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	EMARESE	D402
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSAN	E165
AOSTA	GRESSONEY-LA-TRINITE`	E167
AOSTA	GRESSONEY-SAINT-JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	INTROD	E306
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	JOVENCAN	E391
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	NUS	F987
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	POLLEIN	G794
AOSTA	PONT-SAINT-MARTIN	G854
AOSTA	PONTEY	G860
AOSTA	PRE`-SAINT-DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES-NOTRE-DAME	H262
AOSTA	RHEMES-SAINT-GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT-CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT-DENIS	H670
AOSTA	SAINT-MARCEL	H671
AOSTA	SAINT-NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT-OYEN	H673
AOSTA	SAINT-PIERRE	H674
AOSTA	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	H675
AOSTA	SAINT-VINCENT	H676
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VILLENEUVE	L981
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
ASCOLI PICENO	FERMO	D542
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D`ETE	D760
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315
ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324

ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
L'AQUILA	ACCIANO	A018
L'AQUILA	AIELLI	A100
L'AQUILA	ALFEDENA	A187
L'AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
L'AQUILA	L`AQUILA	A345
L'AQUILA	ATELETA	A481
L'AQUILA	AVEZZANO	A515
L'AQUILA	BALSORANO	A603
L'AQUILA	BARETE	A656
L'AQUILA	BARISCIANO	A667
L'AQUILA	BISEGNA	A884
L'AQUILA	BUGNARA	B256
L'AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
L'AQUILA	CALASCIO	B382
L'AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526
L'AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
L'AQUILA	CANISTRO	B606
L'AQUILA	CANSANO	B624
L'AQUILA	CAPESTRANO	B651
L'AQUILA	CAPISTRELLO	B656
L'AQUILA	CAPITIGNANO	B658
L'AQUILA	CAPORCIANO	B672
L'AQUILA	CAPPADOCIA	B677
L'AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725
L'AQUILA	CARSOLI	B842
L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083
L'AQUILA	CASTEL DI IERI	C090
L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
L'AQUILA	CASTELLAFIUME	C126
L'AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
L'AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
L'AQUILA	CELANO	C426
L'AQUILA	CERCHIO	C492
L'AQUILA	CIVITA D`ANTINO	C766
L'AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778
L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783
L'AQUILA	COCULLO	C811
L'AQUILA	COLLARMELE	C844
L'AQUILA	COLLELONGO	C862
L'AQUILA	COLLEPIETRO	C866
L'AQUILA	CORFINIO	C999
L'AQUILA	FAGNANO ALTO	D465
L'AQUILA	FONTECCHIO	D681
L'AQUILA	FOSSA	D736
L'AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850
L'AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040
L'AQUILA	GORIANO SICOLI	E096
L'AQUILA	INTRODACQUA	E307
L'AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505
L'AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723
L'AQUILA	LUCOLI	E724
L'AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811
L'AQUILA	MASSA D`ALBE	F022
L'AQUILA	MONTEREALE	F595
L'AQUILA	MORINO	F732
L'AQUILA	NAVELLI	F852
L'AQUILA	OCRE	F996
L'AQUILA	OFENA	G002
L'AQUILA	OPI	G079
L'AQUILA	ORICOLA	G102
L'AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142
L'AQUILA	ORTUCCHIO	G145
L'AQUILA	OVINDOLI	G200
L'AQUILA	PACENTRO	G210
L'AQUILA	PERETO	G449
L'AQUILA	PESCASSEROLI	G484
L'AQUILA	PESCINA	G492
L'AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493
L'AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524
L'AQUILA	PIZZOLI	G726
L'AQUILA	POGGIO PICENZE	G766
L'AQUILA	PRATA D`ANSIDONIA	G992
L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
L'AQUILA	PREZZA	H056
L'AQUILA	RAIANO	H166
L'AQUILA	RIVISONDOLI	H353
L'AQUILA	ROCCACASALE	H389
L'AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399
L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400
L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402
L'AQUILA	ROCCA PIA	H429
L'AQUILA	ROCCARASO	H434
L'AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
L'AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773
L'AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819
L'AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
L'AQUILA	SANTE MARIE	I326
L'AQUILA	SANT`EUSANIO FORCONESE	I336
L'AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360
L'AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389
L'AQUILA	SCANNO	I501
L'AQUILA	SCONTRONE	I543
L'AQUILA	SCOPPITO	I546
L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553
L'AQUILA	SECINARO	I558
L'AQUILA	SULMONA	I804
L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
L'AQUILA	TORNIMPARTE	L227
L'AQUILA	TRASACCO	L334
L'AQUILA	VILLALAGO	L958
L'AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
L'AQUILA	VILLA SANT`ANGELO	M023
L'AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
L'AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
L'AQUILA	VITTORITO	M090
L'AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
AREZZO	ANGHIARI	A291
AREZZO	AREZZO	A390
AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
AREZZO	BIBBIENA	A851
AREZZO	BUCINE	B243
AREZZO	CAPOLONA	B670
AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
AREZZO	CAVRIGLIA	C407
AREZZO	CHITIGNANO	C648
AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663
AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
AREZZO	CORTONA	D077
AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
AREZZO	LUCIGNANO	E718
AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AREZZO	MONTEMIGNAIO	F565
AREZZO	MONTERCHI	F594
AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628
AREZZO	MONTEVARCHI	F656
AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AREZZO	POPPI	G879
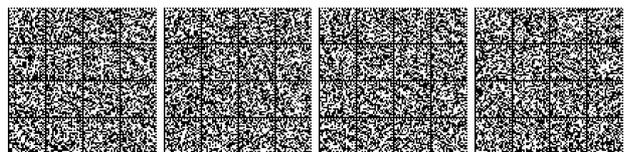
AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155
AREZZO	SESTINO	I681
AREZZO	SUBBIANO	I991
AREZZO	TALLA	L038
AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
AREZZO	CASTELFRANCO PIANDISCO`	M322
AREZZO	PRATOVECCHIO STIA	M329
AREZZO	LATERINA PERGINE VALDARNO	M392
ASTI	AGLIANO TERME	A072
ASTI	ALBUGNANO	A173
ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
ASTI	ANTIGNANO	A312
ASTI	ARAMENGO	A352
ASTI	ASTI	A479
ASTI	AZZANO	A527
ASTI	BALDICHIERI D`ASTI	A588
ASTI	BELVEGLIO	A770
ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812
ASTI	BRUNO	B221
ASTI	BUBBIO	B236
ASTI	BUTTIGLIERA D`ASTI	B306
ASTI	CALAMANDRANA	B376
ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418
ASTI	CALOSSO	B425
ASTI	CAMERANO CASASCO	B469
ASTI	CANELLI	B594
ASTI	CANTARANA	B633
ASTI	CAPRIGLIO	B707
ASTI	CASORZO	B991
ASTI	CASSINASCO	C022
ASTI	CASTAGNOLE MONFERRATO	C047
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064
ASTI	CASTELL ALFERO	C127
ASTI	CASTELLERO	C154
ASTI	CASTELLETTO MOLINA	C161
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226
ASTI	CASTELNUOVO CALCEA	C230
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253
ASTI	CELLARENGO	C438
ASTI	CELLE ENOMONDO	C440
ASTI	CERRETO D`ASTI	C528
ASTI	CERRO TANARO	C533
ASTI	CESSOLE	C583
ASTI	CHIUSANO D`ASTI	C658
ASTI	CINAGLIO	C701
ASTI	CISTERNA D`ASTI	C739
ASTI	COAZZOLO	C804
ASTI	COCCONATO	C807
ASTI	CORSIONE	D046
ASTI	CORTANDONE	D050
ASTI	CORTANZE	D051
ASTI	CORTAZZONE	D052
ASTI	CORTIGLIONE	D072
ASTI	COSSOMBRATO	D101
ASTI	COSTIGLIOLE D`ASTI	D119
ASTI	CUNICO	D207
ASTI	DUSINO SAN MICHELE	D388
ASTI	FERRERE	D554
ASTI	FONTANILE	D678
ASTI	FRINCO	D802
ASTI	GRANA	E134
ASTI	GRAZZANO BADOGLIO	E159
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295
ASTI	ISOLA D`ASTI	E338
ASTI	LOAZZOLO	E633
ASTI	MARANZANA	E917

ASTI	MARETTO	E944
ASTI	MOASCA	F254
ASTI	MOMBALDONE	F308
ASTI	MOMBARUZZO	F311
ASTI	MOMBERCELLI	F316
ASTI	MONALE	F323
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
ASTI	MONCALVO	F336
ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343
ASTI	MONGARDINO	F361
ASTI	MONTABONE	F386
ASTI	MONTAFIA	F390
ASTI	MONTALDO SCARAMPI	F409
ASTI	MONTECHIARO D`ASTI	F468
ASTI	MONTEGROSSO D`ASTI	F527
ASTI	MONTEMAGNO	F556
ASTI	MORANSENGO	F709
ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902
ASTI	OLMO GENTILE	G048
ASTI	PASSERANO MARMORITO	G358
ASTI	PENANGO	G430
ASTI	PIEA	G593
ASTI	PINO D`ASTI	G676
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692
ASTI	PORTACOMARO	G894
ASTI	QUARANTI	H102
ASTI	REFRANCORE	H219
ASTI	REVIGLIASCO D`ASTI	H250
ASTI	ROATTO	H366
ASTI	ROBELLA	H376
ASTI	ROCCA D`ARAZZO	H392
ASTI	ROCCAVERANO	H451
ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468
ASTI	SAN DAMIANO D`ASTI	H811
ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899
ASTI	SAN MARTINO ALFIERI	H987
ASTI	SAN MARZANO OLIVETO	I017
ASTI	SAN PAOLO SOLBRITO	I076
ASTI	SCURZOLENGO	I555
ASTI	SEROLE	I637
ASTI	SESSAME	I678
ASTI	SETTIME	I698
ASTI	SOGLIO	I781
ASTI	TIGLIOLE D`ASTI	L168
ASTI	TONCO	L203
ASTI	TONENGO	L204
ASTI	VAGLIO SERRA	L531
ASTI	VALFENERA	L574
ASTI	VESIME	L807
ASTI	VIALE	L829
ASTI	VIARIGI	L834
ASTI	VIGLIANO D`ASTI	L879
ASTI	VILLAFRANCA D`ASTI	L945
ASTI	VILLANOVA D`ASTI	L984
ASTI	VILLA SAN SECONDO	M019
ASTI	VINCHIO	M058
ASTI	MONTIGLIO MONFERRATO	M302
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228
AVELLINO	ANDRETTA	A284
AVELLINO	AQUILONIA	A347
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
AVELLINO	ATRIPALDA	A489
AVELLINO	AVELLA	A508
AVELLINO	AVELLINO	A509
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
AVELLINO	BISACCIA	A881
AVELLINO	BONITO	A975

AVELLINO	CAIRANO	B367
AVELLINO	CALABRITTO	B374
AVELLINO	CALITRI	B415
AVELLINO	CANDIDA	B590
AVELLINO	CAPOSELE	B674
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
AVELLINO	CARIFE	B776
AVELLINO	CASALBORE	B866
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
AVELLINO	CERVINARA	C557
AVELLINO	CESINALI	C576
AVELLINO	CHIANCHE	C606
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659
AVELLINO	CONTRADA	C971
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
AVELLINO	DOMICELLA	D331
AVELLINO	FLUMERI	D638
AVELLINO	FONTANAROSA	D671
AVELLINO	FORINO	D701
AVELLINO	FRIGENTO	D798
AVELLINO	GESUALDO	D998
AVELLINO	GRECI	E161
AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
AVELLINO	LACEDONIA	E397
AVELLINO	LAPIO	E448
AVELLINO	LAURO	E487
AVELLINO	LIONI	E605
AVELLINO	LUOGOSANO	E746
AVELLINO	MANOCALZATI	E891
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
AVELLINO	MERCOGLIANO	F141
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230
AVELLINO	MONTAGUTO	F397
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
AVELLINO	MONTELLA	F546
AVELLINO	MONTEMARANO	F559
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566
AVELLINO	MONTEVERDE	F660
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
AVELLINO	MOSCHIANO	F762
AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
AVELLINO	NUSCO	F988
AVELLINO	OSPEDALETTO D`ALPINOLO	G165
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
AVELLINO	PAROLISE	G340
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	QUINDICI	H128
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	SALZA IRPINA	H733
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061
AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	SANT`ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	SANT`ANGELO ALL`ESCA	I279
AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	SIRIGNANO	I756
AVELLINO	SOLOFRA	I805
AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	TAURANO	L061
AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	TORELLA DEI LOMBARDI	L214
AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	TORRIONI	L301
AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	TUFO	L461
AVELLINO	VALLATA	L589
AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130
AVELLINO	ZUNGOLI	M203
AVELLINO	MONTORO	M330
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
BARI	ADELFIA	A055
BARI	ALBEROBELLO	A149
BARI	ALTAMURA	A225
BARI	ANDRIA	A285
BARI	BARI	A662
BARI	BARLETTA	A669
BARI	BINETTO	A874
BARI	BISCEGLIE	A883
BARI	BITETTO	A892
BARI	BITONTO	A893
BARI	BITRITTO	A894
BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
BARI	CAPURSO	B716
BARI	CASAMASSIMA	B923
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
BARI	CELLAMARE	C436
BARI	CONVERSANO	C975
BARI	CORATO	C983
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
BARI	GIOVINAZZO	E047
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
BARI	GRUMO APPULA	E223
BARI	LOCOROTONDO	E645
BARI	MINERVINO MURGE	F220
BARI	MODUGNO	F262
BARI	MOLA DI BARI	F280
BARI	MOLFETTA	F284
BARI	MONOPOLI	F376
BARI	NOCI	F915
BARI	NOICATTARO	F923
BARI	PALO DEL COLLE	G291
BARI	POGGIORSINI	G769
BARI	POLIGNANO A MARE	G787
BARI	PUTIGNANO	H096
BARI	RUTIGLIANO	H643

BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
BARI	SPINAZZOLA	I907
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	TORITTO	L220
BARI	TRANI	L328
BARI	TRIGGIANO	L425
BARI	TURI	L472
BARI	VALENZANO	L571
BERGAMO	ALBINO	A163
BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE	A217
BERGAMO	ANTEGNATE	A304
BERGAMO	ARCENE	A365
BERGAMO	ARDESIO	A383
BERGAMO	ARZAGO D`ADDA	A440
BERGAMO	AZZANO SAN PAOLO	A528
BERGAMO	AZZONE	A533
BERGAMO	BAGNATICA	A557
BERGAMO	BARBATA	A631
BERGAMO	BARIANO	A664
BERGAMO	BERGAMO	A794
BERGAMO	BOLGARE	A937
BERGAMO	BONATE SOTTO	A962
BERGAMO	BONATE SOPRA	A963
BERGAMO	BRANZI	B123
BERGAMO	BREMBATE	B137
BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA	B138
BERGAMO	BRIGNANO GERA D`ADDA	B178
BERGAMO	BRUMANO	B217
BERGAMO	BRUSAPORTO	B223
BERGAMO	SAN PAOLO D`ARGON	B310
BERGAMO	CALCINATE	B393
BERGAMO	CALCIO	B395
BERGAMO	CALUSCO D`ADDA	B434
BERGAMO	CALVENZANO	B442
BERGAMO	CANONICA D`ADDA	B618
BERGAMO	CAPRIATE SAN GERVASIO	B703
BERGAMO	CARAVAGGIO	B731
BERGAMO	CAROBBIO DEGLI ANGELI	B801
BERGAMO	CASIRATE D`ADDA	B971
BERGAMO	CASNIGO	B978
BERGAMO	CASTELLI CALEPIO	C079
BERGAMO	CASTEL ROZZONE	C255
BERGAMO	CAVERNAGO	C396
BERGAMO	CENATE SOPRA	C456
BERGAMO	CERETE	C506
BERGAMO	CHIGNOLO D`ISOLA	C635
BERGAMO	CHIUDUNO	C649
BERGAMO	CISANO BERGAMASCO	C728
BERGAMO	CISERANO	C730
BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO	C759
BERGAMO	CLUSONE	C800
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894
BERGAMO	COMUN NUOVO	C937
BERGAMO	CORTENUOVA	D066
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117
BERGAMO	COVO	D126
BERGAMO	CREDARO	D139
BERGAMO	CURNO	D221
BERGAMO	DALMINE	D245
BERGAMO	DOSSENA	D352
BERGAMO	FARA GERA D`ADDA	D490
BERGAMO	FARA OLIVANA CON SOLA	D491
BERGAMO	FILAGO	D588
BERGAMO	FONTANELLA	D672
BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI	D727
BERGAMO	GANDOSSO	D906
BERGAMO	GAZZANIGA	D952
BERGAMO	GHISALBA	E006
BERGAMO	GORLAGO	E100
BERGAMO	GRASSOBBIO	E148
BERGAMO	GRUMELLO DEL MONTE	E219
BERGAMO	ISSO	E370
BERGAMO	LURANO	E751
BERGAMO	MADONE	E794
BERGAMO	MAPELLO	E901
BERGAMO	MARTINENGO	E987
BERGAMO	MEDOLAGO	F085
BERGAMO	MISANO DI GERA D`ADDA	F243
BERGAMO	MOZZANICA	F786
BERGAMO	OSIO SOTTO	G160
BERGAMO	PAGAZZANO	G233
BERGAMO	PALAZZAGO	G259
BERGAMO	PALOSCO	G295
BERGAMO	PEDRENGO	G412
BERGAMO	PONTERANICA	G853
BERGAMO	PONTE SAN PIETRO	G856
BERGAMO	PONTIDA	G864
BERGAMO	PONTIROLO NUOVO	G867
BERGAMO	PUMENENGO	H091
BERGAMO	ROGNO	H492
BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA	H509
BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME	I079
BERGAMO	SARNICO	I437
BERGAMO	SCANZOROSCIATE	I506
BERGAMO	SCHILPARIO	I530
BERGAMO	SERIATE	I628
BERGAMO	SERINA	I629
BERGAMO	SPIRANO	I919
BERGAMO	STEZZANO	I951
BERGAMO	SUISIO	I997
BERGAMO	TELGATE	L087
BERGAMO	TORRE PALLAVICINA	L276
BERGAMO	TRESCORE BALNEARIO	L388
BERGAMO	TREVIGLIO	L400
BERGAMO	TREVIOLO	L404
BERGAMO	URGNANO	L502
BERGAMO	VALBONDIONE	L544
BERGAMO	VALBREMBO	L545
BERGAMO	VALGOGLIO	L579
BERGAMO	VALLEVE	L623
BERGAMO	VERDELLO	L753
BERGAMO	VERTOVA	L795
BERGAMO	VILLA D`ADDA	L929
BERGAMO	VILLONGO	M045
BERGAMO	ZOGNO	M184
BERGAMO	SANT`OMOBONO TERME	M333
BIELLA	AILOCHE	A107
BIELLA	ANDORNO MICCA	A280
BIELLA	BENNA	A784
BIELLA	BIELLA	A859
BIELLA	BIOGLIO	A876
BIELLA	BORRIANA	B058
BIELLA	BRUSNENGO	B229
BIELLA	CALLABIANA	B417
BIELLA	CAMANDONA	B457
BIELLA	CAMBURZANO	B465
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	CAPRILE	B708
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155
BIELLA	CAVAGLIA	C363
BIELLA	CERRIONE	C532
BIELLA	COGGIOLA	C819
BIELLA	COSSATO	D094
BIELLA	CREVACUORE	D165
BIELLA	CURINO	D219

BIELLA	DONATO	D339
BIELLA	DORZANO	D350
BIELLA	GAGLIANICO	D848
BIELLA	GIFFLENGA	E024
BIELLA	GRAGLIA	E130
BIELLA	MAGNANO	E821
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	MASSERANO	F042
BIELLA	MONGRANDO	F369
BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BIELLA	MUZZANO	F833
BIELLA	NETRO	F878
BIELLA	OCCHIEPPO INFERIORE	F992
BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BIELLA	PIATTO	G577
BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BIELLA	POLLONE	G798
BIELLA	PONDERANO	G820
BIELLA	PORTULA	G927
BIELLA	PRAY	G974
BIELLA	PRALUNGO	G980
BIELLA	RONCO BIELLESE	H538
BIELLA	ROPPOLO	H553
BIELLA	SAGLIANO MICCA	H662
BIELLA	SALA BIELLESE	H681
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BIELLA	SORDEVOLO	I847
BIELLA	TAVIGLIANO	L075
BIELLA	TOLLEGNO	L193
BIELLA	TORRAZZO	L239
BIELLA	VALDENGO	L556
BIELLA	VALLANZENGO	L586
BIELLA	VALLE SAN NICOLAO	L620
BIELLA	VERRONE	L785
BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880
BIELLA	VILLA DEL BOSCO	L933
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	VIVERONE	M098
BIELLA	ZIMONE	M179
BIELLA	LESSONA	M371
BIELLA	QUAREGNA CERRETO	M414
BELLUNO	ALANO DI PIAVE	A121
BELLUNO	ALLEGHE	A206
BELLUNO	ARSIE`	A443
BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BELLUNO	BELLUNO	A757
BELLUNO	CALALZO DI CADORE	B375
BELLUNO	CANALE D`AGORDO	B574
BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BELLUNO	CHIES D`ALPAGO	C630
BELLUNO	CIBIANA DI CADORE	C672
BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	C872
BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	C920
BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BELLUNO	FALCADE	D470
BELLUNO	FELTRE	D530
BELLUNO	FONZASO	D686
BELLUNO	GOSALDO	E113
BELLUNO	LAMON	E429
BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BELLUNO	LIMANA	E588
BELLUNO	LIVINALLONGO COL LANA	E622
BELLUNO	LOZZO DI CADORE	E708
BELLUNO	PEDAVENA	G404
BELLUNO	PERAROLO DI CADORE	G442
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	RIVAMONTE AGORDINO	H327
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938
BELLUNO	SAN NICOLO` DI COMELICO	I063
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206
BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	I347
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	SOVRAMONTE	I673
BELLUNO	SOSPIROLO	I866
BELLUNO	SOVERZENE	I876
BELLUNO	TAIBON AGORDINO	L030
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	VALLE DI CADORE	L590
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	VODO DI CADORE	M108
BELLUNO	ZOPPE` DI CADORE	M189
BELLUNO	QUERO VAS	M332
BELLUNO	VAL DI ZOLDO	M374
BELLUNO	ALPAGO	M375
BELLUNO	BORGO VALBELLUNA	M421
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
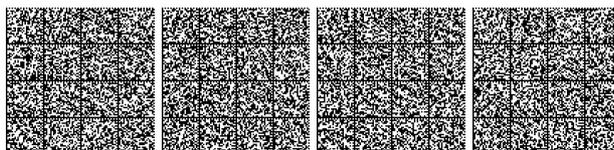
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SANT\`AGATA DE\` GOTI	I197
BENEVENTO	SANT\`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BOLOGNA	ANZOLA DELL\`EMILIA	A324
BOLOGNA	ARGELATO	A392
BOLOGNA	BARICELLA	A665
BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BOLOGNA	BENTIVOGLIO	A785
BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	BUDRIO	B249
BOLOGNA	CALDERARA DI RENO	B399
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO	B880
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL D\`AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTEL GUELFO BOLOGNA	C121
BOLOGNA	CASTELLO D\`ARGILE	C185
BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTENASO	C292
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BOLOGNA	CREVALCORE	D166
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	GALLIERA	D878
BOLOGNA	GRANAROLO DELL\`EMILIA	E136
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	LOIANO	E655
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MEDICINA	F083
BOLOGNA	MINERBIO	F219
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	MORDANO	F718
BOLOGNA	OZZANO DELL\`EMILIA	G205
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	SALA BOLOGNESE	H678
BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO	H896
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110
BOLOGNA	SANT\`AGATA BOLOGNESE	I191
BOLOGNA	VERGATO	L762
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185
BOLOGNA	VALSAMOGGIA	M320
BOLOGNA	ALTO RENO TERME	M369
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	ERCHIE	D422
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	ORIA	G098
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	SAN DONACI	H822
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920
BRESCIA	ACQUAFREDDA	A034
BRESCIA	ADRO	A060
BRESCIA	ALFIANELLO	A188
BRESCIA	ANGOLO TERME	A293
BRESCIA	ARTOGNE	A451
BRESCIA	AZZANO MELLA	A529
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569
BRESCIA	BARBARIGA	A630
BRESCIA	BASSANO BRESCIANO	A702
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	BERZO DEMO	A816
BRESCIA	BIENNO	A861
BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035
BRESCIA	BORGOSATOLLO	B040
BRESCIA	BORNO	B054
BRESCIA	BOTTICINO	B091
BRESCIA	BOVEGNO	B100
BRESCIA	BRANDICO	B120
BRESCIA	BRENO	B149
BRESCIA	BRESCIA	B157
BRESCIA	BRIONE	B184
BRESCIA	CALCINATO	B394
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
BRESCIA	CALVISANO	B450
BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664
BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	B698
BRESCIA	CAPRIOLO	B711
BRESCIA	CARPENEDOLO	B817
BRESCIA	CASTEGNATO	C055

BRESCIA	CASTELCOVATI	C072
BRESCIA	CASTEL MELLA	C208
BRESCIA	CASTENEDOLO	C293
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BRESCIA	CEDEGOLO	C417
BRESCIA	CELLATICA	C439
BRESCIA	CETO	C585
BRESCIA	CEVO	C591
BRESCIA	CHIARI	C618
BRESCIA	CIGOLE	C685
BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	C698
BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO	C760
BRESCIA	COCCAGLIO	C806
BRESCIA	COLLEBEATO	C850
BRESCIA	COLLIO	C883
BRESCIA	COLOGNE	C893
BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO	C925
BRESCIA	CONCESIO	C948
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058
BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064
BRESCIA	CORZANO	D082
BRESCIA	DARFO BOARIO TERME	D251
BRESCIA	DELLO	D270
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284
BRESCIA	EDOLO	D391
BRESCIA	ERBUSCO	D421
BRESCIA	ESINE	D434
BRESCIA	FIESSE	D576
BRESCIA	FLERO	D634
BRESCIA	GAMBARA	D891
BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA	D918
BRESCIA	GARGNANO	D924
BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	GHEDI	D999
BRESCIA	GIANICO	E010
BRESCIA	GOTTOLENGO	E116
BRESCIA	GUSSAGO	E271
BRESCIA	INCUDINE	E297
BRESCIA	IRMA	E325
BRESCIA	ISEO	E333
BRESCIA	ISORELLA	E364
BRESCIA	LENO	E526
BRESCIA	LONGHENA	E673
BRESCIA	LOSINE	E698
BRESCIA	LOZIO	E706
BRESCIA	MAIRANO	E841
BRESCIA	MALONNO	E865
BRESCIA	MANERBA DEL GARDA	E883
BRESCIA	MANERBIO	E884
BRESCIA	MARMENTINO	E961
BRESCIA	MARONE	E967
BRESCIA	MAZZANO	F063
BRESCIA	MILZANO	F216
BRESCIA	MONIGA DEL GARDA	F373
BRESCIA	MONNO	F375
BRESCIA	MONTICHIARI	F471
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672
BRESCIA	MONTIRONE	F680
BRESCIA	NAVE	F851
BRESCIA	NIARDO	F884
BRESCIA	NUVOLENTO	F989
BRESCIA	NUVOLERA	F990
BRESCIA	OFFLAGA	G006
BRESCIA	OME	G061
BRESCIA	ONO SAN PIETRO	G074
BRESCIA	ORZINUOVI	G149
BRESCIA	OSPITALETTO	G170
BRESCIA	OSSIMO	G179
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213
BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA	G217
BRESCIA	PAISCO LOVENO	G247
BRESCIA	PAITONE	G248
BRESCIA	PALAZZOLO SULL`OGLIO	G264
BRESCIA	PARATICO	G327
BRESCIA	PASPARDO	G354
BRESCIA	PAVONE DEL MELLA	G391
BRESCIA	SAN PAOLO	G407
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546
BRESCIA	PIANCOGNO	G549
BRESCIA	PISOGNE	G710
BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801
BRESCIA	POMPIANO	G815
BRESCIA	PONCARALE	G818
BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844
BRESCIA	PONTEVICO	G859
BRESCIA	PONTOGLIO	G869
BRESCIA	POZZOLENGO	G959
BRESCIA	PRALBOINO	G977
BRESCIA	PRESEGLIE	H043
BRESCIA	PROVAGLIO D`ISEO	H078
BRESCIA	PUEGNAGO DEL GARDA	H086
BRESCIA	QUINZANO D`OGLIO	H140
BRESCIA	REMEDELLO	H230
BRESCIA	REZZATO	H256
BRESCIA	ROCCAFRANCA	H410
BRESCIA	RODENGO-SAIANO	H477
BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484
BRESCIA	ROVATO	H598
BRESCIA	RUDIANO	H630
BRESCIA	SABBIO CHIESE	H650
BRESCIA	SALE MARASINO	H699
BRESCIA	SALO`	H717
BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRESCIA	SAN GERVASIO BRESCIANO	H865
BRESCIA	SAVIORE DELL`ADAMELLO	I476
BRESCIA	SENIGA	I607
BRESCIA	SERLE	I631
BRESCIA	SIRMIONE	I633
BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782
BRESCIA	SONICO	I831
BRESCIA	SULZANO	L002
BRESCIA	TEMU`	L094
BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA	L210
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312
BRESCIA	TRAVAGLIATO	L339
BRESCIA	TREMOSINE	L372
BRESCIA	TRENZANO	L380
BRESCIA	URAGO D`OGLIO	L494
BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	VEROLAVECCHIA	L778
BRESCIA	VEZZA D`OGLIO	L816
BRESCIA	VILLACHIARA	L923
BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	VISANO	M070
BRESCIA	VOBARNO	M104
BRESCIA	LONATO DEL GARDA	M312
CAGLIARI	ARBUS	A359
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419
CAGLIARI	ASSEMINI	A474
CAGLIARI	BALLAO	A597
CAGLIARI	BARRALI	A677
CAGLIARI	BARUMINI	A681
CAGLIARI	BUGGERRU	B250
CAGLIARI	BURCEI	B274
CAGLIARI	CAGLIARI	B354
CAGLIARI	CALASETTA	B383
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738

CAGLIARI	CARBONIA	B745
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
CAGLIARI	COLLINAS	C882
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
CAGLIARI	DONORI	D344
CAGLIARI	ELMAS	D399
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
CAGLIARI	FURTEI	D827
CAGLIARI	GENURI	D970
CAGLIARI	GESICO	D994
CAGLIARI	GESTURI	D997
CAGLIARI	GIBA	E022
CAGLIARI	GONI	E084
CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
CAGLIARI	GONNESA	E086
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
CAGLIARI	GUASILA	E252
CAGLIARI	GUSPINI	E270
CAGLIARI	IGLESIAS	E281
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
CAGLIARI	MANDAS	E877
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
CAGLIARI	MONASTIR	F333
CAGLIARI	MONSERRATO	F383
CAGLIARI	MURAVERA	F808
CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	PORTOSCUSO	G922
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SAMASSI	H738
CAGLIARI	SAMATZAI	H739
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	SANTADI	I182
CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294
CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SARDARA	I428
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SEGARIU	I570
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SELEGAS	I582
CAGLIARI	SENORBI`	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	UTA	L521
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	VILLASOR	M025
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209
CAGLIARI	MASAINAS	M270
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	CASTIADAS	M288
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	BOJANO	A930
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
CAMPOBASSO	BUSSO	B295
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	COLLE D`ANCHISE	C854
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391

CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CASERTA	CAPODRISE	B667
CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CASERTA	CAPUA	B715
CASERTA	CARINARO	B779
CASERTA	CARINOLA	B781
CASERTA	CASAGIOVE	B860
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CASERTA	CASALUCE	B916
CASERTA	CASAPULLA	B935
CASERTA	CASERTA	B963
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CASERTA	CERVINO	C558
CASERTA	CESA	C561
CASERTA	CIORLANO	C716
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CASERTA	CURTI	D228
CASERTA	DRAGONI	D361
CASERTA	FONTEGRECA	D683
CASERTA	FORMICOLA	D709
CASERTA	FRANCOLISE	D769
CASERTA	FRIGNANO	D799
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	GALLO	D884
CASERTA	GALLUCCIO	D886
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CASERTA	GRAZZANISE	E158
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173
CASERTA	LETINO	E554
CASERTA	LIBERI	E570
CASERTA	LUSCIANO	E754
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CASERTA	MADDALONI	E791
CASERTA	MARCIANISE	E932
CASERTA	MARZANO APPIO	E998
CASERTA	SAN MARCO EVANGELISTA	F043
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CASERTA	MONDRAGONE	F352
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130
CASERTA	PARETE	G333
CASERTA	PASTORANO	G364
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CASERTA	PONTELATONE	G849
CASERTA	PORTICO DI CASERTA	G903
CASERTA	PRATA SANNITA	G991
CASERTA	PRATELLA	G995
CASERTA	PRESENZANO	H045
CASERTA	RUVIANO	H165
CASERTA	RAVISCANINA	H202
CASERTA	RECALE	H210
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459
CASERTA	SAN CIPRIANO D`AVERSA	H798
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978
CASERTA	SAN NICOLA LA STRADA	I056
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273
CASERTA	SANT`ARPINO	I306
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379

CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	VITULAZIO	M092
CASERTA	CASAPESENNA	M260
CHIETI	ALTINO	A235
CHIETI	ARCHI	A367
CHIETI	ARI	A398
CHIETI	ARIELLI	A402
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	BOMBA	A956
CHIETI	BORRELLO	B057
CHIETI	BUCCHIANICO	B238
CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CHIETI	CARUNCHIO	B853
CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CHIETI	CASALBORDINO	B865
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CHIETI	CASOLI	B985
CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CHIETI	CHIETI	C632
CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CHIETI	CRECCHIO	D137
CHIETI	CUPELLO	D209
CHIETI	DOGLIOLA	D315
CHIETI	FALLO	D480
CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CHIETI	FILETTO	D592
CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CHIETI	FOSSACESIA	D738
CHIETI	FRAINE	D757
CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CHIETI	FRISA	D803
CHIETI	FURCI	D823
CHIETI	GAMBERALE	D898
CHIETI	GESSOPALENA	D996
CHIETI	GISSI	E052
CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CHIETI	GUILMI	E266
CHIETI	VASTO	E372
CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CHIETI	LANCIANO	E435
CHIETI	LENTELLA	E531
CHIETI	LETTOPALENA	E559
CHIETI	LISCIA	E611
CHIETI	MIGLIANICO	F196
CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CHIETI	MONTELAPIANO	F535
CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CHIETI	ORSOGNA	G128
CHIETI	ORTONA	G141
CHIETI	PAGLIETA	G237
CHIETI	PALENA	G271
CHIETI	PALMOLI	G290
CHIETI	PALOMBARO	G294
CHIETI	PENNADOMO	G434
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CHIETI	PERANO	G441
CHIETI	PIETRAFERRAZZANA	G613
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CHIETI	POLLUTRI	G799
CHIETI	PRETORO	H052
CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394
CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047
CHIETI	TOLLO	L194
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218
CHIETI	TORNARECCIO	L224
CHIETI	TORREBRUNA	L253
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291
CHIETI	TREGLIO	L363
CHIETI	TUFILLO	L459
CHIETI	VACRI	L526
CHIETI	VILLALFONSINA	L961
CHIETI	VILLAMAGNA	L964
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957
CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537
CALTANISSETTA	DELIA	D267
CALTANISSETTA	GELA	D960
CALTANISSETTA	MILENA	E618
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
CALTANISSETTA	RIESI	H281
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CUNEO	ACCEGLIO	A016
CUNEO	AISONE	A113
CUNEO	ALBA	A124
CUNEO	ALBARETTO DELLA TORRE	A139
CUNEO	ALTO	A238
CUNEO	ARGENTERA	A394

CUNEO	ARGUELLO	A396
CUNEO	BAGNASCO	A555
CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CUNEO	BALDISSERO D`ALBA	A589
CUNEO	BARBARESCO	A629
CUNEO	BARGE	A660
CUNEO	BAROLO	A671
CUNEO	BASTIA MONDOVI	A709
CUNEO	BATTIFOLLO	A716
CUNEO	BEINETTE	A735
CUNEO	BELLINO	A750
CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CUNEO	BENEVELLO	A782
CUNEO	BERGOLO	A798
CUNEO	BERNEZZO	A805
CUNEO	BONVICINO	A979
CUNEO	BORGOMALE	B018
CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CUNEO	BOSIA	B079
CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CUNEO	BOVES	B101
CUNEO	BRA	B111
CUNEO	BRIAGLIA	B167
CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CUNEO	BRONDELLO	B200
CUNEO	BROSSASCO	B204
CUNEO	BUSCA	B285
CUNEO	CAMERANA	B467
CUNEO	CANALE	B573
CUNEO	CANOSIO	B621
CUNEO	CAPRAUNA	B692
CUNEO	CARAGLIO	B719
CUNEO	CARAMAGNA PIEMONTE	B720
CUNEO	CARDE	B755
CUNEO	CARRU	B841
CUNEO	CARTIGNANO	B845
CUNEO	CASALGRASSO	B894
CUNEO	CASTAGNITO	C046
CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CUNEO	CASTELLETTO STURA	C165
CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CUNEO	CASTELLINALDO D`ALBA	C173
CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	C214
CUNEO	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
CUNEO	CASTIGLIONE TINELLA	C317
CUNEO	CASTINO	C323
CUNEO	CAVALLERLEONE	C375
CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376
CUNEO	CELLE DI MACRA	C441
CUNEO	CENTALLO	C466
CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CUNEO	CERVASCA	C547
CUNEO	CERVERE	C550
CUNEO	CEVA	C589
CUNEO	CHERASCO	C599
CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CUNEO	CIGLIE	C681
CUNEO	CISSONE	C738
CUNEO	CLAVESANA	C792
CUNEO	CORNELIANO D`ALBA	D022
CUNEO	CORTEMILIA	D062
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120
CUNEO	CRAVANZANA	D133
CUNEO	CRISSOLO	D172
CUNEO	CUNEO	D205
CUNEO	DEMONTE	D271
CUNEO	DIANO D`ALBA	D291
CUNEO	DOGLIANI	D314
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	ELVA	D401
CUNEO	ENTRACQUE	D410
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	FARIGLIANO	D499
CUNEO	FEISOGLIO	D523
CUNEO	FOSSANO	D742
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	FRASSINO	D782
CUNEO	GAIOLA	D856
CUNEO	GAMBASCA	D894
CUNEO	GARESSIO	D920
CUNEO	GENOLA	D967
CUNEO	GORZEGNO	E111
CUNEO	GOTTASECCA	E115
CUNEO	GOVONE	E118
CUNEO	GUARENE	E251
CUNEO	IGLIANO	E282
CUNEO	ISASCA	E327
CUNEO	LAGNASCO	E406
CUNEO	LA MORRA	E430
CUNEO	LEQUIO TANARO	E539
CUNEO	LEQUIO BERRIA	E540
CUNEO	LESEGNO	E546
CUNEO	LEVICE	E564
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597
CUNEO	LISIO	E615
CUNEO	MACRA	E789
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	MAGLIANO ALFIERI	E809
CUNEO	MANGO	E887
CUNEO	MANTA	E894
CUNEO	MARENE	E939
CUNEO	MARGARITA	E945
CUNEO	MARMORA	E963
CUNEO	MARSAGLIA	E973
CUNEO	MARTINIANA PO	E988
CUNEO	MELLE	F114
CUNEO	MOIOLA	F279
CUNEO	MOMBARCARO	F309
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326
CUNEO	MONASTEROLO CASOTTO	F329
CUNEO	MONASTEROLO SAVIGLIANO	F330
CUNEO	MONCHIERO	F338
CUNEO	MONDOVI`	F351
CUNEO	MONESIGLIO	F355
CUNEO	MONFORTE D`ALBA	F358
CUNEO	MONTA	F385
CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405
CUNEO	MONTALDO ROERO	F408
CUNEO	MONTANERA	F424
CUNEO	MONTELUPO ALBESE	F550
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608
CUNEO	MONTEU ROERO	F654
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666
CUNEO	MONTICELLO D`ALBA	F669
CUNEO	MORETTA	F723
CUNEO	MOROZZO	F743
CUNEO	MURAZZANO	F809
CUNEO	MURELLO	F811
CUNEO	NARZOLE	F846
CUNEO	NEIVE	F863
CUNEO	NEVIGLIE	F883
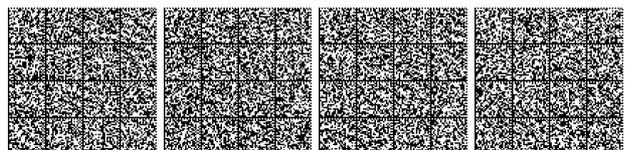
CUNEO	NIELLA BELBO	F894
CUNEO	NIELLA TANARO	F895
CUNEO	NOVELLO	F961
CUNEO	NUCETTO	F972
CUNEO	ONCINO	G066
CUNEO	ORMEA	G114
CUNEO	OSTANA	G183
CUNEO	PAESANA	G228
CUNEO	PAGNO	G240
CUNEO	PAMPARATO	G302
CUNEO	PAROLDO	G339
CUNEO	PERLETTO	G457
CUNEO	PERLO	G458
CUNEO	PEVERAGNO	G526
CUNEO	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532
CUNEO	PIANFEI	G561
CUNEO	PIASCO	G575
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625
CUNEO	PIOBESI D`ALBA	G683
CUNEO	PIOZZO	G697
CUNEO	POCAPAGLIA	G742
CUNEO	POLONGHERA	G800
CUNEO	PONTECHIANALE	G837
CUNEO	PRADLEVES	G970
CUNEO	PRAZZO	H011
CUNEO	PRIERO	H059
CUNEO	PRIOCCA	H068
CUNEO	PRIOLA	H069
CUNEO	PRUNETTO	H085
CUNEO	RACCONIGI	H150
CUNEO	REVELLO	H247
CUNEO	RIFREDDO	H285
CUNEO	RITTANA	H326
CUNEO	ROASCHIA	H362
CUNEO	ROASCIO	H363
CUNEO	ROBILANTE	H377
CUNEO	ROBURENT	H378
CUNEO	ROCCABRUNA	H385
CUNEO	ROCCA CIGLIE	H391
CUNEO	ROCCA DE BALDI	H395
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447
CUNEO	ROCCAVIONE	H453
CUNEO	ROCCHETTA BELBO	H462
CUNEO	RODDI	H472
CUNEO	RODDINO	H473
CUNEO	RODELLO	H474
CUNEO	ROSSANA	H578
CUNEO	RUFFIA	H633
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704
CUNEO	SALICETO	H710
CUNEO	SALMOUR	H716
CUNEO	SALUZZO	H727
CUNEO	SAMBUCO	H746
CUNEO	SAMPEYRE	H755
CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812
CUNEO	SANFRE	H851
CUNEO	SANFRONT	H852
CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037
CUNEO	SANT`ALBANO STURA	I210
CUNEO	SANTA VITTORIA D`ALBA	I316
CUNEO	SANTO STEFANO BELBO	I367
CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372
CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	SCAGNELLO	I484
CUNEO	SCARNAFIGI	I512
CUNEO	SERRALUNGA D`ALBA	I646
CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	I659
CUNEO	SINIO	I750
CUNEO	SOMANO	I817
CUNEO	SOMMARIVA DEL BOSCO	I822
CUNEO	SOMMARIVA PERNO	I823
CUNEO	STROPPO	I985
CUNEO	TARANTASCA	L048
CUNEO	TORRE MONDOVI	L241
CUNEO	TORRE BORMIDA	L252
CUNEO	TORRE SAN GIORGIO	L278
CUNEO	TORRESINA	L281
CUNEO	TREISO	L367
CUNEO	TREZZO TINELLA	L410
CUNEO	TRINITA`	L427
CUNEO	VALDIERI	L558
CUNEO	VALGRANA	L580
CUNEO	VALLORIATE	L631
CUNEO	VENASCA	L729
CUNEO	VERDUNO	L758
CUNEO	VERNANTE	L771
CUNEO	VERZUOLO	L804
CUNEO	VEZZA D`ALBA	L817
CUNEO	VICOFORTE	L841
CUNEO	VIGNOLO	L888
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942
CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974
CUNEO	VILLANOVA SOLARO	L990
CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	VIOLA	M063
CUNEO	VOTTIGNASCO	M136
COMO	ALZATE BRIANZA	A249
COMO	ANZANO DEL PARCO	A319
COMO	APPIANO GENTILE	A333
COMO	BEREGAZZO CON FIGLIARO	A791
COMO	BINAGO	A870
COMO	BREGNANO	B134
COMO	BRENNA	B144
COMO	BULGAROGRASSO	B262
COMO	CADORAGO	B346
COMO	CANTU`	B639
COMO	CARBONATE	B742
COMO	CARIMATE	B778
COMO	CARLAZZO	B785
COMO	CASNATE CON BERNATE	B977
COMO	CASTELNUOVO BOZZENTE	C220
COMO	CERMENATE	C516
COMO	COMO	C933
COMO	CUCCIAGO	D196
COMO	DOMASO	D329
COMO	ERBA	D416
COMO	EUPILIO	D445
COMO	FALOPPIO	D482
COMO	FENEGRO`	D531
COMO	FINO MORNASCO	D605
COMO	GERA LARIO	D974
COMO	GUANZATE	E235
COMO	INVERIGO	E309
COMO	LIVO	E623
COMO	LOCATE VARESINO	E638
COMO	LOMAZZO	E659
COMO	LUISAGO	E735
COMO	LURAGO D`ERBA	E749
COMO	MONTANO LUCINO	F427
COMO	OLGIATE COMASCO	G025
COMO	ORSENIGO	G126
COMO	REZZAGO	H255
COMO	SENNA COMASCO	I611
COMO	SORICO	I856

COMO	TURATE	L470
COMO	UGGIATE-TREVANO	L487
COMO	VENIANO	L737
COMO	VERCANA	L748
COMO	GRAVEDONA ED UNITI	M315
COMO	BELLAGIO	M335
COMO	COLVERDE	M336
COMO	ALTA VALLE INTELVI	M383
CREMONA	ACQUANEGRA CREMONESE	A039
CREMONA	AGNADELLO	A076
CREMONA	ANNICCO	A299
CREMONA	AZZANELLO	A526
CREMONA	BAGNOLO CREMASCO	A570
CREMONA	BONEMERSE	A972
CREMONA	BORDOLANO	A986
CREMONA	CASTELVERDE	B129
CREMONA	CALVATONE	B439
CREMONA	CAMISANO	B484
CREMONA	CAMPAGNOLA CREMASCA	B498
CREMONA	CAPERGNANICA	B650
CREMONA	CAPPELLA CANTONE	B679
CREMONA	CAPPELLA DE` PICENARDI	B680
CREMONA	CAPRALBA	B686
CREMONA	CASALBUTTANO ED UNITI	B869
CREMONA	CASALETTO CEREDANO	B889
CREMONA	CASALETTO DI SOPRA	B890
CREMONA	CASALETTO VAPRIO	B891
CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CREMONA	CASALMORANO	B900
CREMONA	POZZAGLIO ED UNITI	B914
CREMONA	CASTELDIDONE	C089
CREMONA	CASTEL GABBIANO	C115
CREMONA	CASTELLEONE	C153
CREMONA	CASTELVISCONTI	C290
CREMONA	CELLA DATI	C435
CREMONA	CHIEVE	C634
CREMONA	CICOGNOLO	C678
CREMONA	CINGIA DE` BOTTI	C703
CREMONA	CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE	D056
CREMONA	CORTE DE` FRATI	D057
CREMONA	CREDERA RUBBIANO	D141
CREMONA	CREMA	D142
CREMONA	CREMONA	D150
CREMONA	CREMOSANO	D151
CREMONA	CROTTA D`ADDA	D186
CREMONA	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	D203
CREMONA	DEROVERE	D278
CREMONA	DOVERA	D358
CREMONA	FIESCO	D574
CREMONA	FORMIGARA	D710
CREMONA	GABBIONETA BINANUOVA	D834
CREMONA	GADESCO PIEVE DELMONA	D841
CREMONA	GENIVOLTA	D966
CREMONA	GOMBITO	E082
CREMONA	GRONTARDO	E193
CREMONA	GRUMELLO C ED UNITI	E217
CREMONA	GUSSOLA	E272
CREMONA	ISOLA DOVARESE	E356
CREMONA	IZANO	E380
CREMONA	MADIGNANO	E793
CREMONA	MALAGNINO	E843
CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983
CREMONA	MONTE CREMASCO	F434
CREMONA	MONTODINE	F681
CREMONA	MOSCAZZANO	F761
CREMONA	MOTTA BALUFFI	F771
CREMONA	OFFANENGO	G004
CREMONA	OLMENETA	G047
CREMONA	OSTIANO	G185
CREMONA	PADERNO PONCHIELLI	G222
CREMONA	PALAZZO PIGNANO	G260
CREMONA	PANDINO	G306
CREMONA	PERSICO DOSIMO	G469
CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	G483
CREMONA	PESSINA CREMONESE	G504
CREMONA	PIANENGO	G558
CREMONA	PIERANICA	G603
CREMONA	PIEVE D`OLMI	G647
CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO	G651
CREMONA	PIZZIGHETTONE	G721
CREMONA	QUINTANO	H130
CREMONA	RICENGO	H276
CREMONA	RIPALTA ARPINA	H314
CREMONA	RIPALTA CREMASCA	H315
CREMONA	RIPALTA GUERINA	H316
CREMONA	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341
CREMONA	RIVOLTA D`ADDA	H357
CREMONA	ROBECCO D`OGLIO	H372
CREMONA	ROMANENGO	H508
CREMONA	SALVIROLA	H731
CREMONA	SAN BASSANO	H767
CREMONA	SAN DANIELE PO	H815
CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE	H918
CREMONA	SAN MARTINO DEL LAGO	I007
CREMONA	SCANDOLARA RAVARA	I497
CREMONA	SCANDOLARA RIPA D`OGLIO	I498
CREMONA	SERGNANO	I627
CREMONA	SESTO ED UNITI	I683
CREMONA	SOLAROLO RAINERIO	I790
CREMONA	SONCINO	I827
CREMONA	SORESINA	I849
CREMONA	SOSPIRO	I865
CREMONA	SPINADESCO	I906
CREMONA	SPINEDA	I909
CREMONA	SPINO D`ADDA	I914
CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935
CREMONA	TICENGO	L164
CREMONA	TORLINO VIMERCATI	L221
CREMONA	TORNATA	L225
CREMONA	TORRE DE PICENARDI	L258
CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296
CREMONA	TRESCORE CREMASCO	L389
CREMONA	TRIGOLO	L426
CREMONA	VAIANO CREMASCO	L535
CREMONA	VAILATE	L539
CREMONA	VESCOVATO	L806
CREMONA	VOLONGO	M116
CREMONA	VOLTIDO	M127
CREMONA	PIADENA DRIZZONA	M418
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033
COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102
COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	ALBIDONA	A160
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183
COSENZA	ALTOMONTE	A240
COSENZA	AMANTEA	A253
COSENZA	AMENDOLARA	A263
COSENZA	APRIGLIANO	A340
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
COSENZA	BELSITO	A768
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	BIANCHI	A842
COSENZA	BISIGNANO	A887
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912
COSENZA	BUONVICINO	B270
COSENZA	CALOPEZZATI	B424

COSENZA	CALOVETO	B426
COSENZA	CAMPANA	B500
COSENZA	CANNA	B607
COSENZA	CARIATI	B774
COSENZA	CAROLEI	B802
COSENZA	CARPANZANO	B813
COSENZA	VILLAPIANA	B903
COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002
COSENZA	CASTROLIBERO	C108
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CASTROREGIO	C348
COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COSENZA	CELICO	C430
COSENZA	CELLARA	C437
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	CERISANO	C515
COSENZA	CERVICATI	C554
COSENZA	CERZETO	C560
COSENZA	CETRARO	C588
COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	COLOSIMI	C905
COSENZA	COSENZA	D086
COSENZA	CROPALATI	D180
COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	DIAMANTE	D289
COSENZA	SCIGLIANO	D290
COSENZA	DIPIGNANO	D304
COSENZA	DOMANICO	D328
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	FRASCINETO	D774
COSENZA	FUSCALDO	D828
COSENZA	GRIMALDI	E180
COSENZA	GRISOLIA	E185
COSENZA	GUARDIA PIEMONTESE	E242
COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	LAINO BORGO	E417
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COSENZA	LAPPANO	E450
COSENZA	LATTARICO	E475
COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	MAIERA`	E835
COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	PAOLA	G317
COSENZA	PAPASIDERO	G320
COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411
COSENZA	PIANE CRATI	G553
COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622
COSENZA	PLATACI	G733
COSENZA	PRAIA A MARE	G975
COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488
COSENZA	ROGLIANO	H490
COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	ROTA GRECA	H585
COSENZA	ROVITO	H621
COSENZA	SAN BASILE	H765
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN FILI	H841
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962
COSENZA	SAN LUCIDO	H971
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
COSENZA	SAN SOSTI	I165
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183
COSENZA	SANT`AGATA DI ESARO	I192
COSENZA	SANTA SOFIA D`EPIRO	I309
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
COSENZA	SARACENA	I423
COSENZA	SCALA COELI	I485
COSENZA	SCALEA	I489
COSENZA	SERRA D`AIELLO	I642
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896
COSENZA	TARSIA	L055
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206
COSENZA	TORTORA	L305
COSENZA	TREBISACCE	L353
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524
COSENZA	VERBICARO	L747
COSENZA	ZUMPANO	M202
CATANIA	ACI CASTELLO	A026
CATANIA	ACI CATENA	A027
CATANIA	ACIREALE	A028
CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029
CATANIA	ADRANO	A056
CATANIA	BELPASSO	A766
CATANIA	BIANCAVILLA	A841
CATANIA	BRONTE	B202
CATANIA	CALATABIANO	B384
CATANIA	CALTAGIRONE	B428
CATANIA	CAMPOROTONDO ETNEO	B561
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297

CATANIA	CATANIA	C351
CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
CATANIA	GIARRE	E017
CATANIA	GRAMMICHELE	E133
CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
CATANIA	MALETTO	E854
CATANIA	MASCALI	F004
CATANIA	MASCALUCIA	F005
CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
CATANIA	MILO	F214
CATANIA	MINEO	F217
CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
CATANIA	MISTERBIANCO	F250
CATANIA	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
CATANIA	NICOLOSI	F890
CATANIA	PALAGONIA	G253
CATANIA	PATERNO`	G371
CATANIA	PEDARA	G402
CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
CATANIA	RADDUSA	H154
CATANIA	RAMACCA	H168
CATANIA	RANDAZZO	H175
CATANIA	RIPOSTO	H325
CATANIA	SAN CONO	H805
CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
CATANIA	SANT`ALFIO	I216
CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
CATANIA	SANTA VENERINA	I314
CATANIA	SCORDIA	I548
CATANIA	TRECASTAGNI	L355
CATANIA	VALVERDE	L658
CATANIA	VIAGRANDE	L828
CATANIA	VIZZINI	M100
CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
CATANIA	MAZZARRONE	M271
CATANIA	MANIACE	M283
CATANIA	RAGALNA	M287
CATANZARO	ALBI	A155
CATANZARO	AMARONI	A255
CATANZARO	AMATO	A257
CATANZARO	ANDALI	A272
CATANZARO	ARGUSTO	A397
CATANZARO	BADOLATO	A542
CATANZARO	BELCASTRO	A736
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANZARO	CENADI	C453
CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANZARO	CERVA	C542
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANZARO	CICALA	C674
CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANZARO	CORTALE	D049
CATANZARO	CROPANI	D181
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744
CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA`	G518
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
CATANZARO	SATRIANO	I463
CATANZARO	SELLIA	I589
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
CATANZARO	SERSALE	I671
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	STALETTI	I937
CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
CATANZARO	ZAGARISE	M140
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
ENNA	AGIRA	A070
ENNA	AIDONE	A098
ENNA	ASSORO	A478
ENNA	BARRAFRANCA	A676
ENNA	CALASCIBETTA	B381
ENNA	ENNA	C342
ENNA	CATENANUOVA	C353
ENNA	CENTURIPE	C471
ENNA	CERAMI	C480
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
ENNA	LEONFORTE	E536
ENNA	NICOSIA	F892
ENNA	NISSORIA	F900
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
ENNA	PIETRAPERZIA	G624
ENNA	REGALBUTO	H221
ENNA	SPERLINGA	I891
ENNA	TROINA	L448
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583

ENNA	VILLAROSA	M011
FERRARA	ARGENTA	A393
FERRARA	BONDENO	A965
FERRARA	CENTO	C469
FERRARA	CODIGORO	C814
FERRARA	COMACCHIO	C912
FERRARA	COPPARO	C980
FERRARA	FERRARA	D548
FERRARA	IOLANDA DI SAVOIA	E320
FERRARA	LAGOSANTO	E410
FERRARA	MASI TORELLO	F016
FERRARA	MESOLA	F156
FERRARA	OSTELLATO	G184
FERRARA	POGGIO RENATICO	G768
FERRARA	PORTOMAGGIORE	G916
FERRARA	VIGARANO MAINARDA	L868
FERRARA	VOGHIERA	M110
FERRARA	FISCAGLIA	M323
FERRARA	TERRE DEL RENO	M381
FERRARA	TRESIGNANA	M409
FERRARA	RIVA DEL PO	M410
FOGGIA	ACCADIA	A015
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
FOGGIA	APRICENA	A339
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
FOGGIA	BICCARI	A854
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARAPELLE	B724
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CARPINO	B829
FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FOGGIA	CHIEUTI	C633
FOGGIA	DELICETO	D269
FOGGIA	FAETO	D459
FOGGIA	FOGGIA	D643
FOGGIA	ISCHITELLA	E332
FOGGIA	LESINA	E549
FOGGIA	LUCERA	E716
FOGGIA	MANFREDONIA	E885
FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
FOGGIA	MATTINATA	F059
FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
FOGGIA	ORTA NOVA	G131
FOGGIA	PANNI	G312
FOGGIA	PESCHICI	G487
FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FOGGIA	STORNARA	I962
FOGGIA	STORNARELLA	I963
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FOGGIA	TROIA	L447
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FOGGIA	VIESTE	L858
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FOGGIA	VOLTURINO	M132
FOGGIA	ORDONA	M266
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FIRENZE	SCANDICCI	B962
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	CERTALDO	C540
FIRENZE	DICOMANO	D299
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIESOLE	D575
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613
FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	VAGLIA	L529
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FIRENZE	FIGLINE E INCISA VALDARNO	M321
FIRENZE	SCARPERIA E SAN PIERO	M326
FIRENZE	BARBERINO TAVARNELLE	M408
FORLI' CESENA	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI' CESENA	BERTINORO	A809
FORLI' CESENA	BORGHI	B001
FORLI' CESENA	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI' CESENA	CESENA	C573
FORLI' CESENA	CESENATICO	C574
FORLI' CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI' CESENA	DOVADOLA	D357
FORLI' CESENA	FORLI	D704
FORLI' CESENA	FORLIMPOPOLI	D705
FORLI' CESENA	GALEATA	D867
FORLI' CESENA	GAMBETTOLA	D899
FORLI' CESENA	GATTEO	D935
FORLI' CESENA	LONGIANO	E675

FORLI' CESENA	MELDOLA	F097
FORLI' CESENA	MERCATO SARACENO	F139
FORLI' CESENA	MODIGLIANA	F259
FORLI' CESENA	MONTIANO	F668
FORLI' CESENA	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI' CESENA	PREDAPPIO	H017
FORLI' CESENA	PREMILCUORE	H034
FORLI' CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI' CESENA	RONCOFREDDO	H542
FORLI' CESENA	SAN MAURO PASCOLI	I027
FORLI' CESENA	SANTA SOFIA	I310
FORLI' CESENA	SARSINA	I444
FORLI' CESENA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
FORLI' CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
FORLI' CESENA	TREDOZIO	L361
FORLI' CESENA	VERGHERETO	L764
FROSINONE	ACUTO	A054
FROSINONE	VILLA LATINA	A081
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ALVITO	A244
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	FIUGGI	A310
FROSINONE	AQUINO	A348
FROSINONE	ARCE	A363
FROSINONE	ARNARA	A421
FROSINONE	ARPINO	A433
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	AUSONIA	A502
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	CASSINO	C034
FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	CERVARO	C545
FROSINONE	COLFELICE	C836
FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FROSINONE	ESPERIA	D440
FROSINONE	FALVATERRA	D483
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FILETTINO	D591
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	GALLINARO	D881
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FROSINONE	GUARCINO	E236
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620
FROSINONE	MOROLO	F740
FROSINONE	PALIANO	G276
FROSINONE	PASTENA	G362
FROSINONE	PATRICA	G374
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500
FROSINONE	PICINISCO	G591
FROSINONE	PICO	G592
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598
FROSINONE	PIGLIO	G659
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FROSINONE	POFI	G749
FROSINONE	PONTECORVO	G838
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FROSINONE	RIPI	H324
FROSINONE	ROCCADARCE	H393
FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FROSINONE	SANT`APOLLINARE	I302
FROSINONE	SANT`ELIA FIUMERAPIDO	I321
FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	VALLECORSA	L598
FROSINONE	VALLEMAIO	L605
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614
FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
FROSINONE	VITICUSO	M083
GENOVA	ARENZANO	A388
GENOVA	BOGLIASCO	A922
GENOVA	BORZONASCA	B067
GENOVA	BUSALLA	B282
GENOVA	CAMPO LIGURE	B538
GENOVA	CAMPOMORONE	B551
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
GENOVA	CASELLA	B956
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
GENOVA	CERANESI	C481
GENOVA	CICAGNA	C673
GENOVA	COGOLETO	C823
GENOVA	COGORNO	C826
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
GENOVA	DAVAGNA	D255
GENOVA	FASCIA	D509
GENOVA	FONTANIGORDA	D677
GENOVA	GENOVA	D969
GENOVA	GORRETO	E109
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
GENOVA	LAVAGNA	E488
GENOVA	LEIVI	E519
GENOVA	MASONE	F020
GENOVA	MEZZANEGO	F173
GENOVA	MIGNANEGO	F202
GENOVA	MONEGLIA	F354
GENOVA	MONTOGGIO	F682
GENOVA	NE	F858
GENOVA	NEIRONE	F862
GENOVA	ORERO	G093
GENOVA	PIEVE LIGURE	G646
GENOVA	PROPATA	H073

GENOVA	RAPALLO	H183
GENOVA	REZZOAGLIO	H258
GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
GENOVA	ROVEGNO	H599
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
GENOVA	SANT`OLCESE	I346
GENOVA	SANTO STEFANO D`AVETO	I368
GENOVA	SAVIGNONE	I475
GENOVA	SERRA RICCO`	I640
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
GENOVA	TIGLIETO	L167
GENOVA	TORRIGLIA	L298
GENOVA	USCIO	L507
GENOVA	VALBREVENNA	L546
GENOVA	VOBBIA	M105
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	B712
GORIZIA	CORMONS	D014
GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	D321
GORIZIA	FARRA D`ISONZO	D504
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645
GORIZIA	GORIZIA	E098
GORIZIA	GRADISCA D`ISONZO	E124
GORIZIA	GRADO	E125
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952
GORIZIA	MEDEA	F081
GORIZIA	MONFALCONE	F356
GORIZIA	MORARO	F710
GORIZIA	MOSSA	F767
GORIZIA	ROMANS D`ISONZO	H514
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531
GORIZIA	SAGRADO D`ISONZO	H665
GORIZIA	SAN CANZIAN D`ISONZO	H787
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964
GORIZIA	SAN PIER D`ISONZO	I082
GORIZIA	SAVOGNA D`ISONZO	I479
GORIZIA	STARANZANO	I939
GORIZIA	TURRIACO	L474
GORIZIA	VILLESSE	M043
GROSSETO	ARCIDOSSO	A369
GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
GROSSETO	CAPALBIO	B646
GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
GROSSETO	CINIGIANO	C705
GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
GROSSETO	FOLLONICA	D656
GROSSETO	GAVORRANO	D948
GROSSETO	GROSSETO	E202
GROSSETO	ISOLA DEL GIGLIO	E348
GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GROSSETO	MANCIANO	E875
GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GROSSETO	MONTIERI	F677
GROSSETO	ORBETELLO	G088
GROSSETO	PITIGLIANO	G716
GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417
GROSSETO	ROCCASTRADA	H449
GROSSETO	SANTA FIORA	I187
GROSSETO	SCANSANO	I504
GROSSETO	SCARLINO	I510
GROSSETO	SEGGIANO	I571
GROSSETO	SEMPRONIANO	I601
GROSSETO	SORANO	I841
IMPERIA	AIROLE	A111
IMPERIA	APRICALE	A338
IMPERIA	AQUILA D`ARROSCIA	A344
IMPERIA	ARMO	A418
IMPERIA	AURIGO	A499
IMPERIA	BADALUCCO	A536
IMPERIA	BAIARDO	A581
IMPERIA	BORDIGHERA	A984
IMPERIA	BORGHETTO D`ARROSCIA	A993
IMPERIA	BORGOMARO	B020
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559
IMPERIA	CARAVONICA	B734
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110
IMPERIA	CASTELLARO	C143
IMPERIA	CERIANA	C511
IMPERIA	CERVO	C559
IMPERIA	CESIO	C578
IMPERIA	CHIUSANICO	C657
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660
IMPERIA	CIPRESSA	C718
IMPERIA	CIVEZZA	C755
IMPERIA	COSIO D`ARROSCIA	D087
IMPERIA	COSTARAINERA	D114
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296
IMPERIA	DIANO MARINA	D297
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318
IMPERIA	DOLCEDO	D319
IMPERIA	IMPERIA	E290
IMPERIA	ISOLABONA	E346
IMPERIA	LUCINASCO	E719
IMPERIA	MENDATICA	F123
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290
IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE	F528
IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041
IMPERIA	PERINALDO	G454
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632
IMPERIA	PIGNA	G660
IMPERIA	POMPEIANA	G814
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
IMPERIA	PORNASSIO	G890
IMPERIA	PRELA`	H027
IMPERIA	RANZO	H180
IMPERIA	REZZO	H257
IMPERIA	RIVA LIGURE	H328
IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
IMPERIA	SAN LORENZO AL MARE	H957
IMPERIA	SAN REMO	I138
IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	I365
IMPERIA	SEBORGA	I556
IMPERIA	SOLDANO	I796
IMPERIA	TAGGIA	L024
IMPERIA	TERZORIO	L146
IMPERIA	TRIORA	L430
IMPERIA	VALLEBONA	L596
IMPERIA	VASIA	L693
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
IMPERIA	VESSALICO	L809
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
IMPERIA	MONTALTO CARPASIO	M387
ISERNIA	ACQUAVIVA D`ISERNIA	A051
ISERNIA	AGNONE	A080
ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
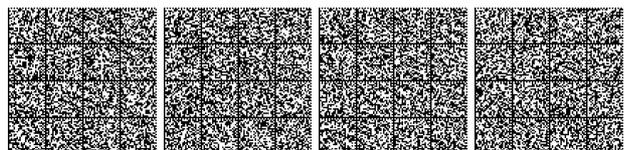
ISERNIA	SANT`ELENA SANNITA	B466
ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
ISERNIA	CAROVILLI	B810
ISERNIA	CARPINONE	B830
ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082
ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
ISERNIA	CHIAUCI	C620
ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
ISERNIA	CONCA CASALE	C941
ISERNIA	FILIGNANO	D595
ISERNIA	FORLI` DEL SANNIO	D703
ISERNIA	FORNELLI	D715
ISERNIA	FROSOLONE	D811
ISERNIA	ISERNIA	E335
ISERNIA	LONGANO	E669
ISERNIA	MACCHIA D`ISERNIA	E778
ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
ISERNIA	MIRANDA	F239
ISERNIA	MONTAQUILA	F429
ISERNIA	MONTENERO VAL COCCHIARA	F580
ISERNIA	MONTERODUNI	F601
ISERNIA	PESCHE	G486
ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
ISERNIA	PIZZONE	G727
ISERNIA	POZZILLI	G954
ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
ISERNIA	ROCCASICURA	H445
ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
ISERNIA	SANT`AGAPITO	I189
ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
ISERNIA	SANT`ANGELO DEL PESCO	I282
ISERNIA	SCAPOLI	I507
ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
ISERNIA	VENAFRO	L725
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
CROTONE	CACCURI	B319
CROTONE	CARFIZZI	B771
CROTONE	CASABONA	B857
CROTONE	CASTELSILANO	B968
CROTONE	CIRO`	C725
CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CROTONE	CROTONE	D122
CROTONE	COTRONEI	D123
CROTONE	CRUCOLI	D189
CROTONE	CUTRO	D236
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
CROTONE	MELISSA	F108
CROTONE	MESORACA	F157
CROTONE	PALLAGORIO	G278
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	SAVELLI	I468
CROTONE	SCANDALE	I494
CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	VERZINO	L802
LECCO	ANNONE DI BRIANZA	A301
LECCO	BOSISIO PARINI	B081
LECCO	CALOLZIOCORTE	B423
LECCO	CASATENOVO	B943
LECCO	CASTELLO DI BRIANZA	C187
LECCO	CERNUSCO LOMBARDONE	C521
LECCO	CESANA BRIANZA	C563
LECCO	COLICO	C839
LECCO	COSTA MASNAGA	D112
LECCO	CREMELLA	D143
LECCO	CREMENO	D145
LECCO	IMBERSAGO	E287
LECCO	LECCO	E507
LECCO	LOMAGNA	E656
LECCO	MERATE	F133
LECCO	MISSAGLIA	F248
LECCO	MONTE MARENZO	F561
LECCO	MONTICELLO BRIANZA	F674
LECCO	OGGIONO	G009
LECCO	OSNAGO	G161
LECCO	PADERNO D`ADDA	G218
LECCO	PAGNONA	G241
LECCO	PERLEDO	G456
LECCO	ROGENO	H486
LECCO	SIRONE	I759
LECCO	SUEGLIO	I994
LECCO	VALGREGHENTINO	L581
LECCO	VALMADRERA	L634
LECCO	VARENNA	L680
LECCO	VERDERIO	M337
LECCO	LA VALLETTA BRIANZA	M348
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350
LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978
LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506

LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109
LECCE	MELPIGNANO	F117
LECCE	MIGGIANO	F194
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
LECCE	MURO LECCESE	F816
LECCE	NARDO`	F842
LECCE	NEVIANO	F881
LECCE	NOCIGLIA	F916
LECCE	NOVOLI	F970
LECCE	ORTELLE	G136
LECCE	OTRANTO	G188
LECCE	PALMARIGGI	G285
LECCE	PARABITA	G325
LECCE	PATU`	G378
LECCE	POGGIARDO	G751
LECCE	RACALE	H147
LECCE	RUFFANO	H632
LECCE	SALICE SALENTINO	H708
LECCE	SALVE	H729
LECCE	SANARICA	H757
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	SECLI`	I559
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780
LECCE	SOLETO	I800
LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	SURANO	L010
LECCE	SURBO	L011
LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	TREPUZZI	L383
LECCE	TRICASE	L419
LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	UGENTO	L484
LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	ZOLLINO	M187
LECCE	CASTRO	M261
LECCE	PORTO CESAREO	M263
LECCE	SAN CASSIANO	M264
LECCE	PRESICCE-ACQUARICA	M428
LIVORNO	BIBBONA	A852
LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
LIVORNO	CAPOLIVERI	B669
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LIVORNO	CECINA	C415
LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LIVORNO	LIVORNO	E625
LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LIVORNO	PIOMBINO	G687
LIVORNO	PORTOFERRAIO	G912
LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LIVORNO	SASSETTA	I454
LIVORNO	SUVERETO	L019
LODI	ABBADIA CERRETO	A004
LODI	BERTONICO	A811
LODI	BOFFALORA D`ADDA	A919
LODI	BORGHETTO LODIGIANO	A995
LODI	BORGO SAN GIOVANNI	B017
LODI	BREMBIO	B141
LODI	CASALETTO LODIGIANO	B887
LODI	CASALMAIOCCO	B899
LODI	CASALPUSTERLENGO	B910
LODI	CASELLE LURANI	B958
LODI	CASELLE LANDI	B961
LODI	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228
LODI	CASTIGLIONE D`ADDA	C304
LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329
LODI	CAVENAGO D`ADDA	C394
LODI	CERVIGNANO D`ADDA	C555
LODI	CODOGNO	C816
LODI	COMAZZO	C917
LODI	CORNEGLIANO LAUDENSE	D021
LODI	CORNO GIOVINE	D028
LODI	CORNOVECCHIO	D029
LODI	CORTE PALASIO	D068
LODI	CRESPIATICA	D159
LODI	FOMBIO	D660
LODI	GALGAGNANO	D868
LODI	GRAFFIGNANA	E127
LODI	GUARDAMIGLIO	E238
LODI	LIVRAGA	E627
LODI	LODI	E648
LODI	LODI VECCHIO	E651
LODI	MACCASTORNA	E777
LODI	MAIRAGO	E840
LODI	MALEO	E852
LODI	MARUDO	E994
LODI	MASSALENGO	F028
LODI	MELETI	F102
LODI	MERLINO	F149
LODI	TAVAZZANO VILLAVESCO	F260
LODI	MULAZZANO	F801
LODI	PIEVE FISSIRAGA	G096
LODI	ORIO LITTA	G107
LODI	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166
LODI	OSSAGO LODIGIANO	G171
LODI	SALERANO SUL LAMBRO	H701
LODI	SAN FIORANO	H844
LODI	SAN MARTINO IN STRADA	I012
LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140
LODI	SANT`ANGELO LODIGIANO	I274
LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO	I362
LODI	SECUGNAGO	I561
LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LODI	SOMAGLIA	I815
LODI	TERRANOVA PASSERINI	L125
LODI	TURANO LODIGIANO	L469
LODI	VALERA FRATTA	L572
LODI	VILLANOVA DEL SILLARO	L977
LODI	ZELO BUON PERSICO	M158
LODI	CASTELGERUNDO	M393
LATINA	APRILIA	A341
LATINA	BASSIANO	A707
LATINA	CAMPODIMELE	B527
LATINA	CASTELFORTE	C104
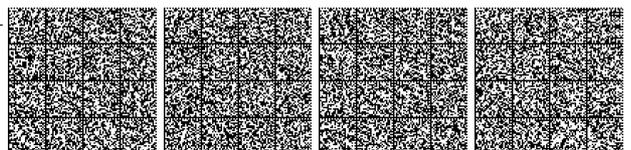
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LATINA	CORI	D003
LATINA	FONDI	D662
LATINA	FORMIA	D708
LATINA	GAETA	D843
LATINA	ITRI	E375
LATINA	LATINA	E472
LATINA	LENOLA	E527
LATINA	MAENZA	E798
LATINA	MINTURNO	F224
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LATINA	NORMA	F937
LATINA	PRIVERNO	G698
LATINA	PONTINIA	G865
LATINA	PROSSEDI	H076
LATINA	ROCCAGORGA	H413
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LATINA	SABAUDIA	H647
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LATINA	SERMONETA	I634
LATINA	SEZZE	I712
LATINA	SONNINO	I832
LATINA	SPERLONGA	I892
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LATINA	TERRACINA	L120
LATINA	VENTOTENE	L742
LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LUCCA	BARGA	A657
LUCCA	BORGO A MOZZANO	B007
LUCCA	CAMAIORE	B455
LUCCA	CAMPORGIANO	B557
LUCCA	CAPANNORI	B648
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
LUCCA	FOSCIANDORA	D734
LUCCA	GALLICANO	D874
LUCCA	LUCCA	E715
LUCCA	MASSAROSA	F035
LUCCA	MINUCCIANO	F225
LUCCA	MOLAZZANA	F283
LUCCA	MONTECARLO	F452
LUCCA	PESCAGLIA	G480
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LUCCA	PIETRASANTA	G628
LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LUCCA	PORCARI	G882
LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LUCCA	SERAVEZZA	I622
LUCCA	STAZZEMA	I942
LUCCA	VIAREGGIO	L833
LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
LUCCA	FABBRICHE DI VERGEMOLI	M319
LUCCA	SILLANO GIUNCUGNANO	M347
MACERATA	ACQUACANINA	A031
MACERATA	APIRO	A329
MACERATA	APPIGNANO	A334
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
MACERATA	BOLOGNOLA	A947
MACERATA	CALDAROLA	B398
MACERATA	CAMERINO	B474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
MACERATA	CINGOLI	C704
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
MACERATA	COLMURANO	C886
MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	FIORDIMONTE	D609
MACERATA	FIUMINATA	D628
MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVEBOVIGLIANA	G637
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIORACO	G690
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI`	A194
MESSINA	ALI` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D`ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO`	C568
MESSINA	CONDRO`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661

MESSINA	FORZA D`AGRO`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LENI	E523
MESSINA	LETOJANNI	E555
MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LIPARI	E606
MESSINA	LONGI	E674
MESSINA	MALFA	E855
MESSINA	MALVAGNA	E869
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066
MESSINA	MERI`	F147
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D`AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	OLIVERI	G036
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUJA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI` MILICI	H479
MESSINA	ROMETTA	H519
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842
MESSINA	SAN FRATELLO	H850
MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	SAPONARA	I420
MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	SPADAFORA	I881
MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	TORREGROTTA	L271
MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	TRIPI	L431
MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	TORRENOVA	M286
MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MILANO	AGRATE BRIANZA	A087
MILANO	ALBAIRATE	A127
MILANO	ARCONATE	A375
MILANO	ARCORE	A376
MILANO	ARLUNO	A413
MILANO	ASSAGO	A473
MILANO	BARANZATE	A618
MILANO	BAREGGIO	A652
MILANO	BASIGLIO	A699
MILANO	BELLINZAGO LOMBARDO	A751
MILANO	BELLUSCO	A759
MILANO	BERNAREGGIO	A802
MILANO	BERNATE TICINO	A804
MILANO	BESANA IN BRIANZA	A818
MILANO	BESATE	A820
MILANO	BIASSONO	A849
MILANO	BINASCO	A872
MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MILANO	BOLLATE	A940
MILANO	BRIOSCO	B187
MILANO	BRUGHERIO	B212
MILANO	BUBBIANO	B235
MILANO	BUCCINASCO	B240
MILANO	BUSCATE	B286
MILANO	BUSNAGO	B289
MILANO	BUSSERO	B292
MILANO	BUSTO GAROLFO	B301
MILANO	CAMBIAGO	B461
MILANO	CANEGRATE	B593
MILANO	CAPONAGO	B671
MILANO	CARATE BRIANZA	B729
MILANO	CARPIANO	B820
MILANO	CARUGATE	B850
MILANO	CASARILE	B938
MILANO	CASOREZZO	B989
MILANO	CASSANO D`ADDA	C003
MILANO	CASSINA DE`PECCHI	C014
MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033
MILANO	CASTANO PRIMO	C052
MILANO	CAVENAGO DI BRIANZA	C395
MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	C523
MILANO	CERRO AL LAMBRO	C536
MILANO	CERRO MAGGIORE	C537
MILANO	CINISELLO BALSAMO	C707
MILANO	CISLIANO	C733
MILANO	COLOGNO MONZESE	C895
MILANO	COLTURANO	C908
MILANO	CORBETTA	C986
MILANO	CORNAREDO	D018
MILANO	CORNATE D`ADDA	D019
MILANO	MORIMONDO	D033
MILANO	CUGGIONO	D198
MILANO	CUSAGO	D229

MILANO	DAIRAGO	D244	MILANO	VANZAGO	L665
MILANO	DESIO	D286	MILANO	VAPRIO D`ADDA	L667
MILANO	DRESANO	D367	MILANO	VEDUGGIO CON COLZANO	L709
MILANO	GAGGIANO	D845	MILANO	VERNATE	L773
MILANO	GARBAGNATE MILANESE	D912	MILANO	VIGNATE	L883
MILANO	GESSATE	D995	MILANO	VILLA CORTESE	L928
MILANO	GORGONZOLA	E094	MILANO	VIMERCATE	M052
MILANO	GREZZAGO	E170	MILANO	VITTUONE	M091
MILANO	GUDO VISCONTI	E258	MILANO	VIZZOLO PREDABISSI	M102
MILANO	INVERUNO	E313	MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MILANO	INZAGO	E317	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MILANO	LACCHIARELLA	E395	MANTOVA	ASOLA	A470
MILANO	LAINATE	E415	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MILANO	LEGNANO	E514	MANTOVA	MOTTEGGIANA	B012
MILANO	LESMO	E550	MANTOVA	BOZZOLO	B110
MILANO	LIMBIATE	E591	MANTOVA	CANNETO SULL`OGLIO	B612
MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639	MANTOVA	CASALMORO	B901
MILANO	MACHERIO	E786	MANTOVA	CASALOLDO	B907
MILANO	MAGENTA	E801	MANTOVA	CASALROMANO	B911
MILANO	MAGNAGO	E819	MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MILANO	MASATE	F003	MANTOVA	CASTEL D`ARIO	C076
MILANO	MEDIGLIA	F084	MANTOVA	CASTEL GOFFREDO	C118
MILANO	MELEGNANO	F100	MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MILANO	MELZO	F119	MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MILANO	MEZZAGO	F165	MANTOVA	CAVRIANA	C406
MILANO	MILANO	F205	MANTOVA	CERESARA	C502
MILANO	MONZA	F704	MANTOVA	COMMESSAGGIO	C930
MILANO	MOTTA VISCONTI	F783	MANTOVA	CURTATONE	D227
MILANO	NERVIANO	F874	MANTOVA	DOSOLO	D351
MILANO	NOSATE	F939	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	D949
MILANO	NOVA MILANESE	F944	MANTOVA	GAZZUOLO	D959
MILANO	NOVIGLIO	F968	MANTOVA	GOITO	E078
MILANO	OPERA	G078	MANTOVA	GONZAGA	E089
MILANO	OSSONA	G181	MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261
MILANO	OZZERO	G206	MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818
MILANO	PARABIAGO	G324	MANTOVA	MANTOVA	E897
MILANO	PAULLO	G385	MANTOVA	MARCARIA	E922
MILANO	PESCHIERA BORROMEO	G488	MANTOVA	MARIANA MANTOVANA	E949
MILANO	PIEVE EMANUELE	G634	MANTOVA	MARMIROLO	E962
MILANO	PIOLTELLO	G686	MANTOVA	MEDOLE	F086
MILANO	POGLIANO MILANESE	G772	MANTOVA	MOGLIA	F267
MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965	MANTOVA	MONZAMBANO	F705
MILANO	RHO	H264	MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371	MANTOVA	PEGOGNAGA	G417
MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373	MANTOVA	PIUBEGA	G717
MILANO	RODANO	H470	MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753
MILANO	RONCO BRIANTINO	H537	MANTOVA	POMPONESCO	G816
MILANO	ROSATE	H560	MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MILANO	ROZZANO	H623	MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803	MANTOVA	QUINGENTOLE	H129
MILANO	SAN DONATO MILANESE	H827	MANTOVA	QUISTELLO	H143
MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930	MANTOVA	REDONDESCO	H218
MILANO	SANTO STEFANO TICINO	I361	MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342
MILANO	SAN VITTORE OLONA	I409	MANTOVA	RODIGO	H481
MILANO	SAN ZENONE AL LAMBRO	I415	MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MILANO	SEDRIANO	I566	MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MILANO	SEGRATE	I577	MANTOVA	SABBIONETA	H652
MILANO	SENAGO	I602	MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MILANO	SETTALA	I696	MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870
MILANO	SETTIMO MILANESE	I700	MANTOVA	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883
MILANO	SULBIATE	I998	MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912
MILANO	TREZZANO ROSA	L408	MANTOVA	SAN MARTINO DALL`ARGINE	I005
MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409	MANTOVA	SCHIVENOGLIA	I532
MILANO	TREZZO SULL`ADDA	L411	MANTOVA	SERMIDE E FELONICA	I632
MILANO	TRIBIANO	L415	MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MILANO	TRIUGGIO	L434	MANTOVA	SOLFERINO	I801
MILANO	TRUCCAZZANO	L454	MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MILANO	TURBIGO	L471	MANTOVA	SUZZARA	L020
MILANO	USMATE VELATE	L511	MANTOVA	VIADANA	L826
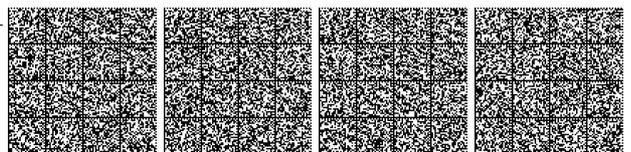
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MANTOVA	BORGO VIRGILIO	M340
MANTOVA	BORGO MANTOVANO	M396
MANTOVA	BORGOCARBONARA	M406
MODENA	BASTIGLIA	A713
MODENA	BOMPORTO	A959
MODENA	CAMPOGALLIANO	B539
MODENA	CAMPOSANTO	B566
MODENA	CARPI	B819
MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107
MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287
MODENA	CAVEZZO	C398
MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FINALE EMILIA	D599
MODENA	FIORANO MODENESE	D607
MODENA	FIUMALBO	D617
MODENA	FORMIGINE	D711
MODENA	FRASSINORO	D783
MODENA	GUIGLIA	E264
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MARANELLO	E904
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905
MODENA	MEDOLLA	F087
MODENA	MIRANDOLA	F240
MODENA	MODENA	F257
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MODENA	MONTECRETO	F484
MODENA	MONTEFIORINO	F503
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	NONANTOLA	F930
MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MODENA	PALAGANO	G250
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MODENA	PIEVEPELAGO	G649
MODENA	POLINAGO	G789
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	RAVARINO	H195
MODENA	RIOLUNATO	H303
MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835
MODENA	SAN POSSIDONIO	I128
MODENA	SAN PROSPERO	I133
MODENA	SASSUOLO	I462
MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
MODENA	SESTOLA	I689
MODENA	SOLIERA	I802
MODENA	SPILAMBERTO	I903
MODENA	VIGNOLA	L885
MODENA	ZOCCA	M183
MASSA CARRARA	AULLA	A496
MASSA CARRARA	BAGNONE	A576
MASSA CARRARA	CARRARA	B832
MASSA CARRARA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MASSA CARRARA	COMANO	C914
MASSA CARRARA	FILATTIERA	D590
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629
MASSA CARRARA	FOSDINOVO	D735
MASSA CARRARA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA CARRARA	MASSA	F023
MASSA CARRARA	MULAZZO	F802
MASSA CARRARA	PONTREMOLI	G870
MASSA CARRARA	TRESANA	L386
MASSA CARRARA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA CARRARA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	VALSINNI	D513
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	ARZANO	A455
NAPOLI	BACOLI	A535
NAPOLI	BOSCOREALE	B076
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	BRUSCIANO	B227
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CALVIZZANO	B452
NAPOLI	CAMPOSANO	B565
NAPOLI	CAPRI	B696
NAPOLI	CASALNUOVO DI NAPOLI	B905
NAPOLI	CASAMARCIANO	B922
NAPOLI	CASORIA	B990
NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA	C188
NAPOLI	CRISPANO	D170
NAPOLI	FORIO	D702
NAPOLI	FRATTAMINORE	D790
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	GRAGNANO	E131
NAPOLI	GRUMO NEVANO	E224
NAPOLI	LETTERE	E557
NAPOLI	MARANO DI NAPOLI	E906
NAPOLI	MARIGLIANELLA	E954
NAPOLI	MARIGLIANO	E955
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI	F799
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	NOLA	F924
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
NAPOLI	VILLARICCA	G309
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	PIMONTE	G670
NAPOLI	POLLENA TROCCHIA	G795
NAPOLI	POMIGLIANO D`ARCO	G812
NAPOLI	POMPEI	G813
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	QUALIANO	H101
NAPOLI	QUARTO	H114
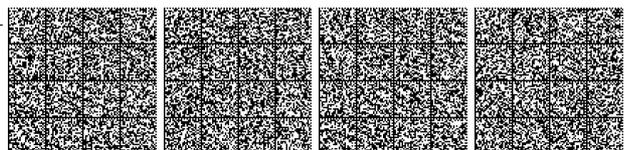
NAPOLI	ERCOLANO	H243
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073
NAPOLI	S SEBASTIANO AL VESUVIO	I151
NAPOLI	SANT`AGNELLO	I208
NAPOLI	SANT`ANASTASIA	I262
NAPOLI	SANT`ANTONIO ABATE	I300
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391
NAPOLI	SAVIANO	I469
NAPOLI	SERRARA FONTANA	I652
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	TERZIGNO	L142
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	TUFINO	L460
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	VISCIANO	M072
NAPOLI	S. MARIA LA CARITA`	M273
NAPOLI	TRECASE	M280
NOVARA	AGRATE CONTURBIA	A088
NOVARA	ARMENO	A414
NOVARA	ARONA	A429
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BOCA	A911
NOVARA	BOGOGNO	A929
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BORGOMANERO	B019
NOVARA	BORGO TICINO	B043
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CAMERI	B473
NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NOVARA	CASALBELTRAME	B864
NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883
NOVARA	CASALINO	B897
NOVARA	CASALVOLONE	B920
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149
NOVARA	CASTELLETTO TICINO	C166
NOVARA	CAVAGLIETTO	C364
NOVARA	CAVAGLIO D`AGOGNA	C365
NOVARA	CAVALLIRIO	C378
NOVARA	CERANO	C483
NOVARA	COMIGNAGO	C926
NOVARA	CRESSA	D162
NOVARA	CUREGGIO	D216
NOVARA	DIVIGNANO	D309
NOVARA	DORMELLETTO	D347
NOVARA	FARA NOVARESE	D492
NOVARA	FONTANETO D`AGOGNA	D675
NOVARA	GALLIATE	D872
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NOVARA	GHEMME	E001
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NOVARA	INVORIO	E314
NOVARA	LANDIONA	E436
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880
NOVARA	MARANO TICINO	E907
NOVARA	MEINA	F093
NOVARA	MEZZOMERICO	F188
NOVARA	MOMO	F317
NOVARA	NEBBIUNO	F859
NOVARA	NIBBIOLA	F886
NOVARA	NOVARA	F952
NOVARA	OLEGGIO	G019
NOVARA	PARUZZARO	G349
NOVARA	POMBIA	G809
NOVARA	PRATO SESIA	H001
NOVARA	RECETTO	H213
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502
NOVARA	ROMENTINO	H518
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NOVARA	SILLAVENGO	I736
NOVARA	SIZZANO	I767
NOVARA	SORISO	I857
NOVARA	SOZZAGO	I880
NOVARA	SUNO	L007
NOVARA	TERDOBBIATE	L104
NOVARA	TORNACO	L223
NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	VAPRIO D`AGOGNA	L668
NOVARA	VARALLO POMBIA	L670
NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	VICOLUNGO	L847
NOVARA	VINZAGLIO	M062
NOVARA	GATTICO-VERUNO	M416
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ARZANA	A454
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503
NUORO	BARI SARDO	A663
NUORO	BAUNEI	A722
NUORO	BELVI	A776
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BITTI	A895
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	BOSA	B068
NUORO	BUDONI	B248
NUORO	DESULO	D287
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	DUALCHI	D376
NUORO	FLUSSIO	D640
NUORO	FONNI	D665
NUORO	GADONI	D842
NUORO	GAIRO	D859
NUORO	GALTELLI	D888
NUORO	GAVOI	D947
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	ILBONO	E283
NUORO	IRGOLI	E323
NUORO	JERZU	E387
NUORO	LACONI	E400
NUORO	LANUSEI	E441
NUORO	LEI	E517
NUORO	LOCERI	E644
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	LODE`	E647
NUORO	LODINE	E649
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	LULA	E736
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	MAGOMADAS	E825
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	MEANA SARDO	F073
NUORO	MODOLO	F261
NUORO	MONTRESTA	F698
NUORO	NORAGUGUME	F933
NUORO	NUORO	F979
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	OLLOLAI	G044
NUORO	OLZAI	G058
NUORO	ONANI	G064
NUORO	ONIFAI	G070

NUORO	ONIFERI	G071
NUORO	ORANI	G084
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	OROTELLI	G120
NUORO	ORTUERI	G146
NUORO	ORUNE	G147
NUORO	OSIDDA	G154
NUORO	OSINI	G158
NUORO	OTTANA	G191
NUORO	OVODDA	G201
NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	POSADA	G929
NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	SAN TEODORO	I329
NUORO	SARULE	I448
NUORO	SILANUS	I730
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	SUNI	L006
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TINNURA	L172
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE`	L231
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
ORISTANO	ABBASANTA	A007
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
ORISTANO	ALBAGIARA	A126
ORISTANO	ALES	A180
ORISTANO	ALLAI	A204
ORISTANO	ARBOREA	A357
ORISTANO	SAN NICOLO` D`ARCIDANO	A368
ORISTANO	ARDAULI	A380
ORISTANO	ASSOLO	A477
ORISTANO	ASUNI	A480
ORISTANO	VILLA VERDE	A609
ORISTANO	BARADILI	A614
ORISTANO	BARESSA	A655
ORISTANO	BAULADU	A721
ORISTANO	BIDONI`	A856
ORISTANO	BONARCADO	A960
ORISTANO	BORONEDDU	B055
ORISTANO	BUSACHI	B281
ORISTANO	CABRAS	B314
ORISTANO	CUGLIERI	D200
ORISTANO	CURCURIS	D214
ORISTANO	GONNOSNO`	D585
ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
ORISTANO	GHILARZA	E004
ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
ORISTANO	MARRUBIU	E972
ORISTANO	MASULLAS	F050
ORISTANO	MILIS	F208
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	RUINAS	F271
ORISTANO	MOGORO	F272
ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	POMPU	G817
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANT`ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMALA	I742
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI`	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	VILLAURBANA	M030
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	CAPACI	B645
PALERMO	CARINI	B780
PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420
PALERMO	CEFALU`	C421
PALERMO	CERDA	C496

PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	CIMINNA	C696
PALERMO	CINISI	C708
PALERMO	COLLESANO	C871
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
PALERMO	CORLEONE	D009
PALERMO	FICARAZZI	D567
PALERMO	GANGI	D907
PALERMO	GERACI SICULO	D977
PALERMO	GIARDINELLO	E013
PALERMO	GIULIANA	E055
PALERMO	GODRANO	E074
PALERMO	GRATTERI	E149
PALERMO	ISNELLO	E337
PALERMO	LASCARI	E459
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
PALERMO	MARINEO	E957
PALERMO	MEZZOJUSO	F184
PALERMO	MISILMERI	F246
PALERMO	MONREALE	F377
PALERMO	MONTELEPRE	F544
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
PALERMO	PALERMO	G273
PALERMO	PARTINICO	G348
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
PALERMO	POLLINA	G797
PALERMO	PRIZZI	H070
PALERMO	ROCCAMENA	H422
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
PALERMO	SAN GIUSEPPE JATO	H933
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
PALERMO	SCIARA	I534
PALERMO	SCILLATO	I538
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	USTICA	L519
PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	VILLABATE	L916
PALERMO	VILLAFRATI	L951
PALERMO	BLUFI	M268
PIACENZA	AGAZZANO	A067
PIACENZA	ALSENO	A223
PIACENZA	BETTOLA	A831
PIACENZA	BOBBIO	A909
PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025
PIACENZA	CADEO	B332
PIACENZA	CALENDASCO	B405
PIACENZA	CAORSO	B643
PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812
PIACENZA	CASTELL`ARQUATO	C145
PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261
PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO	C288
PIACENZA	CERIGNALE	C513
PIACENZA	COLI	C838
PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054
PIACENZA	CORTEMAGGIORE	D061
PIACENZA	FARINI	D502
PIACENZA	FERRIERE	D555
PIACENZA	FIORENZUOLA D`ARDA	D611
PIACENZA	GAZZOLA	D958
PIACENZA	GOSSOLENGO	E114
PIACENZA	GRAGNANO TREBBIENSE	E132
PIACENZA	GROPPARELLO	E196
PIACENZA	LUGAGNANO VAL D`ARDA	E726
PIACENZA	MONTICELLI D`ONGINA	F671
PIACENZA	MORFASSO	F724
PIACENZA	OTTONE	G195
PIACENZA	PIACENZA	G535
PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PIACENZA	PIOZZANO	G696
PIACENZA	PODENZANO	G747
PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO	G788
PIACENZA	PONTE DELL`OLIO	G842
PIACENZA	PONTENURE	G852
PIACENZA	RIVERGARO	H350
PIACENZA	ROTTOFRENO	H593
PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887
PIACENZA	SARMATO	I434
PIACENZA	TRAVO	L348
PIACENZA	VERNASCA	L772
PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848
PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PIACENZA	VILLANOVA SULL`ARDA	L980
PIACENZA	ZERBA	M165
PIACENZA	ALTA VAL TIDONE	M386
PADOVA	ABANO TERME	A001
PADOVA	AGNA	A075
PADOVA	ALBIGNASEGO	A161
PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296
PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434
PADOVA	ARRE	A438
PADOVA	ARZERGRANDE	A458
PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PADOVA	BAONE	A613
PADOVA	BARBONA	A637
PADOVA	BATTAGLIA TERME	A714
PADOVA	BOARA PISANI	A906
PADOVA	BORGORICCO	B031
PADOVA	BOVOLENTA	B106
PADOVA	BRUGINE	B213
PADOVA	CADONEGHE	B345
PADOVA	CAMPODARSEGO	B524
PADOVA	CAMPODORO	B531
PADOVA	CAMPOSAMPIERO	B563
PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564
PADOVA	CANDIANA	B589
PADOVA	CARCERI	B749
PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA	B795
PADOVA	CARTURA	B848
PADOVA	CASALE DI SCODOSIA	B877
PADOVA	CASALSERUGO	B912
PADOVA	CASTELBALDO	C057
PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE	C544
PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PADOVA	CITTADELLA	C743
PADOVA	CODEVIGO	C812
PADOVA	CONSELVE	C964
PADOVA	CORREZZOLA	D040
PADOVA	CURTAROLO	D226
PADOVA	ESTE	D442
PADOVA	FONTANIVA	D679
PADOVA	GALLIERA VENETA	D879
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PADOVA	GAZZO	D956
PADOVA	GRANTORTO	E145

PADOVA	GRANZE	E146
PADOVA	LEGNARO	E515
PADOVA	LIMENA	E592
PADOVA	LOREGGIA	E684
PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709
PADOVA	MASERA` DI PADOVA	F011
PADOVA	MASI	F013
PADOVA	MASSANZAGO	F033
PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE	F092
PADOVA	MERLARA	F148
PADOVA	MESTRINO	F161
PADOVA	MONSELICE	F382
PADOVA	MONTAGNANA	F394
PADOVA	MONTEGROTTO TERME	F529
PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO	G167
PADOVA	PADOVA	G224
PADOVA	PERNUMIA	G461
PADOVA	PIACENZA D`ADIGE	G534
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	PIOMBINO DESE	G688
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	PONSO	G823
PADOVA	PONTELONGO	G850
PADOVA	PONTE SAN NICOLO`	G855
PADOVA	POZZONOVO	G963
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	RUBANO	H625
PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	SAN GIORGIO D PERTICHE	H893
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008
PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107
PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	S ANGELO D PIOVE D SACC	I275
PADOVA	SANT`ELENA	I319
PADOVA	SANT`URBANO	I375
PADOVA	SAONARA	I418
PADOVA	SELVAZZANO DENTRO	I595
PADOVA	STANGHELLA	I938
PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	TERRASSA PADOVANA	L132
PADOVA	TOMBOLO	L199
PADOVA	TORREGLIA	L270
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	URBANA	L497
PADOVA	VEGGIANO	L710
PADOVA	VESCOVANA	L805
PADOVA	VIGHIZZOLO D`ESTE	L878
PADOVA	VIGODARZERE	L892
PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	VILLA ESTENSE	L937
PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947
PADOVA	VILLANOVA CAMPOSAMPIERO	L979
PADOVA	VO	M103
PADOVA	DUE CARRARE	M300
PADOVA	BORGO VENETO	M402
PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PESCARA	ALANNO	A120
PESCARA	BOLOGNANO	A945
PESCARA	BRITTOLI	B193
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PESCARA	CATIGNANO	C354
PESCARA	CEPAGATTI	C474
PESCARA	CITTA` SANT`ANGELO	C750
PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	COLLECORVINO	C853
PESCARA	CORVARA	D078
PESCARA	CUGNOLI	D201
PESCARA	ELICE	D394
PESCARA	FARINDOLA	D501
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PESCARA	MONTESILVANO	F646
PESCARA	MOSCUFO	F765
PESCARA	NOCCIANO	F908
PESCARA	PENNE	G438
PESCARA	PESCARA	G482
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PESCARA	PIANELLA	G555
PESCARA	PICCIANO	G589
PESCARA	PIETRANICO	G621
PESCARA	POPOLI	G878
PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PESCARA	ROSCIANO	H562
PESCARA	SALLE	H715
PESCARA	SANT`EUFEMIA A MAIELLA	I332
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PESCARA	SCAFA	I482
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PESCARA	SPOLTORE	I922
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PESCARA	VICOLI	L846
PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL`UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629

PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PERUGIA	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	SPOLETO	I921
PERUGIA	TODI	L188
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PISA	BIENTINA	A864
PISA	BUTI	B303
PISA	CALCI	B390
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASCINA	B950
PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	FAUGLIA	D510
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAIATICO	E413
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PISA	MONTOPOLI IN VAL D`ARNO	F686
PISA	ORCIANO PISANO	G090
PISA	PALAIA	G254
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	PISA	G702
PISA	POMARANCE	G804
PISA	PONSACCO	G822
PISA	PONTEDERA	G843
PISA	RIPARBELLA	H319
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL`ARNO	I177
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PISA	CASCIANA TERME LARI	M327
PISA	CRESPINA LORENZANA	M328
PORDENONE	ARBA	A354
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BARCIS	A640
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	C217
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385
PORDENONE	CHIONS	C640
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CLAUZETTO	C791
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426
PORDENONE	FANNA	D487
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	FRISANCO	D804
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MEDUNO	F089
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PORDENONE	TRAVESIO	L347
PORDENONE	VITO D`ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORE	A987
PARMA	FIDENZA	B034
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	BUSSETO	B293
PARMA	CALESTANO	B408
PARMA	COLLECCHIO	C852
PARMA	COLORNO	C904
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	FELINO	D526
PARMA	FONTANELLATO	D673
PARMA	FONTEVIVO	D685
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
PARMA	TERENZO	E548
PARMA	MEDESANO	F082

PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PARMA	G337
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	ROCCABIANCA	H384
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PARMA	SOLIGNANO	I803
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TORRILE	L299
PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE` MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PARMA	SISSA TRECASALI	M325
PARMA	POLESINE ZIBELLO	M367
PARMA	SORBOLO MEZZANI	M411
PESARO URBINO	ACQUALAGNA	A035
PESARO URBINO	APECCHIO	A327
PESARO URBINO	BELFORTE ALL`ISAURO	A740
PESARO URBINO	BORGO PACE	B026
PESARO URBINO	CAGLI	B352
PESARO URBINO	CANTIANO	B636
PESARO URBINO	CARPEGNA	B816
PESARO URBINO	CARTOCETO	B846
PESARO URBINO	FANO	D488
PESARO URBINO	FERMIGNANO	D541
PESARO URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PESARO URBINO	FRATTE ROSA	D791
PESARO URBINO	FRONTINO	D807
PESARO URBINO	FRONTONE	D808
PESARO URBINO	GABICCE MARE	D836
PESARO URBINO	GRADARA	E122
PESARO URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PESARO URBINO	LUNANO	E743
PESARO URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PESARO URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PESARO URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PESARO URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PESARO URBINO	MONDAVIO	F347
PESARO URBINO	MONDOLFO	F348
PESARO URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PESARO URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PESARO URBINO	MONTECOPIOLO	F478
PESARO URBINO	MONTEFELCINO	F497
PESARO URBINO	MONTE GRIMANO	F524
PESARO URBINO	MONTELABBATE	F533
PESARO URBINO	MONTE PORZIO	F589
PESARO URBINO	PEGLIO	G416
PESARO URBINO	PERGOLA	G453
PESARO URBINO	PESARO	G479
PESARO URBINO	PETRIANO	G514
PESARO URBINO	PIANDIMELETO	G551
PESARO URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PESARO URBINO	PIOBBICO	G682
PESARO URBINO	SAN COSTANZO	H809
PESARO URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PESARO URBINO	SANT`ANGELO IN VADO	I287
PESARO URBINO	SANT`IPPOLITO	I344
PESARO URBINO	SASSOFELTRIO	I460
PESARO URBINO	SERRA SANT`ABBONDIO	I654
PESARO URBINO	TAVOLETO	L078
PESARO URBINO	TAVULLIA	L081
PESARO URBINO	URBANIA	L498
PESARO URBINO	URBINO	L500
PESARO URBINO	VALLEFOGLIA	M331
PESARO URBINO	TERRE ROVERESCHE	M379
PESARO URBINO	COLLI AL METAURO	M380
PESARO URBINO	SASSOCORVARO AUDITORE	M413
PISTOIA	AGLIANA	A071
PISTOIA	MONTECATINI-TERME	A561
PISTOIA	BUGGIANO	B251
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432
PISTOIA	LARCIANO	E451
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	MONTALE	F410
PISTOIA	PESCIA	G491
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636
PISTOIA	PISTOIA	G713
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833
PISTOIA	QUARRATA	H109
PISTOIA	SAMBUCA PISTOIESE	H744
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
PISTOIA	ABETONE CUTIGLIANO	M376
PISTOIA	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377
PAVIA	ALAGNA	A118
PAVIA	ALBAREDO ARNABOLDI	A134
PAVIA	ALBONESE	A171
PAVIA	ALBUZZANO	A175
PAVIA	ARENA PO	A387
PAVIA	BADIA PAVESE	A538
PAVIA	BAGNARIA	A550
PAVIA	BARBIANELLO	A634
PAVIA	BASCAPE	A690
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	BORGO PRIOLO	B028
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BOSNASCO	B082
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	BRESSANA BOTTARONE	B159
PAVIA	BRONI	B201
PAVIA	LUNGAVILLA	B387
PAVIA	CALVIGNANO	B447
PAVIA	CAMPOSPINOSO	B567
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CANNETO PAVESE	B613
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PAVIA	CASANOVA LONATI	B929
PAVIA	CASEI GEROLA	B954
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTANA	C050
PAVIA	CASTEGGIO	C053
PAVIA	CASTELLETTO BRANDUZZO	C157
PAVIA	CASTELLO D`AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CECIMA	C414
PAVIA	CERANOVA	C484
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
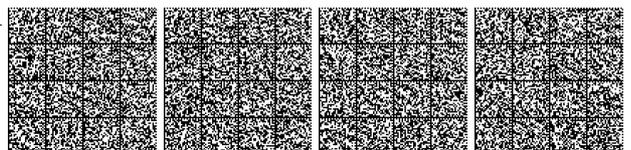
PAVIA	CERVESINA	C551
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CIGOGNOLA	C684
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CODEVILLA	C813
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	COPIANO	C979
PAVIA	CORANA	C982
PAVIA	CORVINO SAN QUIRICO	D081
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FILIGHERA	D594
PAVIA	FORTUNAGO	D732
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GERENZAGO	D980
PAVIA	GIUSSAGO	E062
PAVIA	GODIASCO SALICE TERME	E072
PAVIA	GOLFERENZO	E081
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LARDIRAGO	E454
PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	LIRIO	E608
PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PAVIA	MONTEBELLO BATTAGLIA	F440
PAVIA	MONTECALVO VERSIGGIA	F449
PAVIA	MONTESCANO	F638
PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MONTU BECCARIA	F701
PAVIA	MORNICO LOSANA	F739
PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	OLIVA GESSI	G032
PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PANCARANA	G304
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIETRA DE GIORGI	G612
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	PINAROLO PO	G671
PAVIA	PIZZALE	G720
PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PAVIA	PORTALBERA	G895
PAVIA	REA	H204
PAVIA	REDAVALLE	H216
PAVIA	RETORBIDO	H246
PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROBECCO PAVESE	H375
PAVIA	ROCCA DE GIORGI	H396
PAVIA	ROCCA SUSELLA	H450
PAVIA	ROGNANO	H491
PAVIA	ROMAGNESE	H505
PAVIA	RONCARO	H527
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	ROVESCALA	H614
PAVIA	SAN CIPRIANO PO	H799
PAVIA	SAN DAMIANO AL COLLE	H814
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014
PAVIA	SANNAZZARO DE` BURGONDI	I048
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175
PAVIA	SANTA GIULETTA	I203
PAVIA	SANT`ALESSIO CON VIALONE	I213
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	SANTA MARIA DELLA VERSA	I237
PAVIA	SANT`ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SCALDASOLE	I487
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	SILVANO PIETRA	I739
PAVIA	SOMMO	I825
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	STRADELLA	I968
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE D`ARESE	L256
PAVIA	TORRE DE` NEGRI	L262
PAVIA	TORRE D`ISOLA	L269
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TORRICELLA VERZATE	L292
PAVIA	TRIVOLZIO	L440
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617
PAVIA	VARZI	L690
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720
PAVIA	VERRUA PO	L788
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLABISCOSSI	L917
PAVIA	VILLANOVA D`ARDENGHI	L983
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079
PAVIA	VOGHERA	M109
PAVIA	VOLPARA	M119
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZECCONE	M152
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZENEVREDO	M162
PAVIA	ZERBO	M166
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
PAVIA	CORNALE E BASTIDA	M338
PAVIA	CORTEOLONA E GENZONE	M372
PAVIA	COLLI VERDI	M419

POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	CASTRONUOVO SANT`ANDREA	C345
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FARDELLA	D497
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
POTENZA	LAGONEGRO	E409
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
POTENZA	MARSICOVETERE	E977
POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	NEMOLI	F866
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SAN MARTINO D`AGRI	H994
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	PATERNO	M269
RAVENNA	ALFONSINE	A191
RAVENNA	BAGNACAVALLO	A547
RAVENNA	BAGNARA DI ROMAGNA	A551
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	CERVIA	C553
RAVENNA	CONSELICE	C963
RAVENNA	COTIGNOLA	D121
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	FUSIGNANO	D829
RAVENNA	LUGO	E730
RAVENNA	MASSA LOMBARDA	F029
RAVENNA	RAVENNA	H199
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
RAVENNA	RUSSI	H642
RAVENNA	SANT`AGATA SUL SANTERNO	I196
RAVENNA	SOLAROLO	I787
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
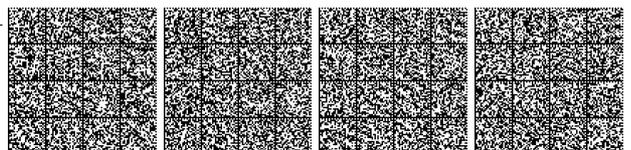
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D`ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D`ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO EMILIA	ALBINEA	A162
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO EMILIA	BAISO	A586
REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850
REGGIO EMILIA	BORETTO	A988
REGGIO EMILIA	BRESCELLO	B156
REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328
REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA	B499
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE	B502
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO EMILIA	CASALGRANDE	B893
REGGIO EMILIA	CASINA	B967
REGGIO EMILIA	CASTELLARANO	C141
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NEI MONTI	C219
REGGIO EMILIA	CAVRIAGO	C405
REGGIO EMILIA	CIANO D`ENZA	C669
REGGIO EMILIA	FABBRICO	D450
REGGIO EMILIA	GATTATICO	D934
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232
REGGIO EMILIA	GUASTALLA	E253
REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463
REGGIO EMILIA	NOVELLARA	F960
REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947
REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL`EMILIA	H223
REGGIO EMILIA	REGGIOLO	H225
REGGIO EMILIA	RIO SALICETO	H298
REGGIO EMILIA	ROLO	H500
REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628
REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO	I011
REGGIO EMILIA	SAN POLO D`ENZA	I123
REGGIO EMILIA	SANT`ILARIO D`ENZA	I342
REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496
REGGIO EMILIA	TOANO	L184
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815
REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
REGGIO EMILIA	VIANO	L831
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
REGGIO EMILIA	VENTASSO	M364
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	ASCREA	A464
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
RIETI	BORBONA	A981
RIETI	BORGO VELINO	A996

RIETI	BORGOROSE	B008	ROMA	ANZIO	A323
RIETI	ORVINIO	B595	ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
RIETI	CANTALICE	B627	ROMA	ARICCIA	A401
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631	ROMA	ARSOLI	A446
RIETI	CASAPROTA	B934	ROMA	ARTENA	A449
RIETI	CASTEL DI TORA	C098	ROMA	BRACCIANO	B114
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224	ROMA	CAMERATA NUOVA	B472
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268	ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
RIETI	CITTADUCALE	C746	ROMA	CANALE MONTERANO	B576
RIETI	CITTAREALE	C749	ROMA	CAPENA	B649
RIETI	COLLALTO SABINO	C841	ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
RIETI	COLLEGIOVE	C859	ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
RIETI	COLLEVECCHIO	C876	ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880	ROMA	CASTEL MADAMA	C203
RIETI	CONCERVIANO	C946	ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
RIETI	CONFIGNI	C959	ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
RIETI	CONTIGLIANO	C969	ROMA	CAVE	C390
RIETI	COTTANELLO	D124	ROMA	CERRETO LAZIALE	C518
RIETI	FARA IN SABINA	D493	ROMA	CERVARA DI ROMA	C543
RIETI	FIAMIGNANO	D560	ROMA	CERVETERI	C552
RIETI	FORANO	D689	ROMA	CICILIANO	C677
RIETI	FRASSO SABINO	D785	ROMA	CINETO ROMANO	C702
RIETI	GRECCIO	E160	ROMA	LANUVIO	C767
RIETI	LABRO	E393	ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
RIETI	LEONESSA	E535	ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
RIETI	LONGONE SABINO	E681	ROMA	COLLEFERRO	C858
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812	ROMA	COLONNA	C900
RIETI	MARCETELLI	E927	ROMA	FIANO ROMANO	D561
RIETI	MICIGLIANO	F193	ROMA	FILACCIANO	D586
RIETI	MOMPEO	F319	ROMA	FORMELLO	D707
RIETI	MONTASOLA	F430	ROMA	FRASCATI	D773
RIETI	MONTEBUONO	F446	ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541	ROMA	GAVIGNANO	D945
RIETI	MONTENERO SABINO	F579	ROMA	GENAZZANO	D964
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619	ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687	ROMA	GORGA	E091
RIETI	MORRO REATINO	F746	ROMA	GROTTAFERRATA	E204
RIETI	PAGANICO SABINO	G232	ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498	ROMA	JENNE	E382
RIETI	TURANIA	G507	ROMA	LABICO	E392
RIETI	PETRELLA SALTO	G513	ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756	ROMA	MANZIANA	E900
RIETI	POGGIO CATINO	G757	ROMA	MARCELLINA	E924
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763	ROMA	MARINO	E958
RIETI	POGGIO MOIANO	G764	ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
RIETI	POGGIO NATIVO	G765	ROMA	MENTANA	F127
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770	ROMA	MONTE COMPATRI	F477
RIETI	POSTA	G934	ROMA	MONTEFLAVIO	F504
RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951	ROMA	MONTELANICO	F534
RIETI	RIETI	H282	ROMA	MONTELIBRETTI	F545
RIETI	RIVODUTRI	H354	ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590
RIETI	ROCCANTICA	H427	ROMA	MONTEROTONDO	F611
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446	ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
RIETI	SALISANO	H713	ROMA	MORICONE	F730
RIETI	SCANDRIGLIA	I499	ROMA	MORLUPO	F734
RIETI	SELCI	I581	ROMA	NAZZANO	F857
RIETI	STIMIGLIANO	I959	ROMA	NEROLA	F871
RIETI	TARANO	L046	ROMA	NETTUNO	F880
RIETI	TOFFIA	L189	ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
RIETI	TORRI IN SABINA	L286	ROMA	PALESTRINA	G274
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293	ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
RIETI	VACONE	L525	ROMA	PERCILE	G444
RIETI	VARCO SABINO	L676	ROMA	PISONIANO	G704
ROMA	AFFILE	A062	ROMA	POLI	G784
ROMA	AGOSTA	A084	ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132	ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	ALLUMIERE	A210	ROMA	RIANO	H267
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297	ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	ANTICOLI CORRADO	A309	ROMA	RIOFREDDO	H300
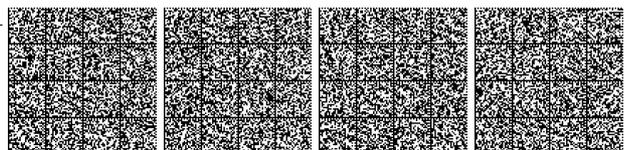
ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ROCCA SANTO STEFANO	H441
ROMA	ROMA	H501
ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	SAN VITO ROMANO	I400
ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALLEPIETRA	L611
ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	ZAGAROLO	M141
ROMA	LARIANO	M207
ROMA	LADISPOLI	M212
ROMA	ARDEA	M213
ROMA	CIAMPINO	M272
ROMA	SAN CESAREO	M295
ROMA	FIUMICINO	M297
RIMINI	BELLARIA IGEA MARINA	A747
RIMINI	CASTELDELCI	C080
RIMINI	CATTOLICA	C357
RIMINI	CORIANO	D004
RIMINI	GEMMANO	D961
RIMINI	MAIOLO	E838
RIMINI	NOVAFELTRIA	F137
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
RIMINI	MONDAINO	F346
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715
RIMINI	PENNABILLI	G433
RIMINI	RICCIONE	H274
RIMINI	RIMINI	H294
RIMINI	SALUDECIO	H724
RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
RIMINI	SAN LEO	H949
RIMINI	SANT`AGATA FELTRIA	I201
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	TALAMELLO	L034
RIMINI	VERUCCHIO	L797
RIMINI	POGGIO TORRIANA	M324
RIMINI	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368
ROVIGO	ADRIA	A059
ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
ROVIGO	ARQUA` POLESINE	A435
ROVIGO	BADIA POLESINE	A539
ROVIGO	BAGNOLO DI PO	A574
ROVIGO	BERGANTINO	A795
ROVIGO	BOSARO	B069
ROVIGO	CALTO	B432
ROVIGO	CANARO	B578
ROVIGO	CANDA	B582
ROVIGO	CASTELGUGLIELMO	C122
ROVIGO	CASTELMASSA	C207
ROVIGO	CASTELNUOVO BARIANO	C215
ROVIGO	CENESELLI	C461
ROVIGO	CEREGNANO	C500
ROVIGO	CORBOLA	C987
ROVIGO	COSTA DI ROVIGO	D105
ROVIGO	CRESPINO	D161
ROVIGO	FICAROLO	D568
ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO	D577
ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE	D776
ROVIGO	FRATTA POLESINE	D788
ROVIGO	GAIBA	D855
ROVIGO	GAVELLO	D942
ROVIGO	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008
ROVIGO	GUARDA VENETA	E240
ROVIGO	LENDINARA	E522
ROVIGO	LOREO	E689
ROVIGO	LUSIA	E761
ROVIGO	MELARA	F095
ROVIGO	OCCHIOBELLO	F994
ROVIGO	PAPOZZE	G323
ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI	G525
ROVIGO	PINCARA	G673
ROVIGO	POLESELLA	G782
ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE	G836
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROVIGO	PORTO VIRO	G926
ROVIGO	ROSOLINA	H573
ROVIGO	ROVIGO	H620
ROVIGO	SALARA	H689
ROVIGO	SAN BELLINO	H768
ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996
ROVIGO	STIENTA	I953
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
ROVIGO	TRECENTA	L359
ROVIGO	VILLADOSE	L939
ROVIGO	VILLAMARZANA	L967
ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO	L985
ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA	L988
SALERNO	ACERNO	A023
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	ALFANO	A186
SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
SALERNO	AMALFI	A251
SALERNO	ANGRI	A294
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	ATENA LUCANA	A484
SALERNO	AULETTA	A495
SALERNO	BARONISSI	A674
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	BUONABITACOLO	B266
SALERNO	CAGGIANO	B351
SALERNO	CALVANICO	B437
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CAMPORA	B555
SALERNO	CANNALONGA	B608
SALERNO	CAPACCIO PAESTUM	B644
SALERNO	CASALBUONO	B868
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
SALERNO	CASAL VELINO	B895

SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONTRONE	C973
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	TEGGIANO	D292
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	FURORE	D826
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	ISPANI	E365
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
SALERNO	LAURINO	E485
SALERNO	LAURITO	E486
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	LUSTRA	E767
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
SALERNO	MAIORI	E839
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MINORI	F223
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	OTTATI	G192
SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PALOMONTE	G292
SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	VALLE DELL`ANGELO	G540
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MARZANO SUL SARNO	I019
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	STIO	I960
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	BELLIZZI	M294
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
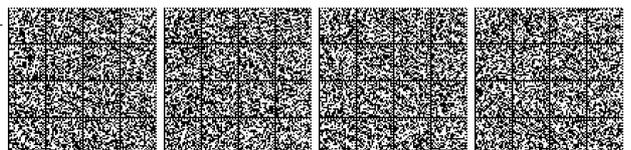
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605	SONDRIO	ROGOLO	H493
SIENA	MONTICIANO	F676	SONDRIO	SAMOLACO	H752
SIENA	MURLO	F815	SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547	SONDRIO	SERNIO	I636
SIENA	PIENZA	G602	SONDRIO	SONDALO	I828
SIENA	POGGIBONSI	G752	SONDRIO	SONDRIO	I829
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153	SONDRIO	TALAMONA	L035
SIENA	RADICOFANI	H156	SONDRIO	TARTANO	L056
SIENA	RADICONDOLI	H157	SONDRIO	TEGLIO	L084
SIENA	RAPOLANO TERME	H185	SONDRIO	TIRANO	L175
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790	SONDRIO	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875	SONDRIO	TOVO DI SANT`AGATA	L316
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135	SONDRIO	TRAONA	L330
SIENA	SARTEANO	I445	SONDRIO	TRESIVIO	L392
SIENA	SIENA	I726	SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SIENA	SOVICILLE	I877	SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303	SONDRIO	VALFURVA	L576
SIENA	TREQUANDA	L384	SONDRIO	VAL MASINO	L638
SIENA	MONTALCINO	M378	SONDRIO	VILLA DI CHIAVENNA	L907
SONDRIO	ALBAREDO PER SAN MARCO	A135	SONDRIO	VILLA DI TIRANO	L908
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172	LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
SONDRIO	ANDALO VALTELLINO	A273	LA SPEZIA	ARCOLA	A373
SONDRIO	APRICA	A337	LA SPEZIA	BEVERINO	A836
SONDRIO	ARDENNO	A382	LA SPEZIA	BOLANO	A932
SONDRIO	BEMA	A777	LA SPEZIA	BORGHETTO DI VARA	A992
SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA	A787	LA SPEZIA	BRUGNATO	B214
SONDRIO	BIANZONE	A848	LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
SONDRIO	BORMIO	B049	LA SPEZIA	CARRO	B838
SONDRIO	BUGLIO IN MONTE	B255	LA SPEZIA	CARRODANO	B839
SONDRIO	CAIOLO	B366	LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530	LA SPEZIA	FOLLO	D655
SONDRIO	CASPOGGIO	B993	LA SPEZIA	FRAMURA	D758
SONDRIO	CASTELLO DELL`ACQUA	C186	LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070
SONDRIO	CASTIONE ANDEVENNO	C325	LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463
SONDRIO	CEDRASCO	C418	LA SPEZIA	LEVANTO	E560
SONDRIO	CERCINO	C493	LA SPEZIA	MAISSANA	E842
SONDRIO	CHIAVENNA	C623	LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	C628	LA SPEZIA	LUNI	G143
SONDRIO	CHIURO	C651	LA SPEZIA	PIGNONE	G664
SONDRIO	CINO	C709	LA SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275
SONDRIO	CIVO	C785	LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
SONDRIO	COLORINA	C903	LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
SONDRIO	COSIO VALTELLINO	D088	LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
SONDRIO	DELEBIO	D266	LA SPEZIA	SARZANA	I449
SONDRIO	DUBINO	D377	LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
SONDRIO	FORCOLA	D694	LA SPEZIA	VERNAZZA	L774
SONDRIO	FUSINE	D830	LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990	LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177
SONDRIO	GORDONA	E090	SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SONDRIO	GROSIO	E200	SIRACUSA	AVOLA	A522
SONDRIO	GROSOTTO	E201	SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SONDRIO	MADESIMO	E342	SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SONDRIO	LANZADA	E443	SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SONDRIO	LIVIGNO	E621	SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SONDRIO	LOVERO VALTELLINO	E705	SIRACUSA	CASSARO	C006
SONDRIO	MANTELLO	E896	SIRACUSA	FERLA	D540
SONDRIO	MAZZO DI VALTELLINA	F070	SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SONDRIO	MELLO	F115	SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SONDRIO	MESE	F153	SIRACUSA	LENTINI	E532
SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393	SIRACUSA	MELILLI	F107
SONDRIO	MORBEGNO	F712	SIRACUSA	NOTO	F943
SONDRIO	NOVATE MEZZOLA	F956	SIRACUSA	PACHINO	G211
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431	SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SONDRIO	PIANTEDO	G572	SIRACUSA	ROSOLINI	H574
SONDRIO	PIATEDA	G576	SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SONDRIO	PIURO	G718	SIRACUSA	SOLARINO	I785
SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA	G829	SIRACUSA	SORTINO	I864
SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO	G993	SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SONDRIO	RASURA	H192	SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279

SASSARI	AGGIUS	A069
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	ARDARA	A379
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BANARI	A606
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	BESSUDE	A827
SASSARI	BONNANARO	A976
SASSARI	BONO	A977
SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	BORUTTA	B064
SASSARI	BOTTIDDA	B094
SASSARI	BUDDUSO`	B246
SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	MARTIS	E992
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
SASSARI	NULE	F976
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRIA	G225
SASSARI	PALAU	G258
SASSARI	PATTADA	G376
SASSARI	PERFUGAS	G450
SASSARI	PLOAGHE	G740
SASSARI	PORTO TORRES	G924
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SASSARI	ROMANA	H507
SASSARI	AGLIENTU	H848
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	SORSO	I863
SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	TULA	L464
SASSARI	URI	L503
SASSARI	USINI	L509
SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	PADRU	M301
SAVONA	ALASSIO	A122
SAVONA	ALBENGA	A145
SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE	A166
SAVONA	ANDORA	A278
SAVONA	ARNASCO	A422
SAVONA	BALESTRINO	A593
SAVONA	BARDINETO	A647
SAVONA	BOISSANO	A931
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SAVONA	CALICE LIGURE	B409
SAVONA	CALIZZANO	B416
SAVONA	CARCARE	B748
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276
SAVONA	CELLE LIGURE	C443
SAVONA	CENGIO	C463
SAVONA	CERIALE	C510
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729
SAVONA	COSSERIA	D095
SAVONA	DEGO	D264
SAVONA	ERLI	D424
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522
SAVONA	FINALE LIGURE	D600
SAVONA	GARLENDA	D927
SAVONA	GIUSTENICE	E064
SAVONA	GIUSVALLA	E066
SAVONA	LOANO	E632
SAVONA	MAGLIOLO	E816
SAVONA	MALLARE	E860
SAVONA	MILLESIMO	F213
SAVONA	MIOGLIA	F226
SAVONA	MURIALDO	F813
SAVONA	NASINO	F847
SAVONA	ONZO	G076
SAVONA	ORTOVERO	G144
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SAVONA	PLODIO	G741
SAVONA	PONTINVREA	G866
SAVONA	QUILIANO	H126
SAVONA	RIALTO	H266
SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452
SAVONA	SASSELLO	I453
SAVONA	SAVONA	I480
SAVONA	STELLA	I946
SAVONA	STELLANELLO	I947
SAVONA	TESTICO	L152
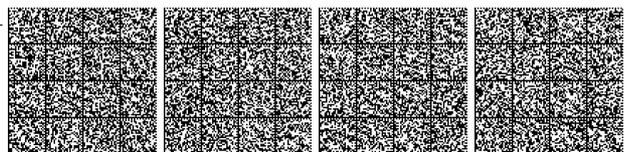
SAVONA	TOIRANO	L190	TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315	TERAMO	PINETO	F831
SAVONA	URBE	L499	TERAMO	NERETO	F870
SAVONA	VADO LIGURE	L528	TERAMO	NOTARESCO	F942
SAVONA	VARAZZE	L675	TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437
SAVONA	VENDONE	L730	TERAMO	PIETRACAMELA	G608
SAVONA	VEZZI PORTIO	L823	TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
SAVONA	VILLANOVA D`ALBENGA	L975	TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
SAVONA	ZUCCARELLO	M197	TERAMO	SANT`OMERO	I348
TARANTO	AVETRANA	A514	TERAMO	SILVI	I741
TARANTO	CAROSINO	B808	TERAMO	TERAMO	L103
TARANTO	CASTELLANETA	C136	TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TARANTO	CRISPIANO	D171	TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TARANTO	FAGGIANO	D463	TERAMO	TORTORETO	L307
TARANTO	FRAGAGNANO	D754	TERAMO	TOSSICIA	L314
TARANTO	GINOSA	E036	TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TARANTO	GROTTAGLIE	E205	TORINO	AGLIE`	A074
TARANTO	LATERZA	E469	TORINO	AIRASCA	A109
TARANTO	LEPORANO	E537	TORINO	ALA DI STURA	A117
TARANTO	LIZZANO	E630	TORINO	ALBIANO D`IVREA	A157
TARANTO	MANDURIA	E882	TORINO	ALMESE	A218
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986	TORINO	ALPETTE	A221
TARANTO	MARUGGIO	E995	TORINO	ALPIGNANO	A222
TARANTO	MASSAFRA	F027	TORINO	ANDEZENO	A275
TARANTO	MONTEIASI	F531	TORINO	ANDRATE	A282
TARANTO	MONTEMESOLA	F563	TORINO	ANGROGNA	A295
TARANTO	MONTEPARANO	F587	TORINO	ARIGNANO	A405
TARANTO	MOTTOLA	F784	TORINO	AVIGLIANA	A518
TARANTO	PALAGIANELLO	G251	TORINO	AZEGLIO	A525
TARANTO	PALAGIANO	G252	TORINO	BAIRO	A584
TARANTO	PULSANO	H090	TORINO	BALANGERO	A587
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409	TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882	TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018	TORINO	BALME	A599
TARANTO	SAVA	I467	TORINO	BANCHETTE	A607
TARANTO	TARANTO	L049	TORINO	BARBANIA	A625
TARANTO	TORRICELLA	L294	TORINO	BARDONECCHIA	A651
TARANTO	STATTE	M298	TORINO	BARONE CANAVESE	A673
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125	TORINO	BIBIANA	A853
TERAMO	ANCARANO	A270	TORINO	BOBBIO PELLICE	A910
TERAMO	ARSITA	A445	TORINO	BOLLENGO	A941
TERAMO	ATRI	A488	TORINO	BORGARO TORINESE	A990
TERAMO	BASCIANO	A692	TORINO	BORGIALLO	B003
TERAMO	BELLANTE	A746	TORINO	BORGOFRANCO D`IVREA	B015
TERAMO	BISENTI	A885	TORINO	BORGOMASINO	B021
TERAMO	CAMPLI	B515	TORINO	BORGONE SUSA	B024
TERAMO	CANZANO	B640	TORINO	BOSCONERO	B075
TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040	TORINO	BRANDIZZO	B121
TERAMO	CASTELLALTO	C128	TORINO	BRICHERASIO	B171
TERAMO	CASTELLI	C169	TORINO	BROSSO	B205
TERAMO	COLLEDARA	C311	TORINO	BROZOLO	B209
TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316	TORINO	BRUINO	B216
TERAMO	CASTILENTI	C322	TORINO	BRUSASCO	B225
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449	TORINO	BRUZOLO	B232
TERAMO	CERMIGNANO	C517	TORINO	BURIASCO	B278
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781	TORINO	BUROLO	B279
TERAMO	COLONNELLA	C901	TORINO	BUSANO	B284
TERAMO	CONTROGUERRA	C972	TORINO	BUSSOLENO	B297
TERAMO	CORROPOLI	D043	TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305
TERAMO	CORTINO	D076	TORINO	CAFASSE	B350
TERAMO	CROGNALETO	D179	TORINO	CALUSO	B435
TERAMO	FANO ADRIANO	D489	TORINO	CAMBIANO	B462
TERAMO	GIULIANOVA	E058	TORINO	VALPRATO SOANA	B510
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343	TORINO	CAMPIGLIONE FENILE	B512
TERAMO	MARTINSICURO	E989	TORINO	CANDIA CANAVESE	B588
TERAMO	MONTEFINO	F500	TORINO	CANDIOLO	B592
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585	TORINO	CANISCHIO	B605
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690	TORINO	CANTALUPA	B628
TERAMO	MORRO D`ORO	F747	TORINO	CANTOIRA	B637
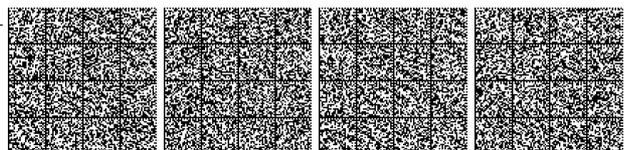
TORINO	CAPRIE	B705
TORINO	CARAVINO	B733
TORINO	CAREMA	B762
TORINO	CARIGNANO	B777
TORINO	CARMAGNOLA	B791
TORINO	CASALBORGONE	B867
TORINO	CASCINETTE D`IVREA	B953
TORINO	CASELETTE	B955
TORINO	CASELLE TORINESE	B960
TORINO	CASTAGNETO PO	C045
TORINO	CASTAGNOLE PIEMONTE	C048
TORINO	CASTELLAMONTE	C133
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TORINO	CASTIGLIONE TORINESE	C307
TORINO	CAVAGNOLO	C369
TORINO	CAVOUR	C404
TORINO	CERCENASCO	C487
TORINO	CERES	C497
TORINO	CERESOLE REALE	C505
TORINO	CESANA TORINESE	C564
TORINO	CHIALAMBERTO	C604
TORINO	CHIANOCCO	C610
TORINO	CHIAVERANO	C624
TORINO	CHIERI	C627
TORINO	CHIESANUOVA	C629
TORINO	CHIOMONTE	C639
TORINO	CHIUSA DI SAN MICHELE	C655
TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	CICONIO	C679
TORINO	CINTANO	C711
TORINO	CINZANO	C715
TORINO	CIRIE`	C722
TORINO	CLAVIERE	C793
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	COAZZE	C803
TORINO	COLLEGNO	C860
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868
TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	CORIO	D008
TORINO	COSSANO CANAVESE	D092
TORINO	CUCEGLIO	D197
TORINO	CUMIANA	D202
TORINO	CUORGNE`	D208
TORINO	DRUENTO	D373
TORINO	EXILLES	D433
TORINO	FAVRIA	D520
TORINO	FELETTO	D524
TORINO	FENESTRELLE	D532
TORINO	FIANO	D562
TORINO	FIORANO CANAVESE	D608
TORINO	FOGLIZZO	D646
TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	FRONT	D805
TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	GARZIGLIANA	D931
TORINO	GASSINO TORINESE	D933
TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	GIAGLIONE	E009
TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	GROSCAVALLO	E199
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	GRUGLIASCO	E216
TORINO	INGRIA	E301
TORINO	ISOLABELLA	E345
TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	IVREA	E379
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	LA LOGGIA	E423
TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	LEINI	E518
TORINO	LEMIE	E520
TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	LEVONE	E566
TORINO	LOCANA	E635
TORINO	LOMBARDORE	E660
TORINO	LOMBRIASCO	E661
TORINO	LORANZE`	E683
TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	LUSIGLIE`	E763
TORINO	MACELLO	E782
TORINO	MAGLIONE	E817
TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	MASSELLO	F041
TORINO	MATHI	F053
TORINO	MATTIE	F058
TORINO	MAZZE`	F067
TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	MOMBELLO DI TORINO	F315
TORINO	MONPANTERO	F318
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	MONCALIERI	F335
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	MONTALENGHE	F411
TORINO	MONTANARO	F422
TORINO	MONTEU DA PO	F651
TORINO	MORIONDO TORINESE	F733
TORINO	NICHELINO	F889
TORINO	NOASCA	F906
TORINO	NOLE	F925
TORINO	NOMAGLIO	F927
TORINO	NONE	F931
TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	OGLIANICO	G010
TORINO	ORIO CANAVESE	G109
TORINO	OSASCO	G151
TORINO	OSASIO	G152
TORINO	OULX	G196
TORINO	OZEGNA	G202
TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
TORINO	PANCALIERI	G303
TORINO	PARELLA	G330
TORINO	PAVAROLO	G387
TORINO	PAVONE CANAVESE	G392
TORINO	PECETTO TORINESE	G398
TORINO	PEROSA CANAVESE	G462
TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463
TORINO	PERRERO	G465
TORINO	PERTUSIO	G477
TORINO	PESSINETTO	G505
TORINO	PIANEZZA	G559
TORINO	PINASCA	G672
TORINO	PINEROLO	G674
TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	PIOBESI TORINESE	G684
TORINO	PIOSSASCO	G691
TORINO	PISCINA	G705
TORINO	PIVERONE	G719
TORINO	POIRINO	G777
TORINO	POMARETTO	G805
TORINO	PONT CANAVESE	G826
TORINO	PORTE	G900

TORINO	PRAGELATO	G973
TORINO	PRALI	G978
TORINO	PRALORMO	G979
TORINO	PRAMOLLO	G982
TORINO	PRAROSTINO	G986
TORINO	QUAGLIUZZO	H100
TORINO	QUASSOLO	H120
TORINO	QUINCINETTO	H127
TORINO	REANO	H207
TORINO	RIBORDONE	H270
TORINO	RIVALBA	H333
TORINO	RIVALTA DI TORINO	H335
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337
TORINO	RIVARA	H338
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340
TORINO	RIVAROSSA	H344
TORINO	RIVOLI	H355
TORINO	ROBASSOMERO	H367
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386
TORINO	ROLETTO	H498
TORINO	ROMANO CANAVESE	H511
TORINO	RONCO CANAVESE	H539
TORINO	RONDISSONE	H547
TORINO	RORA`	H554
TORINO	ROURE	H555
TORINO	ROSTA	H583
TORINO	RUBIANA	H627
TORINO	RUEGLIO	H631
TORINO	SALBERTRAND	H684
TORINO	SALASSA	H691
TORINO	SALERANO CANAVESE	H702
TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734
TORINO	SAMONE	H753
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775
TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789
TORINO	SAN DIDERO	H820
TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847
TORINO	SANGANO	H855
TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862
TORINO	SAN GILLIO	H873
TORINO	SAN GIORGIO CANAVESE	H890
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900
TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997
TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024
TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030
TORINO	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090
TORINO	SAN PONSO	I126
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154
TORINO	SANT`AMBROGIO DI TORINO	I258
TORINO	SANT`ANTONINO DI SUSA	I296
TORINO	SANTENA	I327
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465
TORINO	SAUZE D`OULX	I466
TORINO	SCALENGHE	I490
TORINO	SCARMAGNO	I511
TORINO	SCIOLZE	I539
TORINO	SESTRIERE	I692
TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702
TORINO	SETTIMO TORINESE	I703
TORINO	SPARONE	I886
TORINO	STRAMBINO	I970
TORINO	SUSA	L013
TORINO	TAVAGNASCO	L066
TORINO	TORINO	L219
TORINO	TORRAZZA PIEMONTE	L238
TORINO	TORRE CANAVESE	L247
TORINO	TORRE PELLICE	L277
TORINO	TRANA	L327
TORINO	TRAVES	L340
TORINO	TRAVERSELLA	L345
TORINO	TROFARELLO	L445
TORINO	USSEAUX	L515
TORINO	USSEGLIO	L516
TORINO	VAIE	L538
TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	VALGIOIE	L578
TORINO	VALLO TORINESE	L629
TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	VAUDA CANAVESE	L698
TORINO	VENAUS	L726
TORINO	VENARIA REALE	L727
TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	VESTIGNE`	L811
TORINO	VIALFRE`	L830
TORINO	VIDRACCO	L857
TORINO	VIGONE	L898
TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	VILLANOVA CANAVESE	L982
TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	VILLARBASSE	M002
TORINO	VILLAREGGIA	M004
TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	VILLASTELLONE	M027
TORINO	VINOVO	M060
TORINO	VIRLE PIEMONTE	M069
TORINO	VISCHE	M071
TORINO	VISTRORIO	M080
TORINO	VIU`	M094
TORINO	VOLPIANO	M122
TORINO	VOLVERA	M133
TORINO	MAPPANO	M316
TORINO	VAL DI CHY	M405
TORINO	VALCHIUSA	M415
TRAPANI	ALCAMO	A176
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TRAPANI	CUSTONACI	D234
TRAPANI	ERICE	D423
TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TRAPANI	GIBELLINA	E023
TRAPANI	MARSALA	E974
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TRAPANI	PACECO	G208
TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TRAPANI	VALDERICE	G319
TRAPANI	PARTANNA	G347
TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TRAPANI	SALEMI	H700
TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TRAPANI	TRAPANI	L331
TRAPANI	VITA	M081
TRAPANI	PETROSINO	M281
TERNI	ACQUASPARTA	A045
TERNI	ALLERONA	A207
TERNI	ALVIANO	A242

TERNI	AMELIA	A262
TERNI	ARRONE	A439
TERNI	ATTIGLIANO	A490
TERNI	BASCHI	A691
TERNI	CALVI DELL`UMBRIA	B446
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289
TERNI	FABRO	D454
TERNI	FERENTILLO	D538
TERNI	FICULLE	D570
TERNI	GIOVE	E045
TERNI	GUARDEA	E241
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729
TERNI	MONTECASTRILLI	F457
TERNI	MONTECCHIO	F462
TERNI	MONTEFRANCO	F510
TERNI	MONTEGABBIONE	F513
TERNI	MONTELEONE D`ORVIETO	F543
TERNI	NARNI	F844
TERNI	ORVIETO	G148
TERNI	OTRICOLI	G189
TERNI	PARRANO	G344
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432
TERNI	POLINO	G790
TERNI	PORANO	G881
TERNI	SAN GEMINI	H857
TERNI	SAN VENANZO	I381
TERNI	STRONCONE	I981
TERNI	TERNI	L117
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324
TRIESTE	DUINO-AURISINA	D383
TRIESTE	SGONICO	I715
TRIESTE	TRIESTE	L424
TREVISO	ALTIVOLE	A237
TREVISO	ARCADE	A360
TREVISO	ASOLO	A471
TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061
TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128
TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO	B349
TREVISO	CAPPELLA MAGGIORE	B678
TREVISO	CARBONERA	B744
TREVISO	CASALE SUL SILE	B879
TREVISO	CASIER	B965
TREVISO	CASTELCUCCO	C073
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	C111
TREVISO	CASTELLO DI GODEGO	C190
TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384
TREVISO	CESSALTO	C580
TREVISO	CHIARANO	C614
TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670
TREVISO	CIMADOLMO	C689
TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735
TREVISO	CODOGNE`	C815
TREVISO	COLLE UMBERTO	C848
TREVISO	CONEGLIANO	C957
TREVISO	CORDIGNANO	C992
TREVISO	CORNUDA	D030
TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505
TREVISO	FOLLINA	D654
TREVISO	FONTANELLE	D674
TREVISO	FONTE	D680
TREVISO	FREGONA	D794
TREVISO	GAIARINE	D854
TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021
TREVISO	GODEGA DI SANT`URBANO	E071
TREVISO	GORGO AL MONTICANO	E092
TREVISO	ISTRANA	E373
TREVISO	LORIA	E692
TREVISO	MANSUE`	E893
TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940
TREVISO	MASER	F009
TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012
TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA	F088
TREVISO	SILEA	F116
TREVISO	MIANE	F190
TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269
TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332
TREVISO	MONFUMO	F360
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443
TREVISO	MORGANO	F725
TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	F729
TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872
TREVISO	ODERZO	F999
TREVISO	ORMELLE	G115
TREVISO	ORSAGO	G123
TREVISO	PAESE	G229
TREVISO	PEDEROBBA	G408
TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645
TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846
TREVISO	PONZANO VENETO	G875
TREVISO	PORTOBUFFOLE`	G909
TREVISO	POSSAGNO	G933
TREVISO	POVEGLIANO	G944
TREVISO	PREGANZIOL	H022
TREVISO	QUINTO DI TREVISO	H131
TREVISO	REFRONTOLO	H220
TREVISO	RESANA	H238
TREVISO	REVINE LAGO	H253
TREVISO	RIESE PIO X	H280
TREVISO	RONCADE	H523
TREVISO	SALGAREDA	H706
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781
TREVISO	SAN FIOR	H843
TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103
TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124
TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE	I221
TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382
TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417
TREVISO	SARMEDE	I435
TREVISO	SEGUSINO	I578
TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635
TREVISO	SPRESIANO	I927
TREVISO	SUSEGANA	L014
TREVISO	TARZO	L058
TREVISO	TREVIGNANO	L402
TREVISO	TREVISO	L407
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565
TREVISO	VAZZOLA	L700
TREVISO	VEDELAGO	L706
TREVISO	VIDOR	L856
TREVISO	VILLORBA	M048
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089
TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118
TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163
TREVISO	ZERO BRANCO	M171
TREVISO	PIEVE DEL GRAPPA	M422
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103
UDINE	AMPEZZO	A267
UDINE	AQUILEIA	A346
UDINE	ARTA TERME	A447
UDINE	ARTEGNA	A448
UDINE	ATTIMIS	A491
UDINE	BAGNARIA ARSA	A553
UDINE	BASILIANO	A700
UDINE	BERTIOLO	A810
UDINE	BICINICCO	A855

UDINE	BUJA	B259
UDINE	BUTTRIO	B309
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483
UDINE	CAMPOFORMIDO	B536
UDINE	CARLINO	B788
UDINE	CASSACCO	B994
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327
UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389
UDINE	CERCIVENTO	C494
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556
UDINE	CHIOPRIS VISCONE	C641
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
UDINE	CODROIPO	C817
UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
UDINE	COMEGLIANS	C918
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
UDINE	COSEANO	D085
UDINE	DIGNANO	D300
UDINE	DOGNA	D316
UDINE	DRENCHIA	D366
UDINE	ENEMONZO	D408
UDINE	FAEDIS	D455
UDINE	FAGAGNA	D461
UDINE	FLAIBANO	D630
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
UDINE	FORNI DI SOTTO	D720
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
UDINE	GONARS	E083
UDINE	GRIMACCO	E179
UDINE	LATISANA	E473
UDINE	LAUCO	E476
UDINE	LESTIZZA	E553
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	E584
UDINE	LUSEVERA	E760
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820
UDINE	MAJANO	E833
UDINE	MALBORGHETTO-VALBRUNA	E847
UDINE	MANZANO	E899
UDINE	MARANO LAGUNARE	E910
UDINE	MARTIGNACCO	E982
UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
UDINE	MOIMACCO	F275
UDINE	MONTENARS	F574
UDINE	MORTEGLIANO	F756
UDINE	MORUZZO	F760
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
UDINE	NIMIS	F898
UDINE	OSOPPO	G163
UDINE	OVARO	G198
UDINE	PAGNACCO	G238
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
UDINE	PALMANOVA	G284
UDINE	PALUZZA	G300
UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
UDINE	PAULARO	G381
UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
UDINE	TAIPANA	G736
UDINE	POCENIA	G743
UDINE	PONTEBBA	G831
UDINE	PORPETTO	G891
UDINE	POVOLETTO	G949
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
UDINE	PRADAMANO	G969
UDINE	PRATO CARNICO	H002
UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	PREONE	H038
UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	PULFERO	H089
UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	RAVEO	H200
UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	RESIA	H242
UDINE	RIGOLATO	H289
UDINE	RIVE D`ARCANO	H347
UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	RUDA	H629
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	SAPPADA	I421
UDINE	SAURIS	I464
UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	STREGNA	I974
UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	TARCENTO	L050
UDINE	TARVISIO	L057
UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	TORREANO	L246
UDINE	TORVISCOSA	L309
UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	TREPPO GRANDE	L382
UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438
UDINE	UDINE	L483
UDINE	VARMO	L686
UDINE	VENZONE	L743
UDINE	VILLA SANTINA	L909
UDINE	VISCO	M073
UDINE	ZUGLIO	M200
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	M311
UDINE	RIVIGNANO TEOR	M317
UDINE	TREPPO LIGOSULLO	M399
UDINE	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	M400
VARESE	ANGERA	A290
VARESE	ARCISATE	A371
VARESE	ARSAGO SEPRIO	A441
VARESE	BESNATE	A825
VARESE	BESOZZO	A826
VARESE	BISUSCHIO	A891
VARESE	BRINZIO	B182
VARESE	BRUNELLO	B219
VARESE	BUGUGGIATE	B258
VARESE	BUSTO ARSIZIO	B300
VARESE	CAIRATE	B368
VARESE	CANTELLO	B634
VARESE	CARAVATE	B732
VARESE	CARONNO PERTUSELLA	B805
VARESE	CASTRONNO	C343
VARESE	CISLAGO	C732
VARESE	CITTIGLIO	C751
VARESE	CLIVIO	C796
VARESE	COCQUIO-TREVISAGO	C810
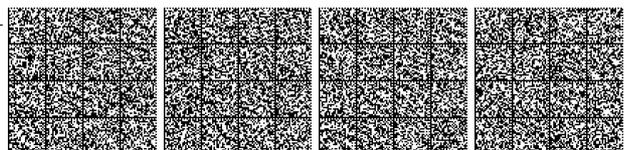
VARESE	DAVERIO	D256
VARESE	FERRERA DI VARESE	D551
VARESE	GEMONIO	D963
VARESE	GERENZANO	D981
VARESE	ISPRA	E367
VARESE	LEGGIUNO	E510
VARESE	LONATE CEPPINO	E665
VARESE	LONATE POZZOLO	E666
VARESE	MARNATE	E965
VARESE	MORNAGO	F736
VARESE	RANCIO VALCUVIA	H173
VARESE	SAMARATE	H736
VARESE	SESTO CALENDE	I688
VARESE	SOLBIATE ARNO	I793
VARESE	SOMMA LOMBARDO	I819
VARESE	SUMIRAGO	L003
VARESE	TAINO	L032
VARESE	TERNATE	L115
VARESE	TRADATE	L319
VARESE	UBOLDO	L480
VARESE	VARESE	L682
VARESE	VEDANO OLONA	L703
VARESE	VIGGIU`	L876
VERBANIA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
VERBANIA	ANZOLA D OSSOLA	A325
VERBANIA	AROLA	A427
VERBANIA	AURANO	A497
VERBANIA	BACENO	A534
VERBANIA	BANNIO ANZINO	A610
VERBANIA	BEURA CARDEZZA	A834
VERBANIA	BOGNANCO	A925
VERBANIA	BROVELLO CARPUGNINO	B207
VERBANIA	CALASCA CASTIGLIONE	B380
VERBANIA	CASALE CORTE CERRO	B876
VERBANIA	CEPPO MORELLI	C478
VERBANIA	CRAVEGGIA	D134
VERBANIA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANIA	CRODO	D177
VERBANIA	CURSOLO ORASSO	D225
VERBANIA	DOMODOSSOLA	D332
VERBANIA	DRUOGNO	D374
VERBANIA	FORMAZZA	D706
VERBANIA	GERMAGNO	D984
VERBANIA	GIGNESE	E028
VERBANIA	GRAVELLONA TOCE	E153
VERBANIA	MACUGNAGA	E790
VERBANIA	MADONNA DEL SASSO	E795
VERBANIA	MALESCO	E853
VERBANIA	MASERA	F010
VERBANIA	MERGOZZO	F146
VERBANIA	MONTECRESTESE	F483
VERBANIA	NONIO	F932
VERBANIA	OMEGNA	G062
VERBANIA	ORNAVASSO	G117
VERBANIA	PALLANZENO	G280
VERBANIA	PIEDIMULERA	G600
VERBANIA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANIA	PREMIA	H033
VERBANIA	PREMOSELLO CHIOVENDA	H037
VERBANIA	QUARNA SOTTO	H107
VERBANIA	RE	H203
VERBANIA	SAN BERNARDINO VERBANO	H777
VERBANIA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249
VERBANIA	STRESA	I976
VERBANIA	TOCENO	L187
VERBANIA	TRAREGO VIGGIONA	L333
VERBANIA	TRASQUERA	L336
VERBANIA	TRONTANO	L450
VERBANIA	VALSTRONA	L651
VERBANIA	VANZONE SAN CARLO	L666
VERBANIA	VARZO	L691
VERBANIA	VERBANIA	L746
VERBANIA	VIGNONE	L889
VERBANIA	VILLADOSSOLA	L906
VERBANIA	VILLETTE	M042
VERBANIA	VOGOGNA	M111
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	A119
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ALICE CASTELLO	A198
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERCELLI	BORGO D`ALE	B009
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952
VERCELLI	CERVATTO	C548
VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERCELLI	CIVIASCO	C757
VERCELLI	COLLOBIANO	C884
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRAVAGLIANA	D132
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	CROVA	D187
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FOBELLO	D641
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GATTINARA	D938
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	GUARDABOSONE	E237
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LENTA	E528
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	MOLLIA	F297
VERCELLI	MONCRIVELLO	F342
VERCELLI	MOTTA DEI CONTI	F774
VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERCELLI	OLDENICO	G018
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PIODE	G685
VERCELLI	POSTUA	G940
VERCELLI	PRAROLO	G985
VERCELLI	QUARONA	H108
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132
VERCELLI	RASSA	H188
VERCELLI	RIMELLA	H293
VERCELLI	RIVE	H346
VERCELLI	ROVASENDA	H364
VERCELLI	ROASIO	H365
VERCELLI	RONSECCO	H549
VERCELLI	ROSSA	H577
VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707
VERCELLI	SALUGGIA	H725
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861
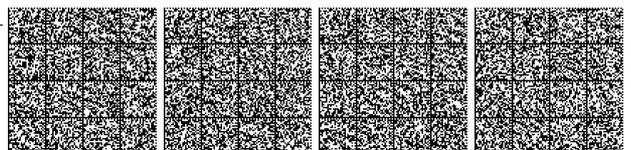
VERCELLI	SANTHIA`	I337
VERCELLI	SCOPA	I544
VERCELLI	SCOPELLO	I545
VERCELLI	STROPPIANA	I984
VERCELLI	TRICERRO	L420
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451
VERCELLI	VALDUGGIA	L566
VERCELLI	VARALLO	L669
VERCELLI	VERCELLI	L750
VERCELLI	VILLARBOIT	M003
VERCELLI	VILLATA	M028
VERCELLI	VOCCA	M106
VERCELLI	ALTO SERMENZA	M389
VERCELLI	CELLIO CON BREIA	M398
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302
VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA	B493
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546
VENEZIA	CAMPONOGARA	B554
VENEZIA	CAORLE	B642
VENEZIA	CAVARZERE	C383
VENEZIA	JESOLO	C388
VENEZIA	CEGGIA	C422
VENEZIA	CHIOGGIA	C638
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714
VENEZIA	CONA	C938
VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA	C950
VENEZIA	DOLO	D325
VENEZIA	ERACLEA	D415
VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741
VENEZIA	FOSSO`	D748
VENEZIA	GRUARO	E215
VENEZIA	MARCON	E936
VENEZIA	MARTELLAGO	E980
VENEZIA	MEOLO	F130
VENEZIA	MIRA	F229
VENEZIA	MIRANO	F241
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826
VENEZIA	NOALE	F904
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963
VENEZIA	PIANIGA	G565
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981
VENEZIA	QUARTO D`ALTINO	H117
VENEZIA	SALZANO	H735
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242
VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373
VENEZIA	SCORZE`	I551
VENEZIA	SPINEA	I908
VENEZIA	STRA	I965
VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085
VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267
VENEZIA	VENEZIA	L736
VENEZIA	VIGONOVO	L899
VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI	M308
VICENZA	AGUGLIARO	A093
VICENZA	ALBETTONE	A154
VICENZA	ALONTE	A220
VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
VICENZA	ARCUGNANO	A377
VICENZA	ARSIERO	A444
VICENZA	ARZIGNANO	A459
VICENZA	ASIAGO	A465
VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
VICENZA	BREGANZE	B132
VICENZA	BRENDOLA	B143
VICENZA	BRESSANVIDO	B161
VICENZA	BROGLIANO	B196
VICENZA	CALDOGNO	B403
VICENZA	CALTRANO	B433
VICENZA	CALVENE	B441
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485
VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
VICENZA	CARRE`	B835
VICENZA	CARTIGLIANO	B844
VICENZA	CASSOLA	C037
VICENZA	CASTEGNERO	C056
VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VICENZA	CHIAMPO	C605
VICENZA	CHIUPPANO	C650
VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VICENZA	COSTABISSARA	D107
VICENZA	CREAZZO	D136
VICENZA	CRESPADORO	D156
VICENZA	DUEVILLE	D379
VICENZA	ENEGO	D407
VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
VICENZA	FOZA	D750
VICENZA	GALLIO	D882
VICENZA	GAMBELLARA	D897
VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VICENZA	LAGHI	E403
VICENZA	LASTEBASSE	E465
VICENZA	LONGARE	E671
VICENZA	LONIGO	E682
VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VICENZA	MALO	E864
VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VICENZA	MAROSTICA	E970
VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VICENZA	MONTEGALDA	F514
VICENZA	MONTEGALDELLA	F515
VICENZA	MONTEVIALE	F662
VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675
VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VICENZA	SALCEDO	F810
VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VICENZA	NANTO	F838
VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VICENZA	NOVE	F957
VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIANEZZE	G560
VICENZA	PIOVENE ROCCHETTE	G694
VICENZA	POJANA MAGGIORE	G776
VICENZA	POSINA	G931
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROMANO D`EZZELINO	H512
VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ROTZO	H594
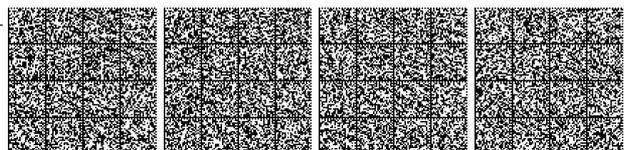
VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	SAN PIETRO MUSSOLINO	I117
VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	SARCEDO	I425
VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	SCHIAVON	I527
VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TORREBELVICINO	L248
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALDASTICO	L554
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VELO D`ASTICO	L723
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZANE`	M145
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VICENZA	BARBARANO MOSSANO	M401
VERONA	AFFI	A061
VERONA	ALBAREDO D`ADIGE	A137
VERONA	ANGIARI	A292
VERONA	ARCOLE	A374
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BARDOLINO	A650
VERONA	BELFIORE	A737
VERONA	BEVILACQUA	A837
VERONA	BONAVIGO	A964
VERONA	BOSCHI SANT`ANNA	B070
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073
VERONA	BOVOLONE	B107
VERONA	BRENTINO BELLUNO	B152
VERONA	BRENZONE SUL GARDA	B154
VERONA	BUSSOLENGO	B296
VERONA	BUTTAPIETRA	B304
VERONA	CALDIERO	B402
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CASTAGNARO	C041
VERONA	CASTEL D`AZZANO	C078
VERONA	CASTELNUOVO DI VERONA	C225
VERONA	CAVAION VERONESE	C370
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	CEREA	C498
VERONA	CERRO VERONESE	C538
VERONA	COLOGNA VENETA	C890
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897
VERONA	CONCAMARISE	C943
VERONA	COSTERMANO SUL GARDA	D118
VERONA	VERONELLA	D193
VERONA	DOLCE`	D317
VERONA	ERBE`	D419
VERONA	ERBEZZO	D420
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	GARDA	D915
VERONA	GAZZO VERONESE	D957
VERONA	GREZZANA	E171
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
VERONA	ISOLA RIZZA	E358
VERONA	LAVAGNO	E489
VERONA	LAZISE	E502
VERONA	LEGNAGO	E512
VERONA	MALCESINE	E848
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172
VERONA	MINERBE	F218
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461
VERONA	MONTEFORTE D`ALPONE	F508
VERONA	MOZZECANE	F789
VERONA	NEGRAR DI VALPOLICELLA	F861
VERONA	NOGARA	F918
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921
VERONA	OPPEANO	G080
VERONA	PALU`	G297
VERONA	PASTRENGO	G365
VERONA	PESCANTINA	G481
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	G489
VERONA	POVEGLIANO VERONESE	G945
VERONA	PRESSANA	H048
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356
VERONA	RONCA`	H522
VERONA	RONCO ALL`ADIGE	H540
VERONA	ROVERCHIARA	H606
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608
VERONA	ROVEREDO DI GUA`	H610
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN BONIFACIO	H783
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	H924
VERONA	SANGUINETTO	H944
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO	I105
VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO	I109
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	SANT`ANNA D`ALFAEDO	I292
VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERONA	SOAVE	I775
VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821
VERONA	SONA	I826
VERONA	SORGA`	I850
VERONA	TERRAZZO	L136
VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
VERONA	VELO VERONESE	L722
VERONA	VERONA	L781
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VIGASIO	L869
VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949
VERONA	ZEVIO	M172
VERONA	ZIMELLA	M178
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CALCATA	B388
VITERBO	CANEPINA	B597

VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CAPRAROLA	B691
VITERBO	CARBOGNANO	B735
VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	LUBRIANO	E713
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VITERBO	MONTEROSI	F606
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TESSENNANO	L150
VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VALLERANO	L612
VITERBO	VEIANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D`IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

21A07600

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Sagaem»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 199 del 15 dicembre 2021

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SAGAEM, nelle forme e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sagaem For Life di Stefano Ceccarelli e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in via Marittima n. 38, 03100, Frosinone (FR), Italia.

Confezioni:

«875 mg + 125 mg compressa rivestita con film» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046355018 (in base 10) 1D6NLB (in base 32);

«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine PET/AL/PE - A.I.C. n. 046355020 (in base 10) 1D6NLD (in base 32).

Forme farmaceutiche:

compressa rivestita con film;

polvere per sospensione orale.

Validità prodotto:

compresse rivestite con film: due anni;

polvere per sospensione orale: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione:

non conservare a temperatura superiore ai 25° C;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Sagaem» 875 mg/125 mg compresse rivestite con film:

principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina (E460);

crospovidone Tipo A (E1202);

croscarmellosa sodica (E468);

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa:

copolimero metacrilato butilato basico (Eudragit E 12.5);

titanio diossido (E171);

talco;

macrogol 6000.

Composizione:

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Sagaem» 875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine:

principio attivo: ogni bustina contiene amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti:

aspartame (E951);

crospovidone (E1202);

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E470b);

aroma fragola (contiene maltodestrine di mais e alcol benzilico).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Pencef Pharma GmbH - Breitenbachstrasse 13, 13509 Berlino, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Sagaem» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini di peso uguale o superiore a 40 kg (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto):

sinusite batterica acuta (diagnosticate in modo adeguato);

otite media acuta;

esacerbazioni acute di bronchiti croniche (diagnosticate in modo adeguato);

polmonite acquisita in comunità;

cistite;

pielonefrite;

infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con celluliti diffuse;

infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite.

Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
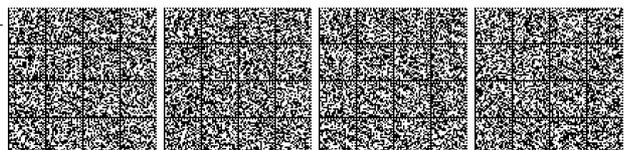
Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative

Il titolare A.I.C. è tenuto ad analizzare i primi tre lotti industriali del prodotto finito, sia della polvere per sospensione orale che della compressa rivestita con film, per il contenuto di nitrosammine che potrebbero formarsi sulla base delle ammine potenzialmente presenti negli API e negli eccipienti del prodotto finito, e dalla potenziale contaminazione dovuta al *packaging*, utilizzando un idoneo metodo analitico opportunamente validato (rif. documento CMDh «*Questions and answers for marketing authorisation holders/applicants on the CHMP Opinion for the Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004 referral on nitrosamine impurities in human medicinal products*»).

I risultati dei test devono essere presentati a codesta agenzia entro sei mesi dalla data della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07579

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emodiafiltrazione Nikkiso».

Con la determina n. aRM - 218/2021 - 4084 del 10 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Nikkiso Belgium BVBA, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: soluzione per emodiafiltrazione NIKKISO

confezioni:

031510290 - descrizione: «bicarbonato 167 MMOL/l» 4 sacche clear-flex 3000 ml;

031510288 - descrizione: «bicarbonato 145 MMOL/» 4 sacche clear-flex 3000 ml;

031510276 - descrizione: «bicarbonato 20 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore emoluer;

031510264 - descrizione: «bicarbonato 20 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore standard;

031510252 - descrizione: «bicarbonato 40 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore emoluer;

031510249 - descrizione: «bicarbonato 60 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore emoluer;

031510237 - descrizione: «bicarbonato 60 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore standard;

031510225 - descrizione: «bicarbonato 27 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore emoluer;

031510213 - descrizione: «bicarbonato 40 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore standard;

031510201 - descrizione: «bicarbonato 27 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore standard;

031510199 - descrizione: «bicarbonato 45 MMOL/L» 2 sacche clear-flex 5000 ml con connettore standard;

031510187 - descrizione: «bicarbonato 20 MMOL/L» 4 sacche clear-flex 3000 ml con connettore emoluer;

031510175 - descrizione: «bicarbonato 40 MMOL/L» 4 sacche clear-flex 3000 ml con connettore emoluer;

031510163 - descrizione: «bicarbonato 60 MMOL/L» 4 sacche clear-flex 3000 ml con connettore emoluer;

031510151 - descrizione: «bicarbonato 20 MMOL/L» 4 sacche clear-flex 3000 ml con connettore standard;

031510148 - descrizione: «bicarbonato 60 MMOL/L» 4 sacche clear-flex 3000 ml con connettore standard;

031510136 - descrizione: «bicarbonato 40 MMOL/L» 4 sacche clear-flex 3000 ml con connettore standard;

031510124 - descrizione: «bicarbonato 45 MMOL/L» 4 sacche clear-flex 3000 ml con connettore standard.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07580

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Septafar», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 928/2021 del 15 dicembre 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: SEPTAFAR

confezioni:

043452010 - «1.5 mg/ml + 5.0 mg/ml spray per mucosa orale, soluzione» 1 contenitore in HDPE con pompa spray da 30 ml/250 erogazioni

titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto con sede legale in Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

procedura: decentrata

codice procedura europea: CZ/H/0508/001/R/001

codice pratica: FVRMC/2019/177

è rinnovata con validità illimitata dalla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 1° giugno 2020, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07581

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub»

Estratto determina IP n. 1122 del 26 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VICKS VAPORUB OINTMENT 100 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 12544/19/09-2013, intestato alla società Procter & Gamble Hellas società unipersonale a responsabilità limitata, AG. Konstantinou 49, 151 24 Marousi, Atene e prodotto da Procter & Gamble Manufacturing GMBH - Procter & Gamble Gross Gerau, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: VICKS VAPORUB «unguento per uso inalatorio» vasetto 100 g.

Codice A.I.C. n.: 049597014 (in base 10) 1H9LLQ (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Principio attivo: canfora 5,00 g, olio essenziale di trementina 5,00 g, mentolo 2,75 g, olio essenziale di eucalipto 1,50 g.

Eccipienti: timolo, olio essenziale di legno di cedro, vaselina bianca.

Inserire al paragrafo «Scadenza e conservazione» del FI e sulle etichette:

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VICKS VAPORUB «unguento per uso inalatorio» vasetto 100 g.

Codice A.I.C. n.: 049597014.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VICKS VAPORUB «unguento per uso inalatorio» vasetto 100 g.

Codice A.I.C. n.: 049597014.

OTC - Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07582

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil»

Estratto determina IP n. 1124 del 25 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOOTROPIL 3G/15 ml *solution for injection*, 12 fiale × 15 ml dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20060071, intestato alla società UCB Pharma SA Allee De La Recherche 60. B-1070 Brussels, Belgio e prodotto da Aesica Pharmaceuticals s.r.l. - via Praglia n. 15 - 10044 Pianezza (TO), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: NOOTROPIL «3G/15 ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso» 12 fiale 15 ml.

Codice A.I.C. n.: 039956038 (in base 10) 163CL6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale e iniettabile.

Composizione: 1 fiala da ml 15 contiene:

principio attivo: piracetam 3 g;

eccipienti: sodio acetato, acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOOTROPIL «3G/15 ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso» 12 fiale 15 ml.

Codice A.I.C. n.: 039956038.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOOTROPIL «3G/15 ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso» 12 fiale 15 ml.

Codice A.I.C. n.: 039956038.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07583

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pursennid»

Estratto determina IP n. 1125 del 25 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PURSENNID 12 mg *drasjerte tabletter* 40 *tabletter* dalla Norvegia con numero di autorizzazione MTnr 2531 - Vnr 400416, intestato alla
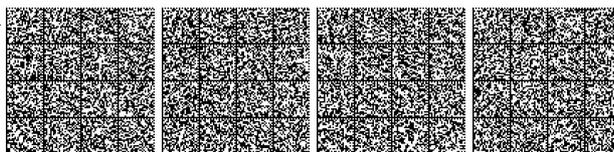
società Glaxosmithkline Consumer Healthcare APS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Denmark e prodotto da Glaxosmithkline Consumer Healthcare APS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Denmark, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: PURSENNID «12 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C. n.: 048181022 (in base 10) 1FYCSY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 12 mg di sennosidi A+B;

eccipienti: lattosio monoidrato; acido stearico; talco; amido di mais; glucosio anidro; saccarosio; gomma arabica; silice colloidale anidra; titanio diossido (E171), cetile palmitato.

Inserire nel foglio illustrativo e sulle etichette:

condizioni di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PURSENNID «12 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C. n.: 048181022.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PURSENNID «12 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C. n.: 048181022.

OTC - Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07584

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trosid»

Estratto determina IP n. 1143 del 6 dicembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: considerato che non sussistono motivi ostativi all'uso della denominazione/marchio TROSID sul mercato italiano e che sulla base di quanto espresso dalla Commissione europea nella comunicazione COM 839 del 30 dicembre 2003 «Comunicazione della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata» il medicinale importato deve generalmente mantenere la denominazione usata nel Paese di provenienza.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TROSID 280 mg/ml *barniz de uñas medicamentoso*, 1 *frasco* 12 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 995910.4, intestato alla società Pfizer, S.L. Avda De Europa 20-B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas, Madrid (Spagna) e prodotto da Farmasierra Manufacturing, S.L. Dirección: CTRA. Irún, Km 26,200 - San Sebastián De Los Reyes (Madrid) - 28709 - España, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: TROSID «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice A.I.C. n.: 049593015 (in base 10) 1H9GPR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea per uso ungueale.

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: tioconazolo 28 g;

eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile.

Inserire nel foglio illustrativo ed etichette:

come conservare TROSID: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 (loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni s.r.l. B via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TROSID «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice A.I.C. n.: 049593015.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TROSID «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice A.I.C. n.: 049593015.

OTC - Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07585

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determina IP n. 1147 del 6 dicembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN FORTE, 400 mg, tabletki powlekane, 48 tabletki dalla Polonia con numero di autorizzazione 4937, intestato alla società Reckitt Benckiser (Poland) S.A. UL. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (Polonia) e prodotto da RB NL Brands B.V. (Paesi Bassi), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in pvc/alluminio.

Codice A.I.C.: 039500032 (in base 10) 15PG80 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: 400 mg di ibuprofene.

Eccipienti: nucleo della compressa: croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, sodio citrato, acido stearico, silice colloidale anidra. Rivestimento: carmellosa sodica, talco, gomma arabica nebulizzato essiccato, saccarosio, titanio biossido, macrogol 6000, inchiostro di stampa: opacode S-1-15094 (gomma lacca, ossido di ferro rosso (E 172), glicole propilenico (E1520), simeticone).

Inserire nel foglio illustrativo ed etichette:

5. Come conservare «Nurofen» 400 mg compresse rivestite: conservi ad una temperatura non superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov BLVD. - 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l. via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Xpo Supply Chain Pharma Italy Spa - via Amendola, 1 (Loc Caleppio) - 20049 Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in pvc/alluminio.

Codice A.I.C.: 039500032.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in pvc/alluminio.

Codice A.I.C.: 039500032.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina Reckitt Benckiser Healthcare International LTD Nottingham Site Thane Road Nottingham NG90 2DB Great Britain, sita in UK, entro il 31 dicembre 2020 e, già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07586

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo ad ottobre 2021, è pari a: 105,10. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

21A07697

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-308) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.